

# MONTEPULCIANO SERVIZI s.r.l.

Società a Responsabilità Limitata con unico socio

## COMUNE DI MONTEPULCIANO

---

Verbale Amministratore Unico n. 8/2025 AF del 07/04/2025

**OGGETTO: Presa d'atto contenuto del parere sulle condizioni della società in ordine all'applicazione dell'art. 20 comma 2 del Tuspp, e della nota sindacale 20/03/2025 inerente decorrenza prorogatio temporis.**

L'Amministratore Unico di Montepulciano Servizi s.r.l., Alessandro Fracassi nato a Montepulciano (SI) il 28 ottobre 1966 cod. fisc. FRCLSN66R28F592X;

### VISTO:

- l'atto costitutivo a rogito Dott. Alfonso Amorosa del 18 marzo 2009 Rep. n. 9117, le successive modifiche ed integrazioni;
- che la società ha unico socio il Comune di Montepulciano;
- la deliberazione del Consiglio Comunale di Montepulciano n. 5 riunione del 18 febbraio 2019 per oggetto: SOCIETÀ MONTEPULCIANO SERVIZI s.r.l. – ATTO DI INDIRIZZO;
- la delibera dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 24 marzo 2022 nella quale è stato nominato Amministratore Unico Alessandro Fracassi;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 e 90 del 29 dicembre 2022;
- il contratto di servizio stipulato tra Comune di Montepulciano e Montepulciano Servizi srl Rep. n. 4926 del 20 luglio 2023;
- il contratto di servizio stipulato tra Comune di Montepulciano e Montepulciano Servizi srl Rep. n. 4927 del 20 luglio 2023;
- l'iscrizione, dal 25 ottobre 2019, nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" in house, all'ID domanda n. 389 prot. 014092;
- il Decreto Legislativo n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

### PRESO ATTO:

- del contenuto dei documenti istruttori per la redazione del parere inviati come richiesto dallo Studio Boldrini Pesaresi & Associati Avvocati e Commercialisti (c.f. 02488350402), incaricato della predisposizione del parere giusto verbale AU n. 06/2025 del 02/04/2025 ("*Piano di sviluppo triennale 2025-2027*" - versione A e versione B; Delibera Gm. n. 294 del 9 dicembre 2024; Delibera Cc. n. 85 del 27 dicembre 2024; Deliberazione Sezione regionale di controllo della Toscana n. 4/2025/PAR del 22 gennaio 2025);
- del contenuto del parere consegnato dallo Studio Boldrini Pesaresi & Associati Avvocati e Commercialisti, in merito alla necessaria valutazione, con il quadro normativo attuale, del fatto se è possibile tenere in attività la Società o meno, in ordine all'applicazione dell'art. 20 comma 2 del Tuspp;

- del contenuto della Nota sindacale 20/03/2025 avente ad oggetto *“Amministratore Unico della Società in house “Montepulciano Sevizi” S.r.l. – Proroga ex articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444”*;

**DETERMINA:**

- di far proprio il contenuto del parere redatto dallo Studio Boldrini Pesaresi & Associati Avvocati e Commercialisti (c.f. 02488350402) e dei documenti di istruttoria come richiesti e consegnati;
- di attendere dal Comune di Montepulciano la formalizzazione delle decisioni superiori, giusto Odg consiliare 31.03.2025, al cui punto 10) si riporta *“DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 85 DEL 27.12.2024 AVENTE AD OGGETTO: “REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI MONTEPULCIANO ALLA DATA DEL 31.12.2023 E APPROVAZIONE RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 95 DEL 27.12.2023 – APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 (TUSP)”. DETERMINAZIONI A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI N. 4/2025”*;
- in precisazione rispetto a quanto erroneamente riportato nella Nota sindacale rubricata *“Oggetto: Amministratore Unico della Società in house “Montepulciano Sevizi” S.r.l. – Proroga ex articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444”*, di far proprio il documento allegato con il titolo *“Appunti e osservazioni Montepulciano Servizi, proroga 45 giorni, 04.2025”*, secondo il quale la decorrenza dei 45 giorni di prorogatio temporis dell’incarico di Amministratore Unico della Società ha inizio dalla data del Verbale di Assemblea ordinaria di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2024, fatte salve eventuali diverse decisioni superiori consiliare e/o sindacali;
- la pubblicazione nella Sezione *“Atti”* del sito internet [www.montepulcianoservizi.it](http://www.montepulcianoservizi.it) del presente verbale.

**L’Amministratore Unico**

Alessandro Fracassi

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL “PIANO  
INDUSTRIALE 2025-2027” CONTENENTE IL “PIANO DI  
SVILUPPO PLURIENNALE” DELLA SOCIETA’  
“MONTEPULCIANO SERVIZI SRL” ELABORATO PER  
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTEPULCIANO IN  
ATTUAZIONE DELLE SPECIFICHE LINEE DI INDIRIZZO E DEL  
“CONTROLLO ANALOGO”**

**Novembre 2024**

## Premessa

Con le Elezioni amministrative dello scorso giugno 2024, i Cittadini del Comune di Montepulciano hanno eletto una nuova Amministrazione comunale. Alla luce di ciò, l'Organo amministrativo della Società *"Montepulciano Servizi Srl"*, Società *"in house providing"* a socio unico il Comune di Montepulciano intende presentare agli Amministratori in carica un *"Piano di sviluppo pluriennale"*, con l'obiettivo di efficientare maggiormente la Società ed il suo rapporto di servizio e di *"controllo analogo"* con il socio unico, ed altresì di portare definitivamente a conclusione la criticità da tempo evidenziata (in particolare, in occasione dell'approvazione consiliare della *"Deliberazione di Revisione ordinaria delle partecipazioni"* prevista dall'art. 20 del Dlgs. n. 175/2016 - Tusp) in merito al mantenimento o meno in vita della Società stessa: il superamento del requisito del milione di fatturato, come richiesto dall'art. 20, comma 2, lett. d)<sup>1</sup>, dello stesso Tusp.

In merito a ciò, corre l'obbligo *in primis* segnalare che dal 2019 – anno in cui il Comune di Montepulciano ha deciso di revocare la procedura di liquidazione volontaria della Società (*"Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 18 febbraio 2019 'SOCIETA' MONTEPULCIANO SERVIZI s.r.l. - ATTO DI INDIRIZZO'"*) e di iniziare un percorso di rilancio della stessa (*"Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 23 luglio 2019 'MONTEPULCIANO SERVIZI Srl: ATTO DI GOVERNANCE PUBBLICA, RIQUALIFICAZIONE STRATEGICA E INDIRIZZI OPERATIVI'"*), percorso questo confermato anche e mai messo in discussione in atti degli Organi di indirizzo e controllo politico amministrativo, così come della Struttura organizzativa tecnico-gestionale comunale - l'Amministrazione comunale di Montepulciano e l'Organo amministrativo della Società *"Montepulciano Servizi Srl"* hanno lavorato per dare attuazione strategica ed esecutiva a tale intendimento.

Infatti, se la *"Revisione periodica delle partecipazioni"* ai sensi dell'art. 20 del Tusp, a partire dall'anno 2020 in poi, ha sempre statuito di *"confermare, all'esito dell'esame delle soluzioni proposte nella relazione di cui sopra, la strategicità e l'indispensabilità della Società avviando, pertanto, un percorso*

---

<sup>1</sup> A dire il vero, la consapevolezza della Società si estende al fatto che ad essere non in linea con il dettato normativo non è solo il parametro della lett. d) - *"partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro"* - bensì anche quello della lett. b) - *"società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti"* - atteso che gli operatori presenti in Azienda detengono il contratto di lavoro dipendente con il Comune di Montepulciano, che riaddebita alla Società i costi per gli stessi sostenuti in quanto assegnati ad operare proprio per la Società stessa. Ma in tale fattispecie si è ritenuto in via interpretativa che la sostanza (sostenimento della spesa per il personale da parte della Società) prevalesse sulla forma (assenza di dipendenti assunti nella Società) e sulla interpretazione letterale della norma. In ogni caso, nel presente *"Piano"* si è previsto di valutare anche, a discrezione dell'Organo amministrativo, di procedere per lo sviluppo dei *business* aziendali, di poter ricorrere anche ad assunzioni dirette, così da rafforzare il rispetto anche di questo parametro.

*d'implementazione del volume di affare come meglio specificato nella scheda specifica della Società allegata", con alcune significative decisioni amministrative il Consiglio comunale ha cominciato a dare corpo a tale strategia, tra le quali si ricordano:*

- con Deliberazione n. 78 del 29 novembre 2019, rubricata "*GESTIONE DIRETTA DELLE ENTRATE PROPRIE E ALTRI SERVIZI DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO CON IL MODELLO SOCIETÀ 'IN HOUSE PROVIDING' TRAMITE 'MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L.'. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO GENERALE E ALTRE DETERMINAZIONI*";
- con Deliberazione n. 90 29 dicembre 2022, rubricata "*SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - AFFIDAMENTO ALLA SOC. MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L. IN HOUSE PROVIDING – DETERMINAZIONE*".

Come anche ben risulta dall'ultima "*Revisione ordinaria delle partecipazioni*", deliberata dal Consiglio comunale con Atto n. 95 del 27 dicembre 2023, il Supremo Organo di indirizzo politico amministrativo ha sancito, "*con riferimento agli indirizzi approvati nella precedente Deliberazione n. 86 del 29/12/2022 – 'Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Montepulciano al 31/12/2021' e della ricognizione effettuata dell'anno 2022, e visto che l'unica criticità riscontrata è quella del fatturato sotto la soglia minima prevista dall'art. 20, comma 2, lett. d), del Dlgs. n. 175/2016, quanto segue: - prendere atto che l'affidamento del 'Servizio di gestione e implementazione dei parcheggi comunali', approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 29/12/2022, ha prodotto nel corso dell'anno 2023, grazie anche all'attività di verifica svolta dalla Montepulciano Servizi s.r.l., sia un incremento del 31,85% degli introiti dei parcheggi con evidenti effetti positivi sul bilancio comunale, sia un incremento del fatturato della Società ben oltre le previsioni iniziali del contratto. I suddetti risultati si potranno evidenziare con la Delibera di razionalizzazione 2023; - proseguire nella costante valutazione, man mano che i contratti in essere con ditte esterne andranno a scadenza, in merito all'affidamento di ulteriori servizi, con la possibilità di incrementare ulteriormente il volume d'affari, tenuto conto in particolare di quanto previsto dal comma 5-ter dell'art. 24 del Decreto legislativo n. 175/2016, fermo restando che le relative valutazioni potranno essere definite esclusivamente nella Deliberazione di razionalizzazione da approvarsi entro il 31 dicembre 2024, in considerazione che i risultati della Società per l'anno 2023 dovranno essere rendicontati nella suddetta Deliberazione; - di continuare lo studio per l'ampliamento della compagine sociale ad altri Comuni della Valdichiana Senese in una prospettiva*

*pluriennale, con conseguente riassetto organizzativo in termini di risorse umane, di revisione Statutaria, di composizione societaria, e/o della ragione sociale di 'Montepulciano Servizi Srl'.*

In tale contesto ed in esecuzione di quanto sopra riportato, l'Organo amministrativo della Società ha individuato, nell'ambito degli strumenti di programmazione e previsione degli indirizzi gestionali di cui all'art. 19, commi 5-7, del Tusp, alcune aree di potenziale consolidamento e sviluppo della Società stessa così come dei risultati complessivi del "*Gruppo Amministrazione pubblica*" (ovvero, il bilancio comunale insieme al bilancio della Società).

Per inciso, le linee di azione che di seguito saranno presentate come parte strutturale del "*Piano Industriale 2025-2027*" sono state pensate, non tanto con l'obiettivo di perseguire l'equilibrio economico e finanziario della gestione societaria, bensì per incrementare il fatturato verso il raggiungimento della soglia minima di legge di 1 milione. Infatti, come sempre ricordato in occasione dell'approvazione consiliare della "*Revisione ordinaria delle partecipazioni*" degli ultimi anni, la Società "*Montepulciano Servizi Srl*" ha mantenuto nel tempo una stabilità ed una sostenibilità economico-finanziaria dei servizi/attività svolti e della complessiva gestione societaria, che si proietta senza alcun significativo rischio e/o criticità anche nell'orizzonte di breve e medio termine (3/5 anni). E tutto ciò senza alcun necessario intervento di razionalizzazione aziendale.

Invece, il "*Piano di razionalizzazione*" richiesto dall'art. 20 del Tusp in caso di verificarsi di anche solo uno degli *alert* riportati al comma 2 ha assunto qui la denominazione di "*Piano Industriale*" e di "*Piano di sviluppo*", a significare che i proposti interventi di miglioramento sono rivolti solo ad incrementare la dimensione economica e finanziaria dei *business* aziendali e quindi il fatturato tale per cui esso almeno raggiunga entro un tempo ragionevole (il triennio) la richiesta soglia del milione di Euro. Azioni che comunque ed ovviamente devono anche portare a consolidare il sopra citato equilibrio economico-finanziario della Società e non certo a metterlo in discussione.

E per di più, le azioni di seguito illustrate sono state individuate tenendo conto del necessario raggiungimento dell'obiettivo del milione di Euro, dovendo comunque salvaguardare la convenienza economica delle stesse per la Società e soprattutto per il Comune, o meglio per la gestione osmotica dei rispettivi bilanci secondo il perimetro consolidato del "*Gruppo pubblico locale*" (bilancio comunale e bilancio della Società).

La conferma di quanto appena affermato è corroborata dalla stessa Magistratura contabile, che chiarisce il fatto di come il rispetto dei parametri di cui all'art. 20 del Tusp sia sì importante e significativo, ma comunque da leggere sempre nell'ambito della *ratio* della norma, che è quella di contrastare le soluzioni gestionali non convenienti per la collettività di riferimento, senza dover per

forza intervenire su realtà consolidate che, all'esito di monitoraggi periodici, si confermino come le scelte più efficienti ed efficaci per fornire servizi nel contesto di riferimento. L'applicazione delle condizioni previste dal Legislatore per valutare l'introduzione di misure di razionalizzazione deve pertanto essere condotta con ragionevolezza, basando gli esiti della ricognizione sulla combinazione tra la verifica dei parametri normativi e l'assunzione di responsabilità degli Amministratori locali circa l'attivazione o meno di misure di razionalizzazione sulle partecipate<sup>2</sup>.

E del fatto che sia responsabilità solo e soltanto degli Amministratori locali e non anche di altri soggetti o magistrature o autorità esterne all'Ente Locale assumere decisioni di questo genere esercitando compiutamente la discrezionalità amministrativa loro assegnata dalla Costituzione all'art. 97 è confermato dalla stessa Magistratura contabile, che rimanda alla necessaria motivazione delle decisioni il compito di determinare le scelte strategiche anche in ambito di *"revisione ordinaria delle partecipazioni"* di cui all'art. 20 del Tusp<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> *"Relazione sul controllo dei Piani di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dagli enti locali valdostani al 31.12.2021"*, approvata con Deliberazione n. 23/2023 dalla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Val d'Aosta. I Magistrati contabili, riscontrando i provvedimenti di ricognizione adottati dai Comuni, hanno rilevato la diffusa presenza di Società partecipate che, all'esito delle verifiche condotte, non rispettavano le condizioni sopra evidenziate riferite alla soglia del milione di fatturato ed alla presenza di dipendenti in misura superiore agli amministratori. Nella maggioranza dei casi, gli Enti soci non hanno individuato misure di razionalizzazione rispetto a tali Società, evidenziando la logicità delle scelte organizzative delle partecipate in merito all'assenza di dipendenti ed il conseguimento di un'apprezzabile solidità aziendale e capacità reddituale pur a fronte di un fatturato inferiore al milione di Euro. *"La Sezione ritiene che permangano valide le considerazioni, già espresse nelle precedenti revisioni, sulle scelte operate dagli Enti che detengono partecipazioni nelle Società idroelettriche di mantenerle senza interventi di razionalizzazione, in particolare laddove, a fronte della criticità di cui all'art. 20, comma 2, del Tusp (nessun dipendente e un unico amministratore), il superamento della criticità comporterebbe oneri maggiori rispetto a un'esternalizzazione, in ragione delle specializzazioni richieste in questo particolare settore. Permane anche valido e condivisibile l'ulteriore argomento addotto dagli Enti sulla redditività o convenienza economica della partecipazione detenuta. La Sezione ribadisce, anche con il presente Referto, la necessità da parte degli Enti analizzati di continuare l'azione di costante e incisivo monitoraggio delle proprie partecipazioni (dirette ed indirette) in organismi societari, nonché dei processi di razionalizzazione ad essi relativi"*.

Per approfondimenti vedi anche, tra gli altri: F. Robbiano, *"La ragionevole applicazione delle condizioni di razionalizzazione"*, 17.07.2023, sito [NeoPA.it](http://NeoPA.it).

<sup>3</sup> Con la Deliberazione n. 103/2021/Prse, la Corte dei conti Piemonte ha censurato l'insufficiente motivazione adottata da un Ente Locale per il mantenimento di una partecipazione che presenta i presupposti per la razionalizzazione evidenziati all'art. 20, comma 2, del Tusp, ed in particolare in relazione alle lett. b) [società priva di dipendenti], e d) [fatturato triennale inferiore ad un milione di euro]. Sul punto, i Magistrati hanno ricordato come *"la ricorrenza dei parametri elencati nell'art. 20, comma 2 impone, in rapporto alla concreta situazione in cui versa l'Ente pubblico socio (nonché delle relazioni intercorrenti con la società e con gli altri soci, pubblici o privati), l'adozione, alternativa, di provvedimenti di fusione ..., di soppressione ..., di liquidazione o di cessione ..., di differente 'razionalizzazione' ... ovvero di motivato mantenimento"* [...]. *"L'obbligatorietà della ricognizione (da estendere a tutte le partecipazioni societarie)" e "la necessità di motivazione da parte degli enti in ordine alle misure adottate, che restano affidate alla loro responsabilità nella qualità di soci"* comportano una *"riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni di volta in volta adottate (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione)"* (Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, Deliberazione n. 19/Srrco/Ref/20 e Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, Deliberazione 22/2018/Inpr). Tuttavia *"mentre la ricognizione annuale delle partecipazioni (incentrata sulla valutazione della ricorrenza dei parametri*

Per di più, si ricorda che la stessa Deliberazione prossima di dicembre del Supremo Organo di indirizzo e controllo politico amministrativo del Comune di Montepulciano inerente la *“Revisione ordinaria delle partecipazioni”*, che tratterà di certo il tema di cui al presente Documento, così come le auspiccate Deliberazioni consiliari di estensione dei servizi/attività/funzioni già in gestione alla Società e di nuovo affidamento di altri servizi/attività funzioni saranno obbligatoriamente inviate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, che le analizzerà riportando i conseguenti esiti nell’ambito del cosiddetto *“controllo collaborativo”* di cui all’art. 7, comma 8, della Legge n. 131/2003 e dei Questionari elaborati dall’Organo di revisione economico-finanziaria del Comune per il bilancio di previsione e per il rendiconto di gestione.

### **Focus sul requisito del fatturato ed azioni attivabili**

In attuazione di quanto sopra riportato, per ciò che concerne il tema del raggiungimento a regime del requisito di fatturato<sup>4</sup> annuo medio nel triennio pari ad almeno 1 milione di Euro da parte delle Società pubbliche, come richiesto dall’art. 20, comma 2, lett. d), del Dlgs. n. 175/2016<sup>5</sup>, il *“Piano di sviluppo pluriennale”* intenderebbe raggiungere e superare tale vincolo minimo nel triennio 2025-2027, con le decisioni superiori dell’Amministrazione comunale da assumere preferibilmente entro la fine dell’anno 2024 (come sarebbe auspicabile, anche per darne conto positivamente agli Organi di controllo: tra gli altri, Organo di revisione economico-finanziaria, Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, Mef)<sup>6</sup>.

---

*elencati nell’art. 20 Tusp) costituisce adempimento obbligatorio, gli esiti “sono rimessi alla discrezionalità delle Amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata” [...] “Valorizzata, ancora una volta, la centralità della motivazione necessaria per giustificare sia la scelta discrezionale di dismettere sia quella di mantenere la società, entrambe soggette, in vari momenti, a forme di controllo giurisdizionale ... le scelte concretamente operate per l’Organismo restano affidate all’autonomia e alla discrezionalità degli enti soci, in quanto coinvolgono profili gestionali/imprenditoriali rimessi alla loro responsabilità”* (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, Deliberazione 29/2019/Frg). Tuttavia, limite alla discrezionalità dell’Ente è posto dai parametri di legalità segnati dal Tusp e, in particolare, dal requisito delle finalità perseguibili, dettato dall’art. 4 del Dlgs. n. 175/2016, che istituisce un *“vincolo di scopo”* che *“perimetra l’abilitazione delle partecipazioni pubbliche”* alle sole realtà la cui *“attività sociale ... è strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico”* (Sentenza della Sezione V del Consiglio di Stato n. 578/2019). E rispetto al caso ivi trattato, la Corte ha invitato l’Ente locale *“a motivare adeguatamente le ragioni del mantenimento della partecipazione societaria, non limitandosi solo ad una valutazione economica, ma fornendo adeguata evidenza dell’effettiva sussistenza del vincolo di scopo indicato nel Tusp .... in termini di stretta necessità della partecipazione societaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente”*.

<sup>4</sup> Come precisato anche dalla Sezione regionale di controllo Emilia-Romagna della Corte dei conti nel marzo 2017, l’esatto significato da attribuire alla parola *“fatturato”* riportata nell’art. 20, comma 2, lett. d), del Tusp, *“ritiene che il termine ‘fatturato’ utilizzato nell’art. 20 del Tu. n. 175/2016 coincida con l’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio come sopra meglio definiti”* (intesi come Totale ricavi del *“Valore della produzione”*).

<sup>5</sup> *“.. d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; ...”*.

<sup>6</sup> *“Art. 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*

Infatti, è chiaro anche a questa Società che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, è tornato in vigore il valore più alto del limite minimo di fatturato (da 500.000 ad 1 milione di Euro), e proprio in base a quanto correttamente rilevato dall'ultima "Revisione ordinaria delle partecipazioni" (Deliberazione consiliare n. 95 del 27 dicembre 2023), entro il 31 dicembre 2024 con *vision* al 31 dicembre 2023 l'Amministrazione comunale di Montepulciano è chiamata a decidere come superare il mancato rispetto del vincolo di fatturato di cui all'art. 20, comma 2, lett. d), del Tusp, elaborando "un Piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione", di cui poi dar conto dei risultati entro la successiva "Revisione ordinaria" da adottare il prossimo 31 dicembre 2025.

Leggendo le carte sinora approvate dal Consiglio comunale in merito a ciò, e quindi presumendo che si mantenga salda la volontà di riconoscere la strategicità della Società e dei suoi servizi/attività svolti e di conseguenza si escluda ad oggi la soluzione della cessione a terzi o della liquidazione per cessazione, il mantenimento della titolarità della partecipazione del 100% nel Capitale sociale della Società da parte del Comune di Montepulciano dovrebbe passare, in linea di principio, dal:

- 
1. Fermo quanto previsto dall'art. 24, comma 1, le Amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un Piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 4, del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, le Amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15.
  2. I Piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita Relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le Amministrazioni pubbliche rilevino:
    - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
    - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
    - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
    - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
    - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
    - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
    - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.
  3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del Decreto-legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni, dalla Legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4.
  4. In caso di adozione del Piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le Pubbliche Amministrazioni approvano una Relazione sull'attuazione del Piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'art. 15 e alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4.
  5. I Piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle Società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente Decreto, dalle disposizioni del Codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione [...].

- conferimento alla Società di ulteriori servizi idonei ad accrescere la soglia di fatturato fino a soddisfare i requisiti di legge;
- promuovere per le medesime Società programmi di sviluppo industriale per conseguire l'incremento di fatturato richiesto;
- attivare processi di aggregazione, fusione o incorporazione tra Società con oggetto sociale simile o complementare, operanti nella medesima area di territorio.

In realtà, tutte e le azioni previste e consentite dalla legge sono quelle sempre raccomandate nelle Deliberazioni consiliari di approvazione della *“Revisione ordinaria delle partecipazioni”*. E per di più le azioni hanno avuto inizio ed esecuzione con l'affidamento del *“Servizio di sosta a pagamento”*, decorrente dal 1° maggio 2023, e che come citato prima ha prodotto e sta producendo risultati lusinghieri anche dal punto di vista economico-finanziario per il Comune e per la Società e quindi di risultati consolidati di *“Gap”*.

Infatti, sarà pleonastico ricordare che, in una Società *“in house providing”* a socio unico, lo sviluppo così come la responsabilizzazione sulla misura del fatturato della stessa dipende *in primis* ed in maniera decisiva dalle decisioni strategiche del Comune-socio, essendo necessariamente la Società un mezzo dell'Ente titolare di attività/funzioni/servizi *“strettamente necessari al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente”* che lo stesso le affida direttamente senza gara<sup>7</sup>. Ed è la stessa Amministrazione comunale che deve esercitare la cosiddetta *“eterodirezione”*, ovvero la definizione delle linee di indirizzo all'Organo amministrativo della Società, che è chiamato ad attuarle, nella sua autonomia gestionale<sup>8</sup>.

La direzione sulla quale l'Amministrazione potrebbe orientarsi utilizzando lo strumento a disposizione della *“Montepulciano Servizi Srl”*, dal lato e dalla prospettiva di visione e di analisi della Società, sarebbero le seguenti, ovviamente da soppesare, da vagliare, da validare e, se del caso, da autorizzare, a cura dell'Amministrazione comunale e per competenza dai propri Uffici amministrativi:

- Azioni su servizi già in gestione;
- Azioni su servizi nuovi da gestire.

Presentiamo di seguito le 2 tipologie di Azioni proposte.

#### A) Azioni su servizi già in gestione:

<sup>7</sup> Art. 4, comma 1, del Tusp, cosiddetto *“requisito del vincolo di scopo pubblico”*.

<sup>8</sup> L'eterodirezione è un obbligo per il socio-Comune, mentre l'eterogestione è vietata. Ovvero, il Comune-socio deve stabilire - e verificarne il rispetto - delle linee di indirizzo e gli obiettivi annuali e pluriennali triennali ai sensi dell'art. 19, commi 5-7, del Tusp e dell'art. 2497 del Codice civile, ma non si deve occupare della gestione societaria, lasciata per norme di Codice civile all'Organo amministrativo della Società.

### 1. *“Servizio di sosta a pagamento”*

- valutazione dell'ipotesi di incremento delle tariffe applicate agli stalli, in linea con altre realtà cittadine similari, garantendo un innalzamento dei ricavi di gestione;
- valutazione dell'ipotesi di incremento del numero degli stalli assegnati alla gestione societaria - come del resto indicato già nella Deliberazione di affidamento del Servizio (n. 90 del 29 dicembre 2023), ed in linea con il redigendo *“Piano della mobilità”* – con l'effetto di accrescere i ricavi della gestione societaria;

### 2. *“Servizi di gestione e riscossione delle entrate”*

- potenziamento delle attività e dei servizi da svolgere, a cura della Società su impulso dell'Ufficio *“Tributi”* comunale, nell'ambito del Servizio *“Gestione diretta delle entrate proprie”*, con un contestuale processo di efficientamento anche procedurale e massima focalizzazione nel conseguimento di ottimizzazione dei risultati di performance organizzativa ed economico-finanziaria, secondo gli attuali standard raggiunti in contesti similari;
- verifica delle possibili occasioni di proporsi come gestore dei *“Servizi di gestione e riscossione delle entrate”* nei Comuni limitrofi della Valdichiana senese, sia attraverso lo strumento del cosiddetto *“fatturato extra-moenia”*, sia valutando l'eventuale interesse di altre Amministrazioni comunali ad affidare i servizi alla *“Montepulciano Servizi Srl”* con ingresso delle stesse nel capitale sociale della Società;

### 3. *“Servizio di costruzione e gestione degli Impianti fotovoltaici”*:

- ipotesi di estensione degli spazi esistenti sulle proprietà immobiliari comunali da mettere a disposizione per la costruzione e gestione degli Impianti fotovoltaici, in modo da incrementare tra l'altro i ricavi societari derivanti dalla produzione di energia elettrica.

## B) Azioni su servizi nuovi da gestire

### 1. *“Servizio di gestione della Farmacia comunale”*:

- verifica delle opportunità esistenti nel Settore delle Farmacie (inizialmente quella di Valiano), sia in ambito comunale che sovracomunale, atteso il loro doppio ruolo positivo giocato a diretto vantaggio della Cittadinanza, ovvero, fornitura di servizi ad alto impatto sociale e socio-sanitario, e generazione di un risultato economico di gestione per le casse comunali solitamente positivo;

### 2. *“Servizio di gestione dei bagni pubblici comunali”*:

- verifica della possibilità di affidare alla Società anche la gestione efficiente dei bagni pubblici comunali, in modo da adeguare i servizi igienici destinati a popolazione e turisti al livello di decoro ritenuto indispensabile per la Città ed ai crescenti flussi di visitatori presenti in Città.

## **Analisi delle singole azioni attivabili e verifica di legittimità della loro proposta attivazione**

Entrando più compiutamente nel merito delle singole azioni attivabili come sopra sinteticamente preannunciate, ci sorre l'obbligo tracciarne anche le risultanze della necessaria analisi di legittimità dell'auspicato loro avvio, in termini di *compliance* pubblica. Per inciso, la principale normativa di riferimento è rappresentata, oltre dal Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), dal Dlgs. n. 175/2016 (Tusp), dal Dlgs. n. 36/2023 ("*Codice dei Contratti pubblici*"), e per quanto applicabile dal Dlgs. n. 201/2022 (Tuspl).

### A) Azioni su servizi già in gestione:

#### **1. "Servizio di sosta a pagamento"**

Il "*Servizio di sosta a pagamento*" è stato affidato alla Società "in house" con Deliberazione consiliare n. 90 del 29 dicembre 2022, ed è qualificabile come "*servizio pubblico locale a rilevanza economica*", disciplinato quindi dal Dlgs. n. 201/2022<sup>9</sup>.

#### Contesto normativo ed interpretativo di riferimento

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, per "*servizi pubblici locali di rilevanza economica*" s'intendono quei servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli Enti Locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.

#### Qualificazione del "Servizio di gestione della sosta a pagamento"

Per quanto sopra, per il "*Servizio di gestione della sosta a pagamento*" ricorrono le caratteristiche perché la gestione stessa possa considerarsi tra i "*servizi pubblici a rilevanza economica*", come peraltro stabilito anche dai Pareri dell'Autorità garante per la Concorrenza ed il Mercato ("*AGCM*") – tra gli altri, vedi AS542 - AS554 - AS618 - AS642 - AS681 – AS1198.

Trattandosi di "*servizio pubblico locale a rilevanza economica*", si applicano gli artt. 14 e 17 del Tuspl, oltreché l'art. 7 del Dlgs. n. 36/2023 (che vi rimanda) ed ovviamente il Tusp, che consente l'affidamento alle Società "*in house providing*" ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), del Tusp ("*Sieg*"). Tra l'altro, nell'ipotesi di Azione prospettata dal "*Piano*" si tratta non di neo-affidamento bensì di suo potenziamento.

---

<sup>9</sup> Confermato anche nel "*Manuale Utente*" del Portale Anac "*Trasparenza SPL*".

Tra l'altro, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 14, comma 1, del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, gli Enti Locali provvedono all'organizzazione di servizi che ritengono necessari al perseguimento dell'interesse pubblico mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'art. 15, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea;
- b) affidamento a Società mista, secondo le modalità previste dall'art. 16, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea;
- c) affidamento a Società "in house", nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'art. 17;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante Aziende speciali di cui all'art. 114 del Tuel.

#### Le Azioni prospettate

Come sopra già illustrato, le Azioni prospettate nel "Piano" sono le seguenti:

- valutazione dell'ipotesi di incremento delle tariffe applicate agli stalli, in linea con altre realtà cittadine similari, garantendo un innalzamento dei ricavi di gestione;
- valutazione dell'ipotesi di incremento del numero degli stalli assegnati alla gestione societaria - come del resto indicato già nella Deliberazione di affidamento del Servizio (n. 90 del 29 dicembre 2023), ed in linea con il redigendo "Piano della mobilità" - con l'effetto di accrescere i ricavi della gestione societaria.

## **2. "Servizio di gestione e riscossione delle entrate"**

Il "Servizio di gestione e riscossione delle entrate" è stato affidato dal Comune di Montepulciano alla Società "Montepulciano Servizi Srl" con Deliberazione n. 78 del 29 novembre 2019.

#### Contesto normativo ed interpretativo di riferimento

Per quanto attiene tale Servizio, si ricorda che il processo di gestione e riscossione delle entrate non deve essere analizzato in maniera atomistica, ma essere indagato come parte della più complessa macchina organizzativa dell'Ente, la quale è regolata, per effetto del Principio di legalità di cui all'art. 97 della Costituzione, da un variegato insieme di norme e regolamenti.

Il predetto processo si innesta quindi all'interno di una serie di pressanti esigenze, sia di carattere organizzativo che di carattere economico-finanziario, derivanti soprattutto dalla mutazione del contesto normativo nazionale all'interno del quale l'Ente opera.

La riforma dell'armonizzazione dei sistemi contabili del Settore pubblico (Dlgs. n. 118/2011; Dpcm. 28 dicembre 2011; Dlgs. n. 126/2014), insieme al "Federalismo fiscale" (Legge n. 42/2009 e relativi

Decreti attuativi) ed al processo di riforma della normativa in materia di riscossione delle entrate locali, ha portato a rendere obbligatorio per gli Enti Locali l'attivazione di un processo di ottimizzazione delle azioni funzionali rivolte alla gestione delle entrate (tributarie e non) e soprattutto al loro effettivo, rapido ed efficiente incasso.

Allo stato dell'arte delle disposizioni normative, il Sistema della riscossione delle entrate è stato oggetto di riforme estemporanee mal coordinate con l'impianto legislativo esistente. Da ciò deriva la difficoltà, per gli Enti territoriali, di applicare le disposizioni previste dal Legislatore nazionale.

Alla non semplice applicazione delle disposizioni normative al caso pratico, negli anni si è aggiunta un'ulteriore problematica, ovvero l'affidamento dei ruoli al Concessionario nazionale della riscossione.

Tale prassi operativa ha comportato, da un lato, l'azzeramento dei costi sostenuti dagli Enti per la riscossione coattiva delle proprie entrate, mentre dall'altro la riscossione a mezzo Concessionario ha condotto a *performance* di riscossione non in linea con le crescenti esigenze di spesa degli Enti, derivanti dalle sempre più numerose funzioni amministrative loro riconosciute.

Il problema connesso al limitato grado di riscossione delle entrate da parte del Concessionario nazionale è stato amplificato anche dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative della modifica dell'art. 119 della Costituzione, nell'ambito della Riforma del Titolo V, operata nel 2001.

Da tali modifiche normative è emerso uno scenario all'interno del quale le risorse proprie degli Enti territoriali assumono e assumeranno sempre maggiore importanza, a discapito dei trasferimenti provenienti dall'Amministrazione centrale.

Sempre con riguardo alla ridefinizione dell'assetto istituzionale delle Autonomie locali nell'ambito della Carta costituzionale, le *performance* di riscossione delle entrate di competenza degli Enti è divenuta determinante per l'entrata in vigore a regime della riforma della contabilità pubblica, conosciuta come "*Armonizzazione dei sistemi contabili*", prevista dalla Legge n. 42/2009, dal Dlgs. n. 118/2011 e dal Dlgs. n. 126/2014.

Il Principio cardine dell'armonizzazione dei sistemi contabili consiste nella cd. "*competenza finanziaria potenziata*", in virtù della quale l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese deve avvenire nel momento in cui l'obbligazione giuridica si perfeziona, ma l'imputazione in bilancio del relativo importo deve sussistere nell'esercizio in cui esso diviene esigibile. Da quanto precisato deriva che, ai fini del finanziamento delle spese iscritte in bilancio, dal 2015 non rileverà soltanto l'accertamento delle entrate ma anche il loro grado di esigibilità. Al fine di tener conto del grado di esigibilità delle entrate nel bilancio dell'Ente è stato previsto il "*Fondo crediti di dubbia esigibilità*"

("Fcde"), posta contabile di natura patrimoniale alimentata da accantonamenti di natura economica senza manifestazione finanziaria.

Il "Fcde" impedisce all'Ente di impegnare spese per un importo pari al complemento a 100 del rapporto tra incassi e accertamento delle entrate nei 5 anni precedenti (per i primi 5 anni sia in conto competenza che in conto residui, poi via via soltanto in conto competenza).

L'introduzione di un bilancio "spendibile" ha quindi incrementato notevolmente l'importanza delle performance di riscossione e messo a nudo le criticità degli Enti nel riscuotere le proprie entrate, soprattutto con riferimento al grado di riscossione che il Concessionario nazionale è stato in grado di assicurare. Ad ulteriore conferma dell'importanza riconosciuta dal Legislatore alla riscossione delle entrate da parte degli Enti Locali, l'art. 162, comma 6, del Tuel, come novellato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall'art. 74, comma 1, n. 10), lett. b), del Dlgs. n. 118/2011, ha previsto che l'Ente deve garantire in sede di previsione un "Fondo di cassa" finale non negativo.

Tenuto conto inoltre della sopra menzionata riduzione dei trasferimenti operati dallo Stato centrale, l'Ente è tenuto a potenziare i propri Uffici riscossione per assicurare alti standard qualitativi dei servizi erogati, nel rispetto dei vincoli di bilancio imposti dalla contabilità armonizzata.

Alle considerazioni sopra riportate, si aggiungono anche le disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 707 e seguenti, della Legge n. 208/2015 ("Legge di stabilità 2016"), le quali hanno introdotto per gli Enti Locali, il vincolo del "Pareggio di bilancio".

Detto vincolo è determinato come differenza tra le entrate finali dei Titoli I, II, III, IV e V e le spese finali dei Titoli I, II, III. La predetta differenza deve essere, per espressa disposizione di legge, non negativa, altrimenti l'Ente sarà assoggettato alle sanzioni già precedentemente previste per lo sfioramento del vincolo del Patto di stabilità interno.

Poiché le entrate riscosse dall'Ente sono da ricondursi al Titolo I (Entrate tributarie) e al Titolo III (Entrate extratributarie), un efficientamento del processo di riscossione delle entrate genererà spazi aggiuntivi, evitando così la comminazione di sanzioni che potrebbero ledere alla continuità dell'erogazione dei servizi.

La prassi consolidata di affidamento della riscossione coattiva delle entrate al Concessionario nazionale della riscossione porta con sé inoltre possibili disavanzi latenti, che si appaleseranno in bilancio nel momento in cui l'Agente provvederà al scarico del ruolo affidatogli dall'Ente impositore.

Tenuto conto dell'entità delle sanzioni previste per il mancato rispetto del "Pareggio di bilancio finanziario", il mancato controllo e l'imprevedibilità della sorte delle posizioni attive trasmesse al

Concessionario nazionale della riscossione può condurre a conseguenze, anche finanziarie, negative per l'Ente.

A tal proposito, questa problematica tende ad aggravarsi a seguito dell'introduzione delle nuove disposizioni in materia di scarico dei ruoli i quali, in particolari situazioni, possono essere stralciati in via automatica.

Negli ultimi anni la normativa inerente la gestione e riscossione delle entrate degli Enti Locali è stata oggetto di numerosi interventi correttivi ed integrativi, per cui pare doveroso procedere ad una ricognizione delle norme susseguite.

Con il riordino della fiscalità locale, operato con il Dlgs. n. 446/1997, il Legislatore, anche in attuazione del Principio costituzionale di autonomia finanziaria di cui all'art. 119 della Costituzione, ha disciplinato modalità e limiti di esercizio dell'autonomia regolamentare dell'Ente Locale in merito alla disciplina delle entrate proprie.

Nel dettaglio, l'art. 52, commi da 1 a 4, del predetto Dlgs. n. 446/1997, individua i limiti della potestà regolamentare dell'Ente, le modalità di trasmissione degli atti regolamentari in materia di entrate tributarie al Ministero, e le modalità di controllo di quest'ultimo in merito agli atti trasmessi.

I successivi commi, nella formulazione odierna dell'articolo sopra menzionato, disciplinano le modalità di accertamento e riscossione delle entrate, ivi ricomprese quelle tributarie.

Nello specifico, il comma 5 individua il novero dei soggetti ai quali può essere affidata la gestione e riscossione delle entrate da parte dell'Ente Locale. L'analisi dettagliata di tale comma verrà operata successivamente, in sede di riscontro delle modalità di gestione del processo organizzativo di riscossione delle entrate da parte del Comune di Montepulciano.

Contestualmente alla definizione dei limiti della potestà impositiva degli Enti Locali e delle modalità di gestione delle entrate il Legislatore, con l'art. 53 del Dlgs. n. 446/1997, ha introdotto nell'ordinamento anche l'Albo dei Concessionari abilitati alla gestione e riscossione delle entrate locali, successivamente costituito con il Dm. 289/2000.

Con specifico riferimento ai Comuni, l'art. 7, comma 2, del Dl. n. 70/2011, ha introdotto numerose disposizioni in merito alla riscossione delle entrate locali, prevedendo la possibilità per gli Enti di procedere alla riscossione delle proprie entrate con 2 strumenti alternativi: il ruolo, utilizzabile esclusivamente dall'Agente nazionale della riscossione, e l'ingiunzione di pagamento "*rafforzata*" con le prerogative del ruolo in materia di riscossione coattiva previste dal Titolo II, del Dpr. n. 602/1973, in quanto compatibili.

Un'ulteriore modifica normativa all'universo delle norme in materia di gestione e riscossione delle entrate è stata apportata con il Dl. n. 193/2016, il quale, all'art. 2, comma 2, dispone che, *“a decorrere dal 1° luglio 2017, le Amministrazioni locali di cui all'art. 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del Dlgs. n. 46/1999, delle Società da esse partecipate”*.

Pertanto, dal 1° luglio 2017 gli Enti Locali possono decidere se affidare o meno al nuovo Agente nazionale della riscossione la gestione e riscossione delle entrate di loro competenza.

La Delibera con la quale verrà disposto il passaggio alla neo-costituita *“Agenzia delle Entrate Riscossione”* deve necessariamente essere di Consiglio comunale, per coerenza con quanto disposto dall'art. 52 del Dlgs. n. 446/1997. A tal proposito, è doveroso ricordare che, in materia di entrate proprie, gli Enti Locali hanno autonomia regolamentare, *“salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*.

Pertanto, la scelta di esternalizzare o meno la riscossione delle entrate di competenza dell'Ente rientra nelle competenze del Consiglio comunale.

Come si evince chiaramente dal dato letterale dell'art. 2, comma 2, del Dl. n. 193/2016, il 1° luglio 2017 non ha rappresentato la data ultima per l'adozione della Delibera consiliare per l'affidamento del *“Servizio di riscossione”* ad *“Agenzia delle Entrate Riscossione”*, ma fintanto che non verrà adottata tale Delibera l'Ente non potrà riscuotere le proprie entrate utilizzando lo strumento del ruolo, in quanto prerogativa esclusiva dell'Agente nazionale della riscossione.

Un'ulteriore *favor* del Legislatore riconosciuto alla gestione diretta delle entrate da parte degli Enti Locali è contenuto nell'art. 2-bis, del Dl. n. 193/2016, il quale impone agli Enti Locali di riscuotere spontaneamente le proprie entrate mediante Modello *“F24”* (per le sole entrate tributarie), strumenti elettronici previsti dal sistema dei pagamenti e versamento sul conto di Tesoreria dell'Ente o su conto corrente postale. E così il Legislatore, avendo presente l'elevato grado di importanza che riveste la gestione delle entrate per il mantenimento degli equilibri di bilancio dell'Ente, si sta muovendo nella direzione di riportare nelle disponibilità dirette degli Enti le somme derivanti dalla gestione delle entrate di loro competenza.

Sulla base delle premesse sopra riportate, è opportuno indagare quali possono essere i risvolti operativi derivanti dall'uscita di scena di Equitalia per gli Enti Locali.

Alla luce di quanto sopra, nel prossimo Paragrafo verranno analizzate le modalità con il cui il Comune di Montepulciano può addivenire alla gestione e riscossione delle entrate.

#### *Gli strumenti a disposizione per l'Ente Locale per la riscossione coattiva delle entrate*

A partire dall'uscita di scena di Equitalia, l'Ente Locale può:

1. reinternalizzare totalmente la gestione e la riscossione delle entrate e successivamente procedere al recupero coattivo mediante l'utilizzo dell'ingiunzione fiscale ex Rd. n. 639/2010 (gestione diretta);
2. reinternalizzare la gestione e la riscossione delle entrate e successivamente procedere al recupero coattivo mediante l'utilizzo dell'ingiunzione fiscale ex Rd. n. 639/2010, affidando a soggetti esterni l'erogazione di servizi di supporto (gestione diretta);
3. affidare la gestione e la riscossione delle entrate a Concessionari della riscossione ex art. 53 del Dlgs. n. 446/1997 (gestione in concessione a Concessionario privato);
4. affidare la gestione e la riscossione delle entrate ad "Agenzia delle Entrate Riscossione", ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Dl. n. 193/2016 (gestione in concessione all'Agente nazionale della riscossione).

Sul punto, è necessario precisare che non tutte le soluzioni hanno natura esclusiva. Infatti, in caso di affidamento della gestione e della riscossione delle entrate all'Agente nazionale (soluzione n. 4), è consolidata in dottrina la tesi secondo cui l'Ente, qualora lo ritenesse opportuno, può continuare a riscuotere coattivamente parte delle entrate di propria competenza mediante l'emissione in gestione diretta delle ingiunzioni fiscali (soluzioni nn. 1 e 2). A conforto di quanto sopra menzionato si è espressa anche l'Ifel con la Nota 14 giugno 2017.

Viceversa, nel caso di affidamento della gestione e della riscossione delle entrate ad un Concessionario privato ex art. 53 del Dlgs. n. 446/1997, si ritiene che, per le sole entrate affidate, quest'ultimo operi in regime di esclusiva, salvo il caso in cui il contratto di concessione non preveda espressamente che il Concessionario operi in esclusiva per le pratiche a lui affidate.

#### *L'organizzazione della gestione diretta della riscossione coattiva delle entrate di competenza*

La reinternalizzazione del processo di gestione e riscossione delle entrate può essere attuata secondo 3 modalità distinte:

1. gestione diretta delle entrate da parte degli Uffici dell'Ente;
2. gestione diretta delle entrate con individuazione di *partner* esterni che forniscono attività di supporto espletate interamente sulla banca-dati in dotazione all'Amministrazione;

3. costituzione di apposita Società “*in house providing*” e affidamento alla stessa della gestione e riscossione delle entrate ai sensi dell’art. 52 del Dlgs. n. 446/1997.

Per semplicità di analisi, alle prime 2 modalità di gestione delle entrate si ricollegano i principali limiti endogeni (ridotta multisetorialità, difficoltà nella “*conversione*” del personale interno, ridotta responsabilizzazione degli Uffici e difficoltà di creare centri di responsabilità economicamente misurabili) ed esogeni (limiti assunzionali), che vengono in parte contrastati dall’utilizzo di *partner* esterni in grado di fornire attività di supporto professionale all’attività dell’Ente. Inoltre, alla modalità di gestione diretta operata dagli Uffici comunali non vi sono prescrizioni particolari da parte della normativa, posto che tale modalità di gestione deve essere trattata come un qualsiasi servizio erogato direttamente dall’Ente.

Per quanto riguarda i servizi di supporto forniti da soggetti esterni, la Delibera n. 101 del 27 marzo 2019 della Corte dei conti Lombardia, ha precisato che l’esternalizzazione del servizio è vista come una scelta organizzativa e gestionale che può essere razionalmente perseguita solo ove non sia foriera di una duplicazione di spese. Inoltre, la Corte sostiene che il corrispettivo di un contratto di appalto, anche se ad alto tasso di incidenza di manodopera e salvo non si tratti di fattispecie elusiva, non configura direttamente una spesa per il personale; così, l’eventuale costo sostenuto come corrispettivo verso Enti che non sono soggettivamente riconducibili all’Amministrazione non può, neanche pro-quota e indirettamente, qualificarsi come spesa per il personale, ma, a seconda della natura dell’attività commissionata, rileva come spesa corrente o in conto capitale per beni o servizi. La Sezione chiarisce che l’esternalizzazione di un servizio deve essere attuata dall’Ente nel quadro di misure di programmazione ed organizzazione in grado di assicurare, nell’ambito della generale riduzione della spesa corrente, anche la riduzione delle spese di personale. Infatti, tale modalità organizzativa fisiologicamente deve generare una contrazione della spesa di personale, in relazione ad attività non più svolte all’interno dell’Ente. Pertanto, l’esternalizzazione è vista come una scelta organizzativa e gestionale che può essere razionalmente perseguita solo ove non sia foriera di una duplicazione di spese. Quindi, al trasporto all’esterno dei costi di produzione del servizio prima prodotto “*in house*” deve corrispondere un risparmio superiore al corrispettivo per l’*outsourcing*. Setto questo, per tali motivi l’analisi di seguito riportata verterà sulle Società cd. “*in house*”, quale strumento in grado, se correttamente gestito, di unire la flessibilità riconducibile ad un assetto societario di carattere privatistico all’economicità della gestione, financo alla possibilità di reimpiegare gli eventuali *mark up* di gestione per un miglioramento dei servizi al cittadino, il tutto sotto il diretto controllo da parte dell’Ente socio.

*Le modalità di gestione dei “servizi strumentali”, dei “servizi pubblici locali”, delle “funzioni amministrative” attualmente utilizzabili dagli Enti Locali*

L'attività di accertamento e riscossione dei Tributi locali risulta una funzione pubblica strumentale al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente, e la riscossione coattiva dei Tributi ed entrate patrimoniali, anche secondo la dottrina, rappresenta una forma diretta di “funzione amministrativa” e non un “servizio pubblico locale”.

L'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha più volte precisato, a seguito di specifiche richieste di pareri avanzati da Enti pubblici locali, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 4, del Dl. n. 112/2008, che l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei Tributi locali non è qualificabile come “servizio pubblico locale” perché finalizzata a rispondere ad esigenze e fini istituzionali dell'Ente pubblico<sup>10</sup>

Il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri riporta, nell'elaborato “*Esternalizzazione delle funzioni amministrative*”, datato 2000, che, “*per quanto riguarda il Settore degli Enti Locali, trattandosi di funzioni amministrative in senso stretto, fra le maggiori esperienze di esternalizzazione compiute ed in atto rientrano certamente quelle che si riferiscono alla materia della fiscalità locale*”.

Anche la Nota Anci-Ifel, ad oggetto “*La riscossione delle entrate degli Enti Locali dal 2011 – Approfondimenti e spunti di riflessione*”, ha chiarito che “*sul piano dottrinario si sta affermando la tesi secondo la quale l'affidamento a terzi dell'attività di cui trattasi, debba configurarsi come affidamento di una ‘funzione pubblica con delega di poteri autoritativi’, dal quale affidamento la delega dei poteri autoritativi pubblici necessari per adempiere alla funzione esternalizzata costituisce elemento essenziale e connotante*”.

Il Consiglio di Stato ha precisato che possono definirsi “*strumentali*” all'attività degli Enti Locali tutti quei servizi erogati da Società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'Ente di riferimento e con i quali la stessa Amministrazione provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali<sup>11</sup>.

Nell'ambito delle previsioni dell'art. 52 del Dlsg. n. 446/1997, tra le forme gestionali riconducibili al modello a gestione diretta cosiddetta “*sui generis*”, ovvero senza gara per terzi non controllati analogamente a quanto solitamente in uso nella gestione propriamente diretta, è ricompresa

---

10 Cfr. Parere AS 488 del 25 novembre 2008 sul Comune di Borgo a Mozzano; Parere AS 581 del 9 luglio 2009 sul Comune di Vittorio Veneto; Parere AS 828 del 16 settembre 2009 sul Comune di Massa Carrara.

11 Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza n. 3766/2009.

espressamente solo la Società *“in house”* e non anche le altre tipiche forme utilizzabili per altri servizi da parte degli Enti Locali: ovvero le Fondazioni e le Aziende speciali.

In dottrina ed in giurisprudenza l'eventualità di utilizzo delle altre formule non societarie è continuamente discussa.

#### Qualificazione del *“Servizio di gestione delle entrate”*

Come sopra illustrato, il *“Servizio di gestione delle entrate”* è qualificabile come *“funzione amministrativa”*, per il cui affidamento non si applica il Tuspl (non essendo un *“servizio pubblico locale a rilevanza economica”*) bensì comunque l'art. 7 del Dlgs. n. 36/2023 ed ovviamente il Tusp, che consente l'affidamento alle Società *“in house providing”* ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), del Tuspl.

Tra l'altro, nell'ipotesi di Azione prospettata dal *“Piano”* si tratta non di neo affidamento bensì di estensione di quello originario.

#### Le Azioni prospettate

Come in precedenza già indicato, le Azioni prospettate nel *“Piano”* sono le seguenti:

- potenziamento delle attività e dei servizi da svolgere, a cura della Società su impulso dell'Ufficio *“Tributi”* comunale, nell'ambito del Servizio *“Gestione diretta delle entrate proprie”*, con un contestuale processo di efficientamento anche procedurale e massima focalizzazione nel conseguimento di ottimizzazione dei risultati di performance organizzativa ed economico-finanziaria, secondo gli attuali standard raggiunti in contesti simili;
- verifica delle possibili occasioni di proporsi come gestore dei *“Servizi di gestione e riscossione delle entrate”* nei Comuni limitrofi della Valdichiana senese, sia attraverso lo strumento del cosiddetto *“fatturato extra-moenia”*, sia valutando l'eventuale interesse di altre Amministrazioni comunali ad affidare i servizi alla *“Montepulciano Servizi Srl”* con ingresso delle stesse nel capitale sociale della Società.

### **3. *“Servizio di costruzione e gestione degli Impianti fotovoltaici”***

Il *“Servizio di costruzione e gestione degli Impianti fotovoltaici”* è stato affidato alla Società *“in house”* con Deliberazione consiliare n. 12 del 14 febbraio 2011, ed è qualificabile come *“attività di interesse pubblico”*, esercitabile anche con il modello *“in house providing”* ai sensi dell'art. 4, comma 7, del Tusp.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> *“7. Sono altresì ammesse le partecipazioni, dirette e indirette, nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori, la realizzazione*

### Contesto normativo ed interpretativo di riferimento

Nel corso degli ultimi anni c'è stato un significativo incremento del numero degli impianti fotovoltaici installati su edifici o aree di enti pubblici, con una conseguente ottimizzazione dell'efficienza energetica. Vediamo di seguito le informazioni da conoscere e le Linee-guida dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

L'installazione di un impianto fotovoltaico può essere eseguita non solamente sugli edifici privati, ma anche su quelli pubblici tra i quali, ad esempio, scuole, centri sportivi, ospedali, parcheggi, discariche, ecc. Così facendo, vengono agevolate le fonti rinnovabili e viene garantita una maggiore efficienza energetica dell'intero edificio.

Al fine di coordinare la realizzazione di impianti fotovoltaici con la disciplina della pubblica amministrazione, l'Anac a suo tempo ha emanato le *"Linee guida per l'affidamento della realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici"*, finalizzate a fornire delle indicazioni operative che riguardano i seguenti punti:

- il ruolo degli enti locali nel mercato liberalizzato delle fonti rinnovabili;
- la realizzazione di impianti su superfici pubbliche;
- la realizzazione di impianti per il soddisfacimento del fabbisogno energetico degli enti coinvolti, con particolare riferimento all'inquadramento delle relative operazioni ai sensi del *"Codice dei Contratti pubblici"*.

In seguito alla liberalizzazione del mercato, l'attività di produzione di energia elettrica non è più riservata agli enti pubblici e non può pertanto essere soggetta a regime di privativa. Per tale motivo, l'intervento degli Enti pubblici (e di quelli locali) deve limitarsi solamente all'autorizzazione per la costruzione e all'esercizio dell'impianto.

Per incentivare l'utilizzo di energie rinnovabili, i soggetti pubblici possono concedere a terzi delle superfici di proprietà. A questo proposito, i diritti sul suolo pubblico devono essere concessi attraverso una gara pubblica finalizzata a garantire forme preventive di pubblicità, così da veicolare l'informazione presso il mercato di riferimento, a meno che non si ricorra al modello *"in house"*. Anac ha sottolineato che la gara non riguarda anche il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione dell'impianto.

L'Ente Locale può decidere di realizzare un impianto fotovoltaico per assicurare un risparmio sulla spesa energetica pubblica. La Pubblica Amministrazione, in quanto soggetto responsabile

---

*e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili"*.

dell'impianto, può scegliere di conferire a terzi la realizzazione e la conduzione. Queste ultime devono attenersi alle regole dell'evidenza pubblica. L'Anac ha chiarito che il contratto per la realizzazione di impianti fotovoltaici può essere annoverato alla categoria dei lavori.

Nel caso di specie, trattasi di costruzione (eventuale) e gestione di tali Impianti.

#### Qualificazione del "Servizio di costruzione e gestione degli Impianti fotovoltaici"

Il "Servizio di costruzione e gestione degli Impianti fotovoltaici" è soggetto agli artt. 14 e 17 del TuspI, all'art. 7 del Dlgs. n. 36/2023 (che vi rimanda) ed ovviamente il TuspI, che consente l'affidamento alle Società "in house providing" ai sensi del già citato art. 4, comma 7, del TuspI.

Tra l'altro, nell'ipotesi di Azione prospettata dal "Piano" si tratta non di neo-affidamento bensì di suo potenziamento ed estensione.

#### Le Azioni prospettate

Come sopra già illustrato, le Azioni prospettate nel "Piano" sono le seguenti:

- ipotesi di estensione degli spazi esistenti sulle proprietà immobiliari comunali da mettere a disposizione per la costruzione e gestione degli Impianti fotovoltaici, in modo da incrementare tra l'altro i ricavi societari derivanti dalla produzione di energia elettrica.

#### B) Azioni su servizi nuovi da gestire

##### **1. "Servizio di gestione della Farmacia comunale"**

Il "Piano Industriale" prevede la valutazione del Consiglio comunale sulla possibilità, opportunità e convenienza per il Comune di Montepulciano di procedere a modificare l'attuale modalità di affidamento della Farmacia comunale di Valiano (in concessione a terzi) verso l'opzione del modello "in house", affidandola direttamente alla Società "Montepulciano servizi Srl", attesa l'imminente scadenza dell'attuale affidamento al 31.12.2024.

#### Contesto normativo ed interpretativo di riferimento

La legislazione che disciplina il Settore farmaceutico ha origine remota (il Testo unico delle leggi sanitarie è del 1934) ma, per lo scopo prefissato, si prende come punto di partenza la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 – "Istituzione del Servizio sanitario nazionale", e la Legge 2 aprile 1968, n. 475 – "Norme concernenti il Servizio farmaceutico", come modificata ed integrata dalla Legge 8 novembre 1991, n. 362 – "Norme di riordino del Settore farmaceutico".

Con la riforma del 1978 il Settore farmaceutico viene istituzionalmente incorporato nel Servizio sanitario nazionale con il compito di assicurare il Servizio farmaceutico "pubblico" e la erogazione

dell'assistenza sociale farmaceutica. Con le norme di Settore (Leggi n. 475/1968 e n. 362/1991) si dà vita a un “*Sistema farmacie nazionale*”, applicabile sia alle Farmacie private che pubbliche.

Il Sistema è parte integrante del Servizio sanitario nazionale per garantire le prestazioni farmaceutiche nell'ambito ospedaliero e alla cittadinanza; per questo sono istituite Farmacie all'interno delle strutture pubbliche sanitarie e a livello territoriale, mediante la Pianta organica comunale approvata dalla Regione.

L'esercizio di ogni Farmacia territoriale è subordinato al rilascio di una autorizzazione (o concessione amministrativa) da parte della Regione e possono accedervi, sia i Comuni che i privati farmacisti che ne abbiano i requisiti.

Ogni Farmacia operante sul territorio è caratterizzata da questi 3 elementi essenziali e necessari:

- una struttura organizzativa (o impresa),
- una responsabilità tecnico-professionale (professionista laureato, iscritto all'Ordine dei Farmacisti),
- il diritto di esercizio e la conseguente attività commerciale.

Tanto sono tra loro inscindibili che il trasferimento della Farmacia, a tutti gli effetti di legge, non è valido se non avviene contestualmente il trasferimento di tutti i suoi elementi (art. 12 del Legge n. 475/1968).

Le Farmacie godono di autonomia organizzativa (come impresa) ma, svolgendo un servizio pubblico di contenuto sanitario, sono soggette alla vigilanza del Servizio sanitario nazionale.

Per effetto di norme e di Pronunzie della Corte Costituzionale sono venuti a consolidarsi alcuni Principi importanti:

- a) le Farmacie pubbliche e private sono paritetiche nell'autonomia, nella modalità operativa e nel carattere imprenditoriale della loro attività (Corte Costituzionale. Sentenza n. 388/1989);
- b) le Farmacie pubbliche operanti sul territorio hanno finalità proprie della struttura sanitaria nazionale e per questo, secondo una tesi fortemente sostenuta da molti operatori del Settore, non possono considerarsi un vero e proprio “*servizio pubblico locale*” nel senso dettato dall'art. 22, comma 1, Legge n. 142/1990, e poi ripreso nell'art. 112, comma 1, del Tuel (ora abrogato dal Tuspl e sostituito dall'art. 25 dello stesso Dlgs. n. 201/2022). Esse infatti – secondo tale tesi - assumono la natura di “*Presidio sanitario di base*” (art. 28 della Legge n. 833/1978), traggono il diritto di esercizio non dall'Ente Locale ma da una “*concessione*” o “*autorizzazione*” rilasciata dal Servizio sanitario nazionale, tramite la Regione; il Comune può solo esercitare il diritto di opzione per la loro apertura se vi è previsione nella Pianta organica.

Per queste ragioni il Comune determina autonomamente, tra quelle consentite, la scelta della forma gestionale, mentre sotto il profilo delle attività professionali esiste tra la Farmacia comunale e l'Amministrazione sanitaria un rapporto di subordinazione, poiché tra gli elementi essenziali del Sistema farmacia è indubbio che le competenze tecnico-professionali costituiscono l'attività preminente.

La gestione della distribuzione dei farmaci da parte degli Enti Locali, ed in particolare da parte dei Comuni, rappresenta un tema ormai secolare che ha trovato una prima sistemazione con il riconoscimento della *"Farmacia"* come bene patrimoniale privato, con funzioni di vigilanza e di autorizzazione a carico dello Stato.

Successivamente, con la *"Legge Giolitti"* del 1903 venne data la possibilità ai Comuni di gestire direttamente le Farmacie anche mediante la costituzione di Aziende speciali, riconoscendo loro la qualifica di servizio pubblico.

Nel corso di questi ultimi 2 decenni, tutto il Settore dei *"servizi pubblici locali"* ha subito forti modificazioni per effetto della continua evoluzione normativa, iniziata con la Legge n. 142/1990, fino al Tuel (Dlgs. n. 267/2000), e poi proseguita in occasione del recepimento delle Direttive comunitarie in materia di appalti (2014/24/UE) e in materia di concessioni (2014/23/UE). In proposito, la Legge 28 gennaio 2016, n. 11, rubricata *"Delega al Governo per l'attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei Settori dell'Acqua, dell'Energia, dei Trasporti e dei Servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*, è stata pubblicata sulla G.U. n. 23 del 29 gennaio 2016, ha poi portato all'approvazione del testo definitivo del Decreto legislativo recante il *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* (Dlgs. n. 175/2016 – detto gergalmente *"Tusp"*), in attuazione dell'art. 18 della Legge-delega n. 124/2015, mentre il Decreto legislativo da emanare in attuazione dell'art. 19 della stessa Legge-delega n. 124/2015 e denominato *"Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale"* non ha mai visto la luce per scadenza del termine ultimo di delega.

Inoltre, il Settore farmaceutico è dotato di una propria legislazione specifica, che deve quindi coordinarsi con le norme di cui al periodo precedente per verificarne le eventuali incompatibilità. Più nel dettaglio il Legislatore, fin dal lontano *"Testo unico delle leggi sanitarie"* (Rd. n. 1265 del 27 luglio 1934), consentiva, per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, solo l'attività individuale; l'unico possibile titolare era una persona fisica, o meglio un Professionista laureato ed abilitato

all'attività. Anche il successivo intervento legislativo, ad opera della Legge n. 475/1968, ha confermato la struttura esclusivamente personalistica dell'attività di gestione della Farmacia.

Tuttavia, considerato il potenziamento dell'attività delle Farmacie e la necessità di capitali sempre più consistenti, la semplice attività professionale andava assumendo connotati sempre più imprenditoriali. Anche per il Legislatore la Farmacia cominciava ad assumere un sempre più rilevante aspetto patrimoniale, seppur non separato dall'elemento personalistico.

Con la Legge n. 362/1991 il Settore farmaceutico è stato completamente riordinato, introducendo per la prima volta in maniera organica l'ipotesi della gestione in forma societaria dell'attività di Farmacia. In proposito, l'art. 7 della sopracitata Legge n. 362/1991 prevede che *“la titolarità dell'esercizio della Farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, a Società di persone ed a Società cooperative a responsabilità limitata”*.

Profondamente articolato è poi l'assetto strutturale e organizzativo che il Legislatore ha riservato per la modalità di gestione in forma societaria delle Farmacie comunali. Difatti, l'art. 9 della Legge n. 475/1968, come modificato dall'art. 10 della Legge n. 362/1991, prevede che *“le Farmacie di cui sono titolari i Comuni possono essere gestite, ai sensi della Legge n. 142/90 nelle seguenti forme: a) in economia; b) a mezzo di Azienda speciale; c) a mezzo di Consorzi tra Comuni per la gestione delle Farmacie di cui sono unici titolari; d) a mezzo di Società di capitali costituite tra il Comune e i Farmacisti che, al momento della costituzione della Società, prestino servizio presso Farmacie di cui il Comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della Società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il Comune e gli anzidetti Farmacisti”*.

La qualificazione giuridica dell'attività di Farmacia comunale è di fatto controversa, in quanto considerata una modalità di gestione di un pubblico esercizio *“in nome e per conto”* del Sistema sanitario nazionale. Come già segnalato sopra, le Farmacie comunali assumerebbero la natura di *“Presidio sanitario di base”*, il cui diritto di esercizio spetta al Comune in virtù di una concessione o autorizzazione rilasciata dal Servizio sanitario nazionale, tramite la Regione.

Dall'altra parte, è pur vero che la giurisprudenza del Consiglio di Stato (vedi, tra le altre: Consiglio di Stato, Sentenza n. 637/2007 – Consiglio di Stato, Sentenza n. 2110/2006 – Tar Lombardia, Sentenza n. 3567/2009 – Consiglio di Stato, Sentenza n. 7336/2010 - Consiglio di Stato, Sentenza n. 5587/2014) e della Corte dei conti (Corte dei conti Lombardia, Parere n. 657/2011 e n. 489/2011 – Corte dei conti, Sezione Autonomie, Deliberazione n. 18/2015) non hanno esitato a riconoscere il Servizio farmaceutico comunale quale *“servizio pubblico essenziale, a carattere locale e a*

*tendenziale rilevanza economica*” e pertanto gestibile secondo le forme di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, previste nel nostro ordinamento.

Pertanto, leggendo letteralmente l’art. 9 della Legge n. 475/68, le forme di gestione che il Comune potrebbe utilizzare per la gestione del Servizio *“Farmacia comunale”* sarebbero le seguenti:

- la gestione in economia;
- l’Azienda speciale;
- il Consorzio tra Comuni;
- la Società di capitali con i Farmacisti che, al momento della costituzione della Società, prestino servizio presso Farmacie di cui il Comune abbia la titolarità.

In realtà, il riferimento espresso alla Legge n. 142/90 contenuto nell’art. 9 rende necessario adeguare ed aggiornare il dettato normativo all’evoluzione che la stessa Legge n. 142/90 ha subito, sino ad arrivare agli attuali artt. 112 e 113 del Tuel, come del resto indicato chiaramente dal Tar Campania con la Sentenza n. 14697/2008.

In conseguenza di tutto ciò, e tenuto conto dell’evoluzione normativa che si è succeduta nel tempo sulla materia, come sopra meglio approfondita, è possibile affermare che le Farmacie comunali possono essere gestite, oltre che secondo le modalità di cui all’art. 9, comma 1, lett. d), della Legge n. 475/1968, anche da Società di capitali a proprietà pubblica totalitaria, oppure mediante Società mista con socio privato individuato con gara pubblica (senza la predeterminazione legale dei soci, Farmacisti dipendenti) o che possa essere affidata in concessione a terzi previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica. Infatti, il Tar Campania, non solo riconosce la successione evolutiva delle norme – art. 9 della Legge n. 475/1968, art. 12 della Legge n. 498/1992 [sulle Società miste a maggioranza privata] poi abrogata dall’art. 274, comma 1, lett. w), del Dlgs. n. 267/00 e reintrodotta dall’art. 116 dello stesso Tuel, l’art. 22 della Legge n. 142/1990, l’art. 113 del Dlgs. n. 267/2000 – ma, addirittura afferma che *“in sostanza, l’esercizio dell’attività di assistenza farmaceutica rappresenta un cardine della materia del diritto alla salute, garantito ed assicurato dallo Stato e dalle Regioni ed al quale i Comuni concorrono allorché intendono esercitare il diritto di prelazione, ossia la facoltà loro riconosciuta di gestire le farmacie comunali, attraverso lo strumento giuridico-organizzativo ritenuto più idoneo allo scopo”*, legittimando infatti per alcuni Enti Locali, con la Pronuncia n. 167/2008, *“l’operazione di gestione integrata delle Farmacie comunali attraverso l’istituzione di un Ente consortile”*.

In conclusione, quindi, le modalità di gestione del Servizio *“Farmacia comunale”* devono essere sì ritratte dall’art. 9 della legge n. 475/68, ma al contempo tenendo conto dell’evoluzione normativa

che ha interessato l'art. 22 della Legge n. 142/90, espressamente richiamato dallo stesso art. 9, ovvero:

- gestione in economia;
- Azienda speciale;
- Consorzio tra Comuni;
- Società di capitali con i farmacisti che, al momento della costituzione della Società, prestino servizio presso Farmacie di cui il Comune abbia la titolarità;
- Società di capitali senza i Farmacisti ma con privati scelti con procedure ad evidenza pubblica;
- Società totalmente pubbliche, cosiddette “*in-house providing*”;
- Soggetti terzi concessionari scelti con gara.

#### Qualificazione del “Servizio di Farmacia comunale”

Il “*Servizio di Farmacia comunale*” è qualificabile come “*servizio pubblico locale a rilevanza economica*”<sup>13</sup>, e quindi soggetto agli artt. 14 e 17 del Tuspl, all'art. 7 del Dlgs. n. 36/2023 (che vi rimanda) ed ovviamente il Tusp, che consente l'affidamento alle Società “*in house providing*” ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), del Tusp (“Sieg”).

Tra l'altro, nell'ipotesi di Azione prospettata dal “*Piano*” si tratta non di neo-affidamento bensì di suo potenziamento ed estensione

#### Le Azioni prospettate

Confermando quanto già prima indicato, le Azioni prospettate nel “*Piano*” sono le seguenti:

- verifica delle opportunità esistenti nel Settore delle Farmacie (inizialmente quella di Valiano), sia in ambito comunale che sovracomunale, atteso il loro doppio ruolo positivo giocato a diretto vantaggio della Cittadinanza, ovvero, fornitura di servizi ad alto impatto sociale e socio-sanitario, e generazione di un risultato economico di gestione per le casse comunali solitamente positivo;

#### **2. “Servizio di gestione dei bagni pubblici comunali”:**

Il “*Piano Industriale*” prevede la valutazione del Consiglio comunale sulla possibilità, opportunità e convenienza per il Comune di Montepulciano di procedere ad esternalizzare alla Società anche la gestione dei “*Bagni pubblici comunali*”, attualmente in economia con intervento di servizi esterni per le pulizie.

#### Contesto normativo ed interpretativo di riferimento

---

<sup>13</sup> Confermato anche nel “*Manuale Utente*” del Portale Anac “*Trasparenza SPL*”.

Il “*Servizio di gestione dei bagni pubblici comunali*” è un servizio pubblico che rientra tra i “*servizi pubblici locali a rilevanza economica*” se erogato previo pagamento di apposita tariffa da parte dell’utente, e quindi soggetto alle disposizioni del Tuspl (Dlgs. n. 201/2022). E’ anche ricompreso nell’elenco dei cosiddetti “*servizi pubblici locali a domanda individuale*” di cui al Dm. Interno 31 dicembre 1983.

#### Qualificazione del “*Servizio di gestione dei bagni pubblici comunali*”

Per quanto sopra, il “*Servizio di gestione dei bagni pubblici comunali a pagamento*” si configura come “*servizio pubblico locale a rilevanza economica*”, applicandosi di conseguenza gli artt. 14 e 17 del Tuspl, oltrechè l’art. 7 del Dlgs. n. 36/2023 (che vi rimanda) ed ovviamente il Tusp, che consente l’affidamento alle Società “*in house providing*” ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. a), del Tusp (“*Sieg*”). Tra l’altro, nell’ipotesi di Azione prospettata dal “*Piano*” si tratterebbe di un nuovo affidamento, atteso che sinora gli stessi sono gestiti in via diretta dall’Ente con l’ausilio di service esterni per le pulizie.

#### Le Azioni prospettate

Come sopra già illustrato, le Azioni prospettate nel “*Piano*” sono le seguenti:

- verifica della possibilità di affidare alla Società anche la gestione efficiente dei bagni pubblici comunali, in modo da adeguare i servizi igienici destinati a popolazione e turisti al livello di decoro ritenuto indispensabile per la Città ed ai crescenti flussi di visitatori presenti in Città.

#### **Precisazione in materia di personale proprio della Società**

Lo sviluppo dei *business* societari, come già richiamato nella Nota 1 di questo Documento, in linea teorica, di principio e normativa, potrebbe essere realizzato, oltre che ricorrendo al personale “*imprestato*” dal Comune ed ai servizi di terzi, anche iniziando a costituire un nucleo di personale proprio, atteso che dal 2014 le Società “*in house*” non sono chiamate ad applicare le stesse norme contenenti vincoli di finanza pubblica in materia di personale, e neppure di concorrere ai vincoli che invece persistono per gli Enti Locali. Infatti, le politiche assunzionali delle Società a controllo pubblico rispondono solo e soltanto alle decisioni autorizzatorie dell’Ente Locale controllante, che ha il compito di delinearle con le già citate “*linee di indirizzo*” ex art. 19, commi 5-7, del Tusp, il quale richiama le Società al rispetto del principio di contenimento della spesa di funzionamento, compresa quella di personale (“*Le Amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle*

*assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'art. 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera").<sup>14</sup>*

Anzi, ed invero, è facilmente sostenibile che l'assunzione in proprio di personale da parte della Società (compreso se del caso anche di quelli attualmente in forza al Comune ma dedicati completamente alle attività svolte dalla Società, ovviamente con le salvaguardie e le garanzie che la legge e la prassi pluriennale riconoscono come attivabili a favore dei singoli) consentirebbe al Comune di Montepulciano di liberare propri spazi assunzionali in termini di capacità di spesa all'interno dei propri "vincoli di finanza pubblica"<sup>15</sup>, poiché giusto l'attuale fattispecie regolatoria utilizzata nei rapporti di impiego di personale tra Comune e Società portano l'Ente Locale a dover conteggiare nella propria "spesa di personale" da confrontare con i sopra citati "vincoli di finanza pubblica in materia di personale" anche la spesa sostenuta per i dipendenti dedicati alla Società, compresa anche la parte ad esso rimborsata da "Montepulciano Servizi Srl". Cosa che non avverrebbe facendo transitare anche formalmente l'assunzione ed il "cedolino" dal Comune alla Società<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> "1. Salvo quanto previsto dal presente Decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del Capo I, Titolo II, del Libro V del Codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi. 2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto art. 35, comma 3, del Decreto legislativo n. 165 del 2001. 3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli artt. 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 4. Salvo quanto previsto dall'art. 2126 del Codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale. 5. Le Amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'art. 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. 6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello. 7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'art. 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".

<sup>15</sup> Solo per memoria, rappresentati, rispettivamente, dall'art. 1, comma 557-bis, della Legge n. 296/2006 e dall'art. 2, comma 1, lett. a), del Decreto interministeriale 17 marzo 2020, attuativo dell'art. 33, comma 2, del Dl. n. 34 del 2019.

<sup>16</sup> Tra le altre, la Sezione regionale di controllo per la Liguria, con Deliberazione n. 84/2021, ha evidenziato che le spese relative al trattamento fondamentale ed accessorio del personale di un Ente Locale (inteso anche come personale formalmente dipendente dello stesso anche se destinati a svolgere il lavoro presso soggetti pubblici e privati sotto il controllo dello stesso Ente) non sono escluse dall'applicazione delle norme che pongono limiti e vincoli in materia di spesa di personale e di nuove assunzioni di personale, sebbene finanziate con il contributo di una Società "in house" dello stesso Ente. Sono infatti considerate spese di personale e sono conseguentemente sottoposte ad entrambi i limiti

Detto in altre parole, la Società non ha vincoli assunzionali e quindi ha spazi per sviluppare i business affidatili dal Comune, e l'eventuale passaggio delle n. 4 figure "comunalì" che attualmente operano all'interno della Società porterebbe anche l'Ente stesso a liberare propri spazi se del caso di utilizzare al meglio<sup>17</sup>.

## **Le Azioni nel dettaglio e il loro prevedibile impatto sulla gestione societaria e sulla traiettoria del raggiungimento dell'obiettivo di superamento del milione di Euro di "fatturato" medio triennale**

Fatto salvo quanto sinora illustrato, andiamo nel dettaglio delle Azioni del "Piano Industriale", presentando anche i relativi riflessi sui dati della gestione societaria e sulla traiettoria del raggiungimento dell'obiettivo di superamento del milione di Euro di "fatturato", come richiesto dalla normativa.

### A) Azioni su servizi già in gestione:

#### **1. "Servizio di sosta a pagamento"**

- valutazione dell'ipotesi di incremento delle tariffe applicate agli stalli, in linea con altre realtà cittadine similari, garantendo un innalzamento dei ricavi di gestione;

---

di finanza pubblica anche quelle sostenute "per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente". Per la Sezione, l'assoggettamento a limitazione anche di tali specifiche voci di spesa si pone in linea con l'ottica consolidata e sostanziale (tra le altre, Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 8/2011/SezAut/Qmig), con cui il Legislatore mostra di considerare le esigenze di controllo e riduzione degli oneri di personale degli Enti Locali e degli Organismi ad essi strettamente collegati. La norma di legge quindi porta come conseguenza che, ai fini della verifica del rispetto da parte di un Ente dei limiti finanziari in oggetto, sono conteggiate anche le spese relative a dipendenti comunali assegnati presso Organismi anche societari in qualche modo riconducibili all'Ente stesso, e ciò a prescindere da quale di tali soggetti effettivamente sopporta sul proprio bilancio i relativi oneri economici. Nel conteggio da effettuare sul rispetto dei vincoli di spesa rientrano così anche le spese di personale riferite a quel personale in regime ordinario di dipendenza funzionale ed organizzativa dell'Ente di appartenenza, indipendentemente dalla eventuale circostanza che il relativo peso economico sia assunto da Organismi dell'Ente stesso. Le spese di personale sostenute dagli Enti che hanno disposto l'affidamento "in house" di propri servizi non possono essere escluse dall'applicazione dell'art. 1, commi 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006 e dell'art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, anche nel caso in cui l'incidenza delle spese stesse sui propri bilanci sia in qualche modo compensata da contributi destinati alla loro copertura e provenienti dalla Società "in house", posto che questa rientra a tutti gli effetti nella nozione di organismo "facente capo" agli Enti medesimi. E così, per escludere tali spese dal computo sarebbe necessario che il personale comunale pagato ancora dal Comune ma impiegato nella Società "in house" fosse assunto dalla Società. Ricordando che poi la spesa di personale della Società non sarebbe soggetto ai citati vincoli, bensì solo al principio di razionalizzazione delle "spese di funzionamento", comprese quelle del personale, ed alla "autorizzazione" (o meglio al "gradimento") dell'Ente Locale controllante attraverso le cosiddette "linee di indirizzo" di cui all'art. 19, commi 5.7, del Tusp.

<sup>17</sup> E per inciso, se ciò avvenisse entro il 31 dicembre 2024 tutto ciò potrebbe avvantaggiare l'Ente Locale, a parità di condizioni, rispetto ai prevedibili effetti prodotti sull'anno 2025 dalla riproposizione normativa del blocco parziale (al 75%) del turnover, contenuto nell'art. 110 del Ddl. "Legge di bilancio 2025".

- valutazione dell'ipotesi di incremento del numero degli stalli assegnati alla gestione societaria - come del resto indicato già nella Deliberazione di affidamento del Servizio (n. 90 del 29 dicembre 2023), ed in linea con il redigendo "Piano della mobilità" – con l'effetto di accrescere i ricavi della gestione societaria.

Motivazioni ed effetti dell'Azione prospettata

Come riportato anche appena sopra, un prima Azione potrebbe essere quella di trasformare la forma giuridica dell'attuale affidamento del "Servizio di gestione parcheggi a pagamento mediante parcometri - manutenzione e assistenza tecnica - gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento senza custodia e raccolta monete" (affidato giusta Deliberazione consiliare n. 90 del 29.12.2022) da contratto di Appalto<sup>18</sup> *in house* a contratto di Concessione<sup>19</sup> *in house*".

Tale trasformazione, con riferimento ai risultati dell'esercizio 2023, come riportato nella seguente Tabella 1, porterebbe il Comune di Montepulciano a ricavare, dall'affidamento del Servizio in oggetto, *ceteris paribus*, circa 100.000 Euro in meno (450.000 contro 550.000) rispetto all'attuale configurazione in Appalto *in house*", ma comunque circa 20.000 Euro in più rispetto alla previgente gestione in concessione a terzi (Euro 431.000), a cui sommare il fatto che eventuali differenze positive di utile di esercizio rimangono comunque a disposizione del perimetro comunale in quanto "Montepulciano Servizi Srl" è Società *in house*" comunale che tali utili potrebbe distribuire all'Ente socio.

Tabella 1- Raffronto forme contrattuali gestione parcheggi a pagamento

	Concessione a terzi <sup>20</sup>	Appalto "in house"	Concessione "in house"
Incasso lordo	601.843,09	700.000,00	700.000,00
di cui Iva	132.405,48	-	154.000,00
<b>Incasso netto Iva</b>	<b>469.437,61</b>	<b>700.000,00</b>	<b>546.000,00</b>
Corrispettivo alla ditta	37.555,01	122.500,00	95.550,00

<sup>18</sup> L'art. 2, comma 1, lett. b), Allegato I.1, del "Codice dei contratti" definisce "contratti di appalto" o "appalti pubblici": "contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi".

<sup>19</sup> L'art. 2, comma 1, lett. c), Allegato I.1, del "Codice dei contratti" definisce "contratti di concessione": "i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a pena di nullità in virtù dei quali una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo".

<sup>20</sup> Dati esercizio 2019.

Iva indetraibile per il Comune su corrispettivo alla ditta	-	26.950,00	-
<b>Guadagno effettivo per il Comune (a parità di attività richieste)</b>	<b>431.882,60</b>	<b>550.550,00</b>	<b>450.450,00</b>

La prima Azione prospettata consentirebbe comunque di portare l'attuale fatturato della Società (circa 230.000 Euro al 31.12.2023) a triplicare (circa 673.000 Euro, derivante dalla sostituzione dei circa 95.000 Euro di corrispettivo fatturato dalla Società "Montepulciano Servizi Srl" al Comune per il "Servizio Parcheggio" in versione "Appalto" con i circa 546.000 Euro dei ricavi diretti netto Iva degli incassi dal Servizio stesso in versione "Concessione").

Le altre Azioni ad oggi prevedibilmente realizzabili a perimetro inviato (senza aggiunta di nuovi soci o ricorrendo a fatturati *extra moenia* a soggetti privati e pubblici non soci nel limite del 19,9% dei ricavi), si sostanziano come di seguito:

1. incremento delle tariffe del Servizio "Parcheggi" a carico degli utenti, oltre che previsione realistica di incremento degli incassi anche a tariffe invariate (l'affidamento per l'anno 2023 è stato di soli 7 mesi);
2. incremento del numero degli stalli da gestire nel Servizio "Parcheggi" a seguito della nuova pianificazione della Mobilità cittadina.

Più nel dettaglio, considerando realisticamente applicabile un aumento tariffario agli attuali stalli (circa n. 325) di 0,5 Euro/h (+ 33% rispetto alle tariffe attuali) almeno per i 4 mesi di concentrazione turistica, e il possibile incremento degli stalli come da redigendo "Piano della mobilità cittadina" (da non meno di 50 ad un massimo di 200 maggiori unità), una stima realistica di crescita di ricavi annua corrisponde a circa 200mila Euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

Nella seguente Tabella 2, vengono riportate 2 differenti fattispecie: l'opzione 1 prevede la sola trasformazione del contratto da Appalto "in house" a Concessione "in house", mentre nell'opzione 2 si è aggiunto anche il prevedibile maggior incasso dalla "Gestione Parcheggio": + 200.000 Euro). Come si vede facilmente, il "fatturato" societario passerebbe dai circa 230.000 Euro del 2023 ad Euro 673.000 con la trasformazione della tipologia di contratto di affidamento, ed a Euro 873.000 con anche l'abbinamento dell'incremento tariffario e della ridefinizione incrementale del numero di stalli a pagamento.

Tabella 2- Ricavi previsionali - Montepulciano Servizi S.r.l.

<b>Concessione in house</b>		
<b>Ricavi previsionali - Montepulciano Servizi S.r.l.</b>		
	<b>Opzione 1*</b>	<b>Opzione 2**</b>
Ricavi gestione caratteristica (concessione Parcheggi)	546.000,00	546.000,00
Ricavi servizi di riscossione	82.000,00	82.000,00
Integrazione ricavi Parcheggi	-	200.000,00
Contributi in c/esercizio	10.000,00	10.000,00
Altri ricavi e proventi vari	35.000,00	35.000,00
<b>Totale ricavi previsionali</b>	<b>673.000,00</b>	<b>873.000,00</b>

## 2. “Servizi di gestione e riscossione delle entrate”

- potenziamento delle attività e dei servizi da svolgere, a cura della Società su impulso dell’Ufficio “Tributi” comunale, nell’ambito del Servizio “Gestione diretta delle entrate proprie”, con un contestuale processo di efficientamento anche procedurale e massima focalizzazione nel conseguimento di ottimizzazione dei risultati di *performance* organizzativa ed economico-finanziaria, secondo gli attuali standard raggiunti in contesti similari;
- verifica delle possibili occasioni di proporsi come gestore dei “Servizi di gestione e riscossione delle entrate” nei Comuni limitrofi della Valdichiana senese, sia attraverso lo strumento del cosiddetto “fatturato extra-moenia”, sia valutando l’eventuale interesse di altre Amministrazioni comunali ad affidare i servizi alla “Montepulciano Servizi Srl” con ingresso delle stesse nel capitale sociale della Società.

### Motivazioni ed effetti dell’Azione prospettata

Attesa l’esperienza ed il *know how* già acquisito e dimostrato dagli Uffici della Società a servizio dell’Ufficio “Tributi” comunale nell’ambito del Servizio “Gestione diretta delle entrate proprie”, si precisa che l’eventuale auspicata decisione di procedere con l’affidamento completo delle attività tipiche ordinarie e straordinari allo staff della “Montepulciano Servizi Srl” – rappresentando così di fatto e di diritto il cosiddetto “affidamento della gestione globale” del Servizio – consentirebbe di raggiungere una serie di vantaggi aggiuntivi rispetto alla già positiva situazione attuale (come testimoniata dalla citata “Revisione periodica delle partecipazioni” di dicembre 2023), tra i quali ci permettiamo di segnalare:

1. il miglioramento delle *performance* di riscossione, sia della parte spontanea che di quella coattiva, grazie all'utilizzo ed alla messa a regime delle nuove metodologie e delle innovazioni di processo espresse negli ultimissimi anni dalla ricerca applicata di Settore, rafforzate anche dalle recenti novità legislative (tra le altre, la "*Riforma fiscale*"). Per inciso, già a partire dal 2025 e soprattutto nel biennio 2026-2027, questo intervento si stima potrebbe portare maggiori entrate nelle casse comunali e contemporanea riduzione dell'impatto sulla spesa corrente del "*Fondo crediti di dubbia esigibilità*", liberando così risorse, sia sulle entrate che sulle spese. Il tutto senza creare imbarazzi all'Amministrazione comunale nel rapporto con i propri contribuenti perché basato sull'efficientamento degli Uffici e non sul mero recupero dell'evasione fiscale. E lavorando anche sulla velocizzazione dei processi di accertamento e di liquidazione delle entrate (tributarie e non) nella loro componente di competenza annua (in questo caso, prima della eventuale successiva riscossione coattiva), si potrebbe portare l'Ente a gestire in modi e tempi lineari le proprie entrate, stabilizzando verso l'alto il flusso di incassi oltrechè riducendo strutturalmente ed a regime l'impatto negativo sulla spesa corrente del cosiddetto "*Fcde*" già sopra citato. E per la Società, l'accelerazione dei lavori sulla crescita dell'efficienza gestionale determinerebbe un incremento di ricavi da contratto di servizio stimabile in almeno 200.000 Euro medi annui per i prossimi 3 anni, collegati e misurati comunque ai maggiori incassi pervenuti nelle casse comunali. Per quanto invece attiene le attività da svolgere sulla riscossione coattiva, le prima accennate innovazioni di processo introducibili a cura della Società darebbero una spinta alla percentuale di recupero, che se su base Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) non supera di molto il 6% su base nazionale, nel caso del Comune di Montepulciano potrebbe arrivare ad un più ragionevole ed equo 18-20%, e financo a toccare il livello del 25-30%, con abbattimento della massa di residui attivi collocata nel bilancio dell'Ente ed il conseguente miglioramento della liquidità nelle casse comunali, con l'effetto ulteriore dell'aumento dei ricavi della Società correlati a maggiori e migliori servizi e attività svolte a favore del Comune (una prima stima molto approssimata è pari a circa 50.000 Euro annui per i primi 3 anni, alle condizioni similari attualmente in uso sul mercato delle gestioni "*in house*");
2. l'ottimizzazione degli aspetti procedurali, sia a carattere amministrativo che tributario, nei rapporti di funzione e di servizio tra Comune e Società, con gli Uffici comunali più focalizzati sugli aspetti di indirizzo e di controllo sulla Società, atteso che la titolarità del Servizio rimane in capo all'Ente Locale.

In termini procedurali, l'attuazione dei proposti interventi richiederebbe una necessaria autorizzazione consiliare con la quale disporre il passaggio della (attuale) modalità di gestione del Servizio da appalto (*sui generis*, atteso il fatto che, come in precedente illustrato, trattasi propriamente di una "*funzione amministrativa*" piuttosto che di un "*servizio pubblico locale*" o di un "*servizio strumentale*") a concessione (*idem sui generis* per le stesse motivazioni), trasferendo la gestione di tutto il servizio/funzione tranne la titolarità e le prerogative di direzione e controllo, sempre e comunque in capo agli Uffici dell'Ente, secondo il conosciuto strumento del citato "*in house providing*". In conseguenza di ciò, con l'autorizzazione consiliare anche i compiti/prerogative delle firme sugli atti da rilasciare spetterebbero alla Società, che potrebbe assumerseli in proprio (inteso come, con proprio personale<sup>21</sup>) o al massimo ricorrendo all'ausilio (consigliabile solo temporaneo e non a titolo pluriennale) di terzi qualificati ed abilitati. E per dirla tutta, questa modifica da appalto "*sui generis*" a concessione "*sui generis*" consiglierebbe di costituire un proprio nucleo di risorse umane formalmente proprio, sia con assunzione dirette sia con le strumento del "*comando*". Cosa questa che parrebbe già sostenibile anche dal punto di vista economico e finanziario, sia dai bilanci societari proiettati (vedi di seguito e vedi gli allegati), e di conseguenza anche da quello comunale e da quello "*consolidato*" del "*Gap*"), atteso che la parte dei circa 156.000 Euro di spesa di personale che il Comune sostiene per le 4 risorse dedicate alla Società non rimborsate dalla stessa (circa 120.000 Euro) non sposterebbero le considerazioni riportate in conclusione di questo Documento. Ovviamente, il rafforzamento della missione della Società nell'esecuzione del "*Servizio di gestione e riscossione delle entrate*" nella versione "*gestione globale*" farebbe costruire a Montepulciano un *hub di specializzazione*, potenzialmente da proporre anche agli altri territori limitrofi, con vantaggi per tutti i soggetti coinvolti, così come per la crescita del fatturato della "*Montepulciano Servizi Srl*". Nella Tabella 3 di seguito riportata, le 2 diverse fattispecie riguardano: l'opzione 1 la situazione derivante dagli effetti attesi delle Azioni del punto 1 ("*Sosta a pagamento*"), mentre l'opzione 2 contiene in via aggiuntiva l'impatto dell'estensione delle attività di riscossione (+ 150.000,00), che porterebbero il "*fatturato*" societario ad Euro 1.023.000,00.

---

<sup>21</sup> Nella pratica, ciò significa che, trasferito il "*Servizio di gestione e riscossione delle entrate*", la titolarità della gestione (non la titolarità, che ovviamente rimane in capo al Comune) della funzione determina che con procura la Società "*in house*" unico affida ad un dipendente qualificato ed abilitato il ruolo di "*Funzionario responsabile del tributo*".

Tabella 3- Ricavi previsionali - Montepulciano Servizi S.r.l.

<b>Concessione in house</b>		
<b>Ricavi previsionali - Montepulciano Servizi S.r.l.</b>		
	<b>Opzione 1*</b>	<b>Opzione 2**</b>
Ricavi gestione caratteristica (concessione Parcheggi)	546.000,00	546.000,00
Ricavi servizi di riscossione	82.000,00	82.000,00
Integrazione ricavi Parcheggi	200.000,00	200.000,00
Integrazione ricavi per gestione riscossione	-	150.000,00
Contributi in c/esercizio	10.000,00	10.000,00
Altri ricavi e proventi vari	35.000,00	35.000,00
<b>Totale ricavi previsionali</b>	<b>873.000,00</b>	<b>1.023.000,00</b>

### 3. "Servizio di costruzione e gestione degli Impianti fotovoltaici"

- ipotesi di estensione degli spazi esistenti sulle proprietà immobiliari comunali da mettere a disposizione per la costruzione e gestione degli Impianti fotovoltaici, in modo da incrementare tra l'altro i ricavi societari derivanti dalla produzione di energia elettrica.

#### Motivazioni ed effetti dell'Azione prospettata

Si ipotizza che l'Amministrazione comunale autorizza la costruzione e la messa in funzione da parte della Società "in house" di n. 3 nuovi Impianti fotovoltaici sussistenti su proprietà comunali, di potenza di circa 99 kwatt ciascuno, con investimento a carico della Società (utilizzando la contrattualistica attuale che consente di trasformare la spesa d'investimenti in canoni annui di durata decennale, stimati ad oggi in circa 10.000 Euro annui). E vista l'esigenza di operare nel breve una specifica manutenzione su uno dei 2 Impianti attivi per renderlo capace di reincrementare sensibilmente la produzione come accaduto nel recente passato), è stato inserito nel Pef allegato anche una voce di ammortamento del relativo intervento. Nella sostanza, è stimabile che i 35.000 Euro del 2023 crescano di circa Euro 90.000 nel 2025 e di Euro 100.000 annui per il biennio 2026 e 2027, portando i ricavi attesi del "Servizio" a circa 125.000 nel 2025 ed a 135.000 nel 2026.

Nella Tabella 4 che segue, l'incremento di ricavi attesi dell'estensione delle superfici destinate alla produzione di energia elettrica da Impianti fotovoltaici porterebbe il "fatturato" societario ad Euro 1.103.000 nel 2025 e ad Euro 1.113.000 per ciascuno degli anni 2026-2027.

Tabella 4- Ricavi previsionali - Montepulciano Servizi S.r.l.

<b>Concessione in house</b>		
<b>Ricavi previsionali - Montepulciano Servizi S.r.l.</b>		
	<b>Opzione 1*</b>	<b>Opzione 2**</b>
Ricavi gestione caratteristica (concessione Parcheggi)	546.000,00	546.000,00
Ricavi servizi di riscossione	82.000,00	82.000,00
Integrazione ricavi Parcheggi	200.000,00	200.000,00
Integrazione ricavi per gestione riscossione	150.000,00	150.000,00
Contributi in c/esercizio	10.000,00	10.000,00
Altri ricavi e proventi vari	35.000,00	115.000,00
<b>Totale ricavi previsionali</b>	<b>1.023.000,00</b>	<b>1.103.000,00</b>

B) Azioni su servizi nuovi da gestire

**1. "Servizio di gestione della Farmacia comunale"**

- verifica delle opportunità esistenti nel Settore delle Farmacie (inizialmente quella di Valiano), sia in ambito comunale che sovracomunale, atteso il loro doppio ruolo positivo giocato a diretto vantaggio della Cittadinanza, ovvero, fornitura di servizi ad alto impatto sociale e socio-sanitario, e generazione di un risultato economico di gestione per le casse comunali solitamente positivo.

Motivazioni ed effetti dell'Azione prospettata

Mantenendo i dati riportati nei bilanci di esercizio che sono state messi a disposizione per il quinquennio 2019-2023, e quindi senza alcun prevedibile incremento di ricavi, dalla Tabella 4 risulta che l'apporto di maggior volume di affari che la "Farmacia" apporterebbe alla Società sarebbe di circa 235.000 Euro, innalzando il "fatturato" atteso fino ad Euro 1.338.000,00, tra l'altro consolidabile anche nel biennio successivo.

Tabella 4- Ricavi previsionali - Montepulciano Servizi S.r.l.

<b>Concessione in house</b>		
<b>Ricavi previsionali - Montepulciano Servizi S.r.l.</b>		
	<b>Opzione 1*</b>	<b>Opzione 2**</b>

Ricavi gestione caratteristica (concessione Parcheggi)	546.000,00	546.000,00
Ricavi servizi di riscossione	82.000,00	82.000,00
Integrazione ricavi Parcheggi	200.000,00	200.000,00
Integrazione ricavi per gestione riscossione	150.000,00	150.000,00
Contributi in c/esercizio	10.000,00	10.000,00
Altri ricavi e proventi vari	115.000,00	115.000,00
Ricavi Farmacia	-	235.000,00
<b>Totale ricavi previsionali</b>	<b>1.103.000,00</b>	<b>1.338.000,00</b>

## 2. "Servizio di gestione dei bagni pubblici comunali":

- verifica della possibilità di affidare alla Società anche la gestione efficiente dei bagni pubblici comunali, in modo da adeguare i servizi igienici destinati a popolazione e turisti al livello di decoro ritenuto indispensabile per la Città ed ai crescenti flussi di visitatori presenti in Città.

### Motivazioni ed effetti dell'Azione prospettata

Facendo una previsione realistica basata su una tariffa di livello iniziale (pari a 0,5 Euro ad ingresso), è prudentemente stimabile (in questo momento, senza alcuna ulteriore apertura di punti di accesso) un introito di circa 150.000 Euro nel 2025, incrementale a circa 200.000 Euro nel 2026 ed a circa 250.000 Euro nel 2027, a cui dovrebbe corrispondere un costo di esercizio, rispettivamente, di circa 50.000 Euro nel 2025, 60.000 nel 2026, e 70.000 nel 2027 (attualmente il Comune spende circa 20.000 annui per i servizi di pulizia).

In conseguenza di tutto ciò, dalla Tabella 5 si ritrae che il sopra previsto maggior volume di affari a vantaggio della Società porterebbe il "fatturato" atteso fino ad Euro 1.488.000,00 nel 2025, 1.538.000 nel 2026, e 1.588.000 nel 2027.

Tabella 5- Ricavi previsionali - Montepulciano Servizi S.r.l.

<b>Concessione in house</b>		
<b>Ricavi previsionali - Montepulciano Servizi S.r.l.</b>		
	<b>Opzione 1*</b>	<b>Opzione 2**</b>
Ricavi gestione caratteristica (concessione Parcheggi)	546.000,00	546.000,00
Ricavi servizi di riscossione	82.000,00	82.000,00

Integrazione ricavi Parcheggi	200.000,00	200.000,00
Integrazione ricavi per gestione riscossione	150.000,00	150.000,00
Contributi in c/esercizio	10.000,00	10.000,00
Altri ricavi e proventi vari	115.000,00	115.000,00
Ricavi Farmacia	235.000,00	235.000,00
Ricavi gestione Bagni pubblici	-	150.000,00
<b>Totale ricavi previsionali</b>	<b>1.338.000,00</b>	<b>1.488.000,00</b>

### **Considerazioni finali in ottica di “Gruppo pubblico locale”**

Le ipotesi alla base del “Piano Industriale 2025-2027”, come delineato in precedenza, riguardano un’ottica di crescita del fatturato utilizzando 2 *drivers*, rappresentati da interventi a perimetro societario invariato (senza altri soci pubblici) e da interventi basati invece sullo svolgimento di attività anche su delega di altre Amministrazioni comunali (nuovi soci della Società).

In termini invece di proiezioni numeriche e valoriali (riportate così anche nei Prospetti che seguono ed in quelli allegati costituenti il “Piano Industriale 2025-2027” di cui questa Relazione ne rappresenta il necessario e naturale accompagnamento), si è preferito concentrarsi solo e soltanto sulle Azioni realizzabili “a perimetro attuale” (quindi, con solo il Comune di Montepulciano come socio).

Tuttavia, pare a chi scrive fondamentale investire del tempo sulla verifica delle potenzialità delle ipotesi di consolidamento e di sviluppo del “Servizio di gestione e riscossione delle entrate” e del “Servizio di sosta a pagamento” (potenzialmente in futuro anche per “Servizio farmaceutico”) in altre territori, atteso che la salita strutturale del fatturato e dei ricavi della Società sarebbe oggettivamente più rapida e vantaggiosa avendo da gestire servizi caratterizzati dal rapporto diretto e giuridicamente proprio con l’utenza, visto che il modello del cosiddetto “appalto ‘in house’” (al di là degli evidenti vantaggi fiscali per l’Ente Locale) scarica la quasi totalità degli effetti dei successi economici e finanziari direttamente nelle casse comunali e non anche invece sul bilancio societario. E per essere ancora più chiari, se sotto l’aspetto complessivo ed aggregato del “Gruppo Amministrazione pubblica” questo binomio è salvaguardato (si analizzano gli effetti sul bilancio comunale insieme ed assommata a quelli sul bilancio societario), sotto l’aspetto del requisito del

fatturato minimo della Società è prevalentemente al bilancio della stessa che si deve prestare attenzione per raggiungere l'obiettivo medio triennale.

In sintesi, dall'esame progressivo delle Tabelle di questo Documento risulta come l'insieme delle Azioni prospettate nel "*Piano Industriale*" porterebbe a superare sin dal prossimo esercizio e stabilmente per almeno l'intero triennio di riferimento 2025-2027 il requisito del milione di Euro di "*fatturato*". Ed addirittura l'eventuale conferimento del "*Servizio di Farmacia comunale*" alla "*Montepulciano Servizi Srl*" e i possibili ulteriori maggiori ricavi ritraibili, rispetto a queste previsioni altamente prudenziali, sia dalla stessa "*Farmacia*" che dalla "*Sosta a pagamento*" e dal "*Fotovoltaico*" e dai "*Bagni pubblici*", consentirebbero potenzialmente di (ri)valutare la scelta del passaggio da Appalto a Concessione per quanto attiene alla "*Sosta a pagamento*".

In termini di impatto delle Azioni succitate sul bilancio del "*Gap*" (Comune + Società), si segnala che alla minore entrata comunale per circa 100.000 Euro derivante dal passaggio da appalto a concessione per il "*Servizio di gestione della sosta a pagamento*" corrisponderebbe comunque un utile netto di impresa (distribuibile al Comune socio) di oltre 230.000 Euro (per i netto di oltre 160.000 Euro), che compenserebbe una quasi completamente il maggior onere previsto a carico del Comune per l'estensione dell'affidamento "*in house*" del "*Servizio di gestione e riscossione delle entrate*" (previsti 150.000 annui di spesa in più), i cui effetti positivi sarebbe però ritraibili sull'innalzamento delle percentuali di incasso (miglioramento della liquidità di cassa comunale) e sull'abbattimento dell'attuale livello di accantonamento al "*Fondo crediti di dubbia esigibilità*".

Atteso quanto sopra delineato, l'Organo amministrativo della Società ribadisce completa disponibilità a verificare nel dettaglio ed in termini numerici e valoriali con l'Amministrazione comunale e i propri Uffici le ipotesi di consolidamento e di sviluppo delineate, nel reciproco interesse e di quello supremo della Cittadinanza e della Collettività amministrata, se nel caso poi da argomentare e documentare pienamente ed esaustivamente.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

Montepulciano, il

Amministratore Unico  
*alessandro fracassi*

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL “PIANO  
INDUSTRIALE 2025-2027” CONTENENTE IL “PIANO DI  
SVILUPPO PLURIENNALE” DELLA SOCIETA’  
“MONTEPULCIANO SERVIZI SRL” ELABORATO PER  
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTEPULCIANO IN  
ATTUAZIONE DELLE SPECIFICHE LINEE DI INDIRIZZO E DEL  
“CONTROLLO ANALOGO”**

**Dicembre 2024**

## Premessa

Con le Elezioni amministrative dello scorso giugno 2024, i Cittadini del Comune di Montepulciano hanno eletto una nuova Amministrazione comunale. Alla luce di ciò, l'Organo amministrativo della Società *"Montepulciano Servizi Srl"*, Società *"in house providing"* a socio unico il Comune di Montepulciano intende presentare agli Amministratori in carica un *"Piano di sviluppo pluriennale"*, con l'obiettivo di efficientare maggiormente la Società ed il suo rapporto di servizio e di *"controllo analogo"* con il socio unico, ed altresì di portare definitivamente a conclusione la criticità da tempo evidenziata (in particolare, in occasione dell'approvazione consiliare della *"Deliberazione di Revisione ordinaria delle partecipazioni"* prevista dall'art. 20 del Dlgs. n. 175/2016 - Tusp) in merito al mantenimento o meno in vita della Società stessa: il superamento del requisito del milione di fatturato, come richiesto dall'art. 20, comma 2, lett. d)<sup>1</sup>, dello stesso Tusp.

In merito a ciò, corre l'obbligo *in primis* segnalare che dal 2019 – anno in cui il Comune di Montepulciano ha deciso di revocare la procedura di liquidazione volontaria della Società (*"Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 18 febbraio 2019 'SOCIETA' MONTEPULCIANO SERVIZI s.r.l. - ATTO DI INDIRIZZO'"*) e di iniziare un percorso di rilancio della stessa (*"Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 23 luglio 2019 'MONTEPULCIANO SERVIZI Srl: ATTO DI GOVERNANCE PUBBLICA, RIQUALIFICAZIONE STRATEGICA E INDIRIZZI OPERATIVI'"*), percorso questo confermato anche e mai messo in discussione in atti degli Organi di indirizzo e controllo politico amministrativo, così come della Struttura organizzativa tecnico-gestionale comunale - l'Amministrazione comunale di Montepulciano e l'Organo amministrativo della Società *"Montepulciano Servizi Srl"* hanno lavorato per dare attuazione strategica ed esecutiva a tale intendimento.

Infatti, se la *"Revisione periodica delle partecipazioni"* ai sensi dell'art. 20 del Tusp, a partire dall'anno 2020 in poi, ha sempre statuito di *"confermare, all'esito dell'esame delle soluzioni proposte nella relazione di cui sopra, la strategicità e l'indispensabilità della Società avviando, pertanto, un percorso*

---

<sup>1</sup> A dire il vero, la consapevolezza della Società si estende al fatto che ad essere non in linea con il dettato normativo non è solo il parametro della lett. d) - *"partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro"* - bensì anche quello della lett. b) - *"società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti"* - atteso che gli operatori presenti in Azienda detengono il contratto di lavoro dipendente con il Comune di Montepulciano, che riaddebita alla Società i costi per gli stessi sostenuti in quanto assegnati ad operare proprio per la Società stessa. Ma in tale fattispecie si è ritenuto in via interpretativa che la sostanza (sostenimento della spesa per il personale da parte della Società) prevalesse sulla forma (assenza di dipendenti assunti nella Società) e sulla interpretazione letterale della norma. In ogni caso, nel presente *"Piano"* si è previsto di valutare anche, a discrezione dell'Organo amministrativo, di procedere per lo sviluppo dei *business* aziendali, di poter ricorrere anche ad assunzioni dirette, così da rafforzare il rispetto anche di questo parametro.

*d'implementazione del volume di affare come meglio specificato nella scheda specifica della Società allegata", con alcune significative decisioni amministrative il Consiglio comunale ha cominciato a dare corpo a tale strategia, tra le quali si ricordano:*

- *Deliberazione n. 78 del 29 novembre 2019, rubricata "GESTIONE DIRETTA DELLE ENTRATE PROPRIE E ALTRI SERVIZI DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO CON IL MODELLO SOCIETÀ 'IN HOUSE PROVIDING' TRAMITE 'MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L.'. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO GENERALE E ALTRE DETERMINAZIONI", e Deliberazione n. 87 del 29 dicembre 2022, intitolata "GESTIONE DIRETTA DELLE ENTRATE PROPRIE E ALTRI SERVIZI DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO CON IL MODELLO SOCIETÀ' IN HOUSE PROVIDING TRAMITE LA SOCIETÀ' MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO GENERALE DI SERVIZIO";*
- *Deliberazione n. 90 del 29 dicembre 2022, rubricata "SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - AFFIDAMENTO ALLA SOC. MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L. IN HOUSE PROVIDING – DETERMINAZIONE".*

*Come anche ben risulta dall'ultima "Revisione ordinaria delle partecipazioni", deliberata dal Consiglio comunale con Atto n. 95 del 27 dicembre 2023, il Supremo Organo di indirizzo politico amministrativo ha sancito, "con riferimento agli indirizzi approvati nella precedente Deliberazione n. 86 del 29/12/2022 – 'Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Montepulciano al 31/12/2021' e della ricognizione effettuata dell'anno 2022, e visto che l'unica criticità riscontrata è quella del fatturato sotto la soglia minima prevista dall'art. 20, comma 2, lett. d), del Dlgs. n. 175/2016, quanto segue: - prendere atto che l'affidamento del 'Servizio di gestione e implementazione dei parcheggi comunali', approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 29/12/2022, ha prodotto nel corso dell'anno 2023, grazie anche all'attività di verifica svolta dalla Montepulciano Servizi s.r.l., sia un incremento del 31,85% degli introiti dei parcheggi con evidenti effetti positivi sul bilancio comunale, sia un incremento del fatturato della Società ben oltre le previsioni iniziali del contratto. I suddetti risultati si potranno evidenziare con la Delibera di razionalizzazione 2023; - proseguire nella costante valutazione, man mano che i contratti in essere con ditte esterne andranno a scadenza, in merito all'affidamento di ulteriori servizi, con la possibilità di incrementare ulteriormente il volume d'affari, tenuto conto in particolare di quanto previsto dal comma 5-ter dell'art. 24 del Decreto legislativo n. 175/2016, fermo restando che le relative valutazioni potranno essere definite esclusivamente nella Deliberazione di razionalizzazione da*

*approvarsi entro il 31 dicembre 2024, in considerazione che i risultati della Società per l'anno 2023 dovranno essere rendicontati nella suddetta Deliberazione; - di continuare lo studio per l'ampliamento della compagine sociale ad altri Comuni della Valdichiana Senese in una prospettiva pluriennale, con conseguente riassetto organizzativo in termini di risorse umane, di revisione Statutaria, di composizione societaria, e/o della ragione sociale di "Montepulciano Servizi Srl".*

In tale contesto ed in esecuzione di quanto sopra riportato, l'Organo amministrativo della Società ha individuato, nell'ambito degli strumenti di programmazione e previsione degli indirizzi gestionali di cui all'art. 19, commi 5-7, del Tusp, alcune aree di potenziale consolidamento e sviluppo della Società stessa così come dei risultati complessivi del "Gruppo Amministrazione pubblica" (ovvero, il bilancio comunale insieme al bilancio della Società).

Per inciso, le linee di azione che di seguito saranno presentate come parte strutturale del "Piano Industriale 2025-2027" sono state pensate, non tanto con l'obiettivo di perseguire l'equilibrio economico e finanziario della gestione societaria, bensì per incrementare il fatturato verso il raggiungimento della soglia minima di legge di 1 milione. Infatti, come sempre ricordato in occasione dell'approvazione consiliare della "Revisione ordinaria delle partecipazioni" degli ultimi anni, la Società "Montepulciano Servizi Srl" ha mantenuto nel tempo una stabilità ed una sostenibilità economico-finanziaria dei servizi/attività svolti e della complessiva gestione societaria, che si proietta senza alcun significativo rischio e/o criticità anche nell'orizzonte di breve e medio termine (3/5 anni). E tutto ciò senza alcun necessario intervento di razionalizzazione aziendale.

Invece, il "Piano di razionalizzazione" richiesto dall'art. 20 del Tusp in caso di verificarsi di anche solo uno degli alert riportati al comma 2 ha assunto qui la denominazione di "Piano Industriale" e di "Piano di sviluppo", a significare che i proposti interventi di miglioramento sono rivolti solo ad incrementare la dimensione economica e finanziaria dei business aziendali e quindi il fatturato tale per cui esso almeno raggiunga entro un tempo ragionevole (il triennio) la richiesta soglia del milione di Euro. Azioni che comunque ed ovviamente devono anche portare a consolidare il sopra citato equilibrio economico-finanziario della Società e non certo a metterlo in discussione.

E per di più, le azioni di seguito illustrate sono state individuate tenendo conto del necessario raggiungimento dell'obiettivo del milione di Euro, dovendo comunque salvaguardare la convenienza economica delle stesse per la Società e soprattutto per il Comune, o meglio per la gestione osmotica dei rispettivi bilanci secondo il perimetro consolidato del "Gruppo pubblico locale" (bilancio comunale e bilancio della Società).

La conferma di quanto appena affermato è corroborata dalla stessa Magistratura contabile, che chiarisce il fatto di come il rispetto dei parametri di cui all'art. 20 del Tusp sia sì importante e significativo, ma comunque da leggere sempre nell'ambito della *ratio* della norma, che è quella di contrastare le soluzioni gestionali non convenienti per la collettività di riferimento, senza dover per forza intervenire su realtà consolidate che, all'esito di monitoraggi periodici, si confermino come le scelte più efficienti ed efficaci per fornire servizi nel contesto di riferimento. L'applicazione delle condizioni previste dal Legislatore per valutare l'introduzione di misure di razionalizzazione deve pertanto essere condotta con ragionevolezza, basando gli esiti della ricognizione sulla combinazione tra la verifica dei parametri normativi e l'assunzione di responsabilità degli Amministratori locali circa l'attivazione o meno di misure di razionalizzazione sulle partecipate<sup>2</sup>.

E del fatto che sia responsabilità solo e soltanto degli Amministratori locali e non anche di altri soggetti o magistrature o autorità esterne all'Ente Locale assumere decisioni di questo genere esercitando compiutamente la discrezionalità amministrativa loro assegnata dalla Costituzione all'art. 97 è confermato dalla stessa Magistratura contabile, che rimanda alla necessaria motivazione delle decisioni il compito di determinare le scelte strategiche anche in ambito di "*revisione ordinaria delle partecipazioni*" di cui all'art. 20 del Tusp<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> "Relazione sul controllo dei Piani di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dagli enti locali valdostani al 31.12.2021", approvata con Deliberazione n. 23/2023 dalla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Val d'Aosta. I Magistrati contabili, riscontrando i provvedimenti di ricognizione adottati dai Comuni, hanno rilevato la diffusa presenza di Società partecipate che, all'esito delle verifiche condotte, non rispettavano le condizioni sopra evidenziate riferite alla soglia del milione di fatturato ed alla presenza di dipendenti in misura superiore agli amministratori. Nella maggioranza dei casi, gli Enti soci non hanno individuato misure di razionalizzazione rispetto a tali Società, evidenziando la logicità delle scelte organizzative delle partecipate in merito all'assenza di dipendenti ed il conseguimento di un'apprezzabile solidità aziendale e capacità reddituale pur a fronte di un fatturato inferiore al milione di Euro. "La Sezione ritiene che permangano valide le considerazioni, già espresse nelle precedenti revisioni, sulle scelte operate dagli Enti che detengono partecipazioni nelle Società idroelettriche di mantenerle senza interventi di razionalizzazione, in particolare laddove, a fronte della criticità di cui all'art. 20, comma 2, del Tusp (nessun dipendente e un unico amministratore), il superamento della criticità comporterebbe oneri maggiori rispetto a un'esternalizzazione, in ragione delle specializzazioni richieste in questo particolare settore. Permane anche valido e condivisibile l'ulteriore argomento addotto dagli Enti sulla redditività o convenienza economica della partecipazione detenuta. La Sezione ribadisce, anche con il presente Referto, la necessità da parte degli Enti analizzati di continuare l'azione di costante e incisivo monitoraggio delle proprie partecipazioni (dirette ed indirette) in organismi societari, nonché dei processi di razionalizzazione ad essi relativi".

Per approfondimenti vedi anche, tra gli altri: F. Robbiano, "La ragionevole applicazione delle condizioni di razionalizzazione", 17.07.2023, sito [NeoPA.it](http://NeoPA.it).

<sup>3</sup> Con la Deliberazione n. 103/2021/Prse, la Corte dei conti Piemonte ha censurato l'insufficiente motivazione adottata da un Ente Locale per il mantenimento di una partecipazione che presenta i presupposti per la razionalizzazione evidenziati all'art. 20, comma 2, del Tusp, ed in particolare in relazione alle lett. b) [società priva di dipendenti], e d) [fatturato triennale inferiore ad un milione di euro]. Sul punto, i Magistrati hanno ricordato come "*la ricorrenza dei parametri elencati nell'art. 20, comma 2 impone, in rapporto alla concreta situazione in cui versa l'Ente pubblico socio (nonché delle relazioni intercorrenti con la società e con gli altri soci, pubblici o privati), l'adozione, alternativa, di provvedimenti di fusione ..., di soppressione ..., di liquidazione o di cessione ..., di differente 'razionalizzazione' ... ovvero*

Per di più, si ricorda che la stessa Deliberazione prossima di dicembre del Supremo Organo di indirizzo e controllo politico amministrativo del Comune di Montepulciano inerente la *“Revisione ordinaria delle partecipazioni”*, che tratterà di certo il tema di cui al presente Documento, così come le auspiccate Deliberazioni consiliari di estensione dei servizi/attività/funzioni già in gestione alla Società e di nuovo affidamento di altri servizi/attività funzioni saranno obbligatoriamente inviate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, che le analizzerà riportando i conseguenti esiti nell’ambito del cosiddetto *“controllo collaborativo”* di cui all’art. 7, comma 8, della Legge n. 131/2003 e dei Questionari elaborati dall’Organo di revisione economico-finanziaria del Comune per il bilancio di previsione e per il rendiconto di gestione.

### **Focus sul requisito del fatturato ed azioni attivabili**

In attuazione di quanto sopra riportato, per ciò che concerne il tema del raggiungimento a regime del requisito di fatturato<sup>4</sup> annuo medio nel triennio pari ad almeno 1 milione di Euro da parte delle Società pubbliche, come richiesto dall’art. 20, comma 2, lett. d), del Dlgs. n. 175/2016<sup>5</sup>, il *“Piano di sviluppo pluriennale”* intenderebbe raggiungere e superare tale vincolo minimo nel triennio 2025-2027, con le decisioni superiori dell’Amministrazione comunale da assumere preferibilmente entro

---

*di motivato mantenimento” [...]. “L’obbligatorietà della ricognizione (da estendere a tutte le partecipazioni societarie)” e “la necessità di motivazione da parte degli enti in ordine alle misure adottate, che restano affidate alla loro responsabilità nella qualità di soci” comportano una “riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni di volta in volta adottate (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione)” (Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, Deliberazione n. 19/Ssrrco/Ref/20 e Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, Deliberazione 22/2018/Inpr). Tuttavia “mentre la ricognizione annuale delle partecipazioni (incentrata sulla valutazione della ricorrenza dei parametri elencati nell’art. 20 Tusp) costituisce adempimento obbligatorio, gli esiti “sono rimessi alla discrezionalità delle Amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata” [...] “Valorizzata, ancora una volta, la centralità della motivazione necessaria per giustificare sia la scelta discrezionale di dismettere sia quella di mantenere la società, entrambe soggette, in vari momenti, a forme di controllo giurisdizionale ... le scelte concretamente operate per l’Organismo restano affidate all’autonomia e alla discrezionalità degli enti soci, in quanto coinvolgono profili gestionali/imprenditoriali rimessi alla loro responsabilità” (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, Deliberazione 29/2019/Frg). Tuttavia, limite alla discrezionalità dell’Ente è posto dai parametri di legalità segnati dal Tusp e, in particolare, dal requisito delle finalità perseguibili, dettato dall’art. 4 del Dlgs. n. 175/2016, che istituisce un “vincolo di scopo” che “perimetra l’abilitazione delle partecipazioni pubbliche” alle sole realtà la cui “attività sociale ... è strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico” (Sentenza della Sezione V del Consiglio di Stato n. 578/2019). E rispetto al caso ivi trattato, la Corte ha invitato l’Ente locale “a motivare adeguatamente le ragioni del mantenimento della partecipazione societaria, non limitandosi solo ad una valutazione economica, ma fornendo adeguata evidenza dell’effettiva sussistenza del vincolo di scopo indicato nel Tusp .... in termini di stretta necessità della partecipazione societaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente”.*

<sup>4</sup> Come precisato anche dalla Sezione regionale di controllo Emilia-Romagna della Corte dei conti nel marzo 2017, l’esatto significato da attribuire alla parola “fatturato” riportata nell’art. 20, comma 2, lett. d), del Tusp, “ritiene che il termine ‘fatturato’ utilizzato nell’art. 20 del Tu. n. 175/2016 coincida con l’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio come sopra meglio definiti” (intesi come Totale ricavi del “Valore della produzione”).

<sup>5</sup> “.. d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; ...”.

la fine dell'anno 2024 (come sarebbe auspicabile, anche per darne conto positivamente agli Organi di controllo: tra gli altri, Organo di revisione economico-finanziaria, Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, Mef)<sup>6</sup>.

Infatti, è chiaro anche a questa Società che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, è tornato in vigore il valore più alto del limite minimo di fatturato (da 500.000 ad 1 milione di Euro), e proprio in base a quanto correttamente rilevato dall'ultima "Revisione ordinaria delle partecipazioni" (Deliberazione consiliare n. 95 del 27 dicembre 2023), entro il 31 dicembre 2024 con *vision* al 31 dicembre 2023 l'Amministrazione comunale di Montepulciano è chiamata a decidere come superare il mancato rispetto del vincolo di fatturato di cui all'art. 20, comma 2, lett. d), del Tusp, elaborando "un Piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione", di cui poi dar conto dei risultati entro la successiva "Revisione ordinaria" da adottare il prossimo 31 dicembre 2025.

---

<sup>6</sup> "Art. 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'art. 24, comma 1, le Amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un Piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 4, del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, le Amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15.

2. I Piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita Relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le Amministrazioni pubbliche rilevano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del Decreto-legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni, dalla Legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4.

4. In caso di adozione del Piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le Pubbliche Amministrazioni approvano una Relazione sull'attuazione del Piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'art. 15 e alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4.

5. I Piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle Società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente Decreto, dalle disposizioni del Codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione [...]."

Leggendo le carte sinora approvate dal Consiglio comunale in merito a ciò, e quindi presumendo che si mantenga salda la volontà di riconoscere la strategicità della Società e dei suoi servizi/attività svolti e di conseguenza si escluda ad oggi la soluzione della cessione a terzi o della liquidazione per cessazione, il mantenimento della titolarità della partecipazione del 100% nel Capitale sociale della Società da parte del Comune di Montepulciano dovrebbe passare, in linea di principio, dal:

- conferimento alla Società di ulteriori servizi idonei ad accrescere la soglia di fatturato fino a soddisfare i requisiti di legge;
- promuovere per le medesime Società programmi di sviluppo industriale per conseguire l'incremento di fatturato richiesto;
- attivare processi di aggregazione, fusione o incorporazione tra Società con oggetto sociale simile o complementare, operanti nella medesima area di territorio.

In realtà, tutte e le azioni previste e consentite dalla legge sono quelle sempre raccomandate nelle Deliberazioni consiliari di approvazione della *“Revisione ordinaria delle partecipazioni”*. E per di più le azioni hanno avuto inizio ed esecuzione con l'affidamento del *“Servizio di sosta a pagamento”*, decorrente dal 1° maggio 2023, e che come citato prima ha prodotto e sta producendo risultati lusinghieri anche dal punto di vista economico-finanziario per il Comune e per la Società e quindi di risultati consolidati di *“Gap”*.

Infatti, sarà pleonastico ricordare che, in una Società *“in house providing”* a socio unico, lo sviluppo così come la responsabilizzazione sulla misura del fatturato della stessa dipende *in primis* ed in maniera decisiva dalle decisioni strategiche del Comune-socio, essendo necessariamente la Società un mezzo dell'Ente titolare di attività/funzioni/servizi *“strettamente necessari al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente”* che lo stesso le affida direttamente senza gara<sup>7</sup>. Ed è la stessa Amministrazione comunale che deve esercitare la cosiddetta *“eterodirezione”*, ovvero la definizione delle linee di indirizzo all'Organo amministrativo della Società, che è chiamato ad attuarle, nella sua autonomia gestionale<sup>8</sup>.

La direzione sulla quale l'Amministrazione potrebbe orientarsi utilizzando lo strumento a disposizione della *“Montepulciano Servizi Srl”*, dal lato e dalla prospettiva di visione e di analisi della

---

<sup>7</sup> Art. 4, comma 1, del Tusp, cosiddetto *“requisito del vincolo di scopo pubblico”*.

<sup>8</sup> L'eterodirezione è un obbligo per il socio-Comune, mentre l'eterogestione è vietata. Ovvero, il Comune-socio deve stabilire - e verificarne il rispetto - delle linee di indirizzo e gli obiettivi annuali e pluriennali triennali ai sensi dell'art. 19, commi 5-7, del Tusp e dell'art. 2497 del Codice civile, ma non si deve occupare della gestione societaria, lasciata per norme di Codice civile all'Organo amministrativo della Società.

Società, sarebbero le seguenti, ovviamente da soppesare, da vagliare, da validare e, se del caso, da autorizzare, a cura dell'Amministrazione comunale e per competenza dai propri Uffici amministrativi:

- Azioni su servizi già in gestione;
- Azioni su servizi nuovi da gestire.

Presentiamo di seguito le 2 tipologie di Azioni proposte.

#### A) Azioni su servizi già in gestione:

##### 1. *“Servizio di sosta a pagamento”*

- valutazione dell'ipotesi di incremento delle tariffe applicate agli stalli, in linea con altre realtà cittadine similari, garantendo un innalzamento dei ricavi di gestione;
- valutazione dell'ipotesi di incremento del numero degli stalli assegnati alla gestione societaria - come del resto indicato già nella Deliberazione di affidamento del Servizio (n. 90 del 29 dicembre 2023), ed in linea con il redigendo *“Piano della mobilità”* – con l'effetto di accrescere i ricavi della gestione societaria;

##### 2. *“Servizi di gestione e riscossione delle entrate”*

- potenziamento delle attività e dei servizi da svolgere, a cura della Società su impulso dell'Ufficio *“Tributi”* comunale, nell'ambito del Servizio *“Gestione diretta delle entrate proprie”*, con un contestuale processo di efficientamento anche procedurale e massima focalizzazione nel conseguimento di ottimizzazione dei risultati di performance organizzativa ed economico-finanziaria, secondo gli attuali standard raggiunti in contesti similari;
- verifica delle possibili occasioni di proporsi come gestore dei *“Servizi di gestione e riscossione delle entrate”* nei Comuni limitrofi della Valdichiana senese, sia attraverso lo strumento del cosiddetto *“fatturato extra-moenia”*, sia valutando l'eventuale interesse di altre Amministrazioni comunali ad affidare i servizi alla *“Montepulciano Servizi Srl”* con ingresso delle stesse nel capitale sociale della Società;

##### 3. *“Servizio di costruzione e gestione degli Impianti fotovoltaici”:*

- ipotesi di estensione degli spazi esistenti sulle proprietà immobiliari comunali da mettere a disposizione per la costruzione e gestione degli Impianti fotovoltaici, in modo da incrementare tra l'altro i ricavi societari derivanti dalla produzione di energia elettrica.

#### B) Azioni su servizi nuovi da gestire

##### 1. *“Servizio di gestione della Farmacia comunale”:*

- verifica delle opportunità esistenti nel Settore delle Farmacie (inizialmente quella di Valiano), sia in ambito comunale che sovracomunale, atteso il loro doppio ruolo positivo giocato a diretto vantaggio

della Cittadinanza, ovvero, fornitura di servizi ad alto impatto sociale e socio-sanitario, e generazione di un risultato economico di gestione per le casse comunali solitamente positivo;

## 2. *“Servizio di gestione dei bagni pubblici comunali”*:

- verifica della possibilità di affidare alla Società anche la gestione efficiente dei bagni pubblici comunali, in modo da adeguare i servizi igienici destinati a popolazione e turisti al livello di decoro ritenuto indispensabile per la Città ed ai crescenti flussi di visitatori presenti in Città.

### **Analisi delle singole azioni attivabili e verifica di legittimità della loro proposta attivazione**

Entrando più compiutamente nel merito delle singole azioni attivabili come sopra sinteticamente preannunciate, ci sorregge l'obbligo tracciarne anche le risultanze della necessaria analisi di legittimità dell'auspicato loro avvio, in termini di *compliance* pubblica. Per inciso, la principale normativa di riferimento è rappresentata, oltre dal Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), dal Dlgs. n. 175/2016 (Tusp), dal Dlgs. n. 36/2023 (*“Codice dei Contratti pubblici”*), e per quanto applicabile dal Dlgs. n. 201/2022 (Tuspl).

#### A) Azioni su servizi già in gestione:

##### **1. *“Servizio di sosta a pagamento”***

Il *“Servizio di sosta a pagamento”* è stato affidato alla Società *“in house”* con Deliberazione consiliare n. 90 del 29 dicembre 2022, ed è qualificabile come *“servizio pubblico locale a rilevanza economica”*, disciplinato quindi dal Dlgs. n. 201/2022<sup>9</sup>.

#### Contesto normativo ed interpretativo di riferimento

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, per *“servizi pubblici locali di rilevanza economica”* s'intendono quei servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli Enti Locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.

#### Qualificazione del *“Servizio di gestione della sosta a pagamento”*

Per quanto sopra, per il *“Servizio di gestione della sosta a pagamento”* ricorrono le caratteristiche perché la gestione stessa possa considerarsi tra i *“servizi pubblici a rilevanza economica”*, come

---

<sup>9</sup> Confermato anche nel *“Manuale Utente”* del Portale Anac *“Trasparenza SPL”*.

peraltro stabilito anche dai Pareri dell'Autorità garante per la Concorrenza ed il Mercato ("AGCM") – tra gli altri, vedi AS542 - AS554 - AS618 - AS642 - AS681 – AS1198.

Trattandosi di "servizio pubblico locale a rilevanza economica", si applicano gli artt. 14 e 17 del Tuspl, oltrechè l'art. 7 del Dlgs. n. 36/2023 (che vi rimanda) ed ovviamente il Tusp, che consente l'affidamento alle Società "in house providing" ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), del Tusp ("Sieg"). Tra l'altro, nell'ipotesi di Azione prospettata dal "Piano" si tratta non di neo-affidamento bensì di suo potenziamento.

Tra l'altro, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 14, comma 1, del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, gli Enti Locali provvedono all'organizzazione di servizi che ritengono necessari al perseguimento dell'interesse pubblico mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'art. 15, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea;
- b) affidamento a Società mista, secondo le modalità previste dall'art. 16, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea;
- c) affidamento a Società "in house", nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'art. 17;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante Aziende speciali di cui all'art. 114 del Tuel.

#### Le Azioni prospettate

Come sopra già illustrato, le Azioni prospettate nel "Piano" sono le seguenti:

- valutazione dell'ipotesi di incremento delle tariffe applicate agli stalli, in linea con altre realtà cittadine similari, garantendo un innalzamento dei ricavi di gestione;
- valutazione dell'ipotesi di incremento del numero degli stalli assegnati alla gestione societaria - come del resto indicato già nella Deliberazione di affidamento del Servizio (n. 90 del 29 dicembre 2023), ed in linea con il redigendo "Piano della mobilità" – con l'effetto di accrescere i ricavi della gestione societaria.

## **2. "Servizio di gestione e riscossione delle entrate"**

Il "Servizio di gestione e riscossione delle entrate" è stato affidato dal Comune di Montepulciano alla Società "Montepulciano Servizi Srl" con Deliberazione n. 78 del 29 novembre 2019.

#### Contesto normativo ed interpretativo di riferimento

Per quanto attiene tale Servizio, si ricorda che il processo di gestione e riscossione delle entrate non deve essere analizzato in maniera atomistica, ma essere indagato come parte della più complessa

macchina organizzativa dell'Ente, la quale è regolata, per effetto del Principio di legalità di cui all'art. 97 della Costituzione, da un variegato insieme di norme e regolamenti.

Il predetto processo si innesta quindi all'interno di una serie di pressanti esigenze, sia di carattere organizzativo che di carattere economico-finanziario, derivanti soprattutto dalla mutazione del contesto normativo nazionale all'interno del quale l'Ente opera.

La riforma dell'armonizzazione dei sistemi contabili del Settore pubblico (Dlgs. n. 118/2011; Dpcm. 28 dicembre 2011; Dlgs. n. 126/2014), insieme al "*Federalismo fiscale*" (Legge n. 42/2009 e relativi Decreti attuativi) ed al processo di riforma della normativa in materia di riscossione delle entrate locali, ha portato a rendere obbligatorio per gli Enti Locali l'attivazione di un processo di ottimizzazione delle azioni funzionali rivolte alla gestione delle entrate (tributarie e non) e soprattutto al loro effettivo, rapido ed efficiente incasso.

Allo stato dell'arte delle disposizioni normative, il Sistema della riscossione delle entrate è stato oggetto di riforme estemporanee mal coordinate con l'impianto legislativo esistente. Da ciò deriva la difficoltà, per gli Enti territoriali, di applicare le disposizioni previste dal Legislatore nazionale.

Alla non semplice applicazione delle disposizioni normative al caso pratico, negli anni si è aggiunta un'ulteriore problematica, ovvero l'affidamento dei ruoli al Concessionario nazionale della riscossione.

Tale prassi operativa ha comportato, da un lato, l'azzeramento dei costi sostenuti dagli Enti per la riscossione coattiva delle proprie entrate, mentre dall'altro la riscossione a mezzo Concessionario ha condotto a *performance* di riscossione non in linea con le crescenti esigenze di spesa degli Enti, derivanti dalle sempre più numerose funzioni amministrative loro riconosciute.

Il problema connesso al limitato grado di riscossione delle entrate da parte del Concessionario nazionale è stato amplificato anche dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative della modifica dell'art. 119 della Costituzione, nell'ambito della Riforma del Titolo V, operata nel 2001.

Da tali modifiche normative è emerso uno scenario all'interno del quale le risorse proprie degli Enti territoriali assumono e assumeranno sempre maggiore importanza, a discapito dei trasferimenti provenienti dall'Amministrazione centrale.

Sempre con riguardo alla ridefinizione dell'assetto istituzionale delle Autonomie locali nell'ambito della Carta costituzionale, le *performance* di riscossione delle entrate di competenza degli Enti è divenuta determinante per l'entrata in vigore a regime della riforma della contabilità pubblica, conosciuta come "*Armonizzazione dei sistemi contabili*", prevista dalla Legge n. 42/2009, dal Dlgs. n. 118/2011 e dal Dlgs. n. 126/2014.

Il Principio cardine dell'armonizzazione dei sistemi contabili consiste nella cd. "*competenza finanziaria potenziata*", in virtù della quale l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese deve avvenire nel momento in cui l'obbligazione giuridica si perfeziona, ma l'imputazione in bilancio del relativo importo deve sussistere nell'esercizio in cui esso diviene esigibile. Da quanto precisato deriva che, ai fini del finanziamento delle spese iscritte in bilancio, dal 2015 non rileverà soltanto l'accertamento delle entrate ma anche il loro grado di esigibilità. Al fine di tener conto del grado di esigibilità delle entrate nel bilancio dell'Ente è stato previsto il "*Fondo crediti di dubbia esigibilità*" ("*Fcde*"), posta contabile di natura patrimoniale alimentata da accantonamenti di natura economica senza manifestazione finanziaria.

Il "*Fcde*" impedisce all'Ente di impegnare spese per un importo pari al complemento a 100 del rapporto tra incassi e accertamento delle entrate nei 5 anni precedenti (per i primi 5 anni sia in conto competenza che in conto residui, poi via via soltanto in conto competenza).

L'introduzione di un bilancio "*spendibile*" ha quindi incrementato notevolmente l'importanza delle *performance* di riscossione e messo a nudo le criticità degli Enti nel riscuotere le proprie entrate, soprattutto con riferimento al grado di riscossione che il Concessionario nazionale è stato in grado di assicurare. Ad ulteriore conferma dell'importanza riconosciuta dal Legislatore alla riscossione delle entrate da parte degli Enti Locali, l'art. 162, comma 6, del Tuel, come novellato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall'art. 74, comma 1, n. 10), lett. b), del Dlgs. n. 118/2011, ha previsto che l'Ente deve garantire in sede di previsione un "*Fondo di cassa*" finale non negativo.

Tenuto conto inoltre della sopra menzionata riduzione dei trasferimenti operati dallo Stato centrale, l'Ente è tenuto a potenziare i propri Uffici riscossione per assicurare alti *standard* qualitativi dei servizi erogati, nel rispetto dei vincoli di bilancio imposti dalla contabilità armonizzata.

Alle considerazioni sopra riportate, si aggiungono anche le disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 707 e seguenti, della Legge n. 208/2015 ("*Legge di stabilità 2016*"), le quali hanno introdotto per gli Enti Locali, il vincolo del "*Pareggio di bilancio*".

Detto vincolo è determinato come differenza tra le entrate finali dei Titoli I, II, III, IV e V e le spese finali dei Titoli I, II, III. La predetta differenza deve essere, per espressa disposizione di legge, non negativa, altrimenti l'Ente sarà assoggettato alle sanzioni già precedentemente previste per lo sfioramento del vincolo del Patto di stabilità interno.

Poiché le entrate riscosse dall'Ente sono da ricondursi al Titolo I (Entrate tributarie) e al Titolo III (Entrate extratributarie), un efficientamento del processo di riscossione delle entrate genererà spazi

aggiuntivi, evitando così la comminazione di sanzioni che potrebbero ledere alla continuità dell'erogazione dei servizi.

La prassi consolidata di affidamento della riscossione coattiva delle entrate al Concessionario nazionale della riscossione porta con sé inoltre possibili disavanzi latenti, che si appaleseranno in bilancio nel momento in cui l'Agente provvederà al discarico del ruolo affidatogli dall'Ente impositore.

Tenuto conto dell'entità delle sanzioni previste per il mancato rispetto del "*Pareggio di bilancio finanziario*", il mancato controllo e l'imprevedibilità della sorte delle posizioni attive trasmesse al Concessionario nazionale della riscossione può condurre a conseguenze, anche finanziarie, negative per l'Ente.

A tal proposito, questa problematica tende ad aggravarsi a seguito dell'introduzione delle nuove disposizioni in materia di discarico dei ruoli i quali, in particolari situazioni, possono essere stralciati in via automatica.

Negli ultimi anni la normativa inerente la gestione e riscossione delle entrate degli Enti Locali è stata oggetto di numerosi interventi correttivi ed integrativi, per cui pare doveroso procedere ad una ricognizione delle norme susseguitesi.

Con il riordino della fiscalità locale, operato con il Dlgs. n. 446/1997, il Legislatore, anche in attuazione del Principio costituzionale di autonomia finanziaria di cui all'art. 119 della Costituzione, ha disciplinato modalità e limiti di esercizio dell'autonomia regolamentare dell'Ente Locale in merito alla disciplina delle entrate proprie.

Nel dettaglio, l'art. 52, commi da 1 a 4, del predetto Dlgs. n. 446/1997, individua i limiti della potestà regolamentare dell'Ente, le modalità di trasmissione degli atti regolamentari in materia di entrate tributarie al Ministero, e le modalità di controllo di quest'ultimo in merito agli atti trasmessi.

I successivi commi, nella formulazione odierna dell'articolo sopra menzionato, disciplinano le modalità di accertamento e riscossione delle entrate, ivi ricomprese quelle tributarie.

Nello specifico, il comma 5 individua il novero dei soggetti ai quali può essere affidata la gestione e riscossione delle entrate da parte dell'Ente Locale. L'analisi dettagliata di tale comma verrà operata successivamente, in sede di riscontro delle modalità di gestione del processo organizzativo di riscossione delle entrate da parte del Comune di Montepulciano.

Contestualmente alla definizione dei limiti della potestà impositiva degli Enti Locali e delle modalità di gestione delle entrate il Legislatore, con l'art. 53 del Dlgs. n. 446/1997, ha introdotto

nell'ordinamento anche l'Albo dei Concessionari abilitati alla gestione e riscossione delle entrate locali, successivamente costituito con il Dm. 289/2000.

Con specifico riferimento ai Comuni, l'art. 7, comma 2, del Dl. n. 70/2011, ha introdotto numerose disposizioni in merito alla riscossione delle entrate locali, prevedendo la possibilità per gli Enti di procedere alla riscossione delle proprie entrate con 2 strumenti alternativi: il ruolo, utilizzabile esclusivamente dall'Agente nazionale della riscossione, e l'ingiunzione di pagamento *"rafforzata"* con le prerogative del ruolo in materia di riscossione coattiva previste dal Titolo II, del Dpr. n. 602/1973, in quanto compatibili.

Un'ulteriore modifica normativa all'universo delle norme in materia di gestione e riscossione delle entrate è stata apportata con il Dl. n. 193/2016, il quale, all'art. 2, comma 2, dispone che, *"a decorrere dal 1° luglio 2017, le Amministrazioni locali di cui all'art. 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del Dlgs. n. 46/1999, delle Società da esse partecipate"*.

Pertanto, dal 1° luglio 2017 gli Enti Locali possono decidere se affidare o meno al nuovo Agente nazionale della riscossione la gestione e riscossione delle entrate di loro competenza.

La Delibera con la quale verrà disposto il passaggio alla neo-costituita *"Agenzia delle Entrate Riscossione"* deve necessariamente essere di Consiglio comunale, per coerenza con quanto disposto dall'art. 52 del Dlgs. n. 446/1997. A tal proposito, è doveroso ricordare che, in materia di entrate proprie, gli Enti Locali hanno autonomia regolamentare, *"salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*.

Pertanto, la scelta di esternalizzare o meno la riscossione delle entrate di competenza dell'Ente rientra nelle competenze del Consiglio comunale.

Come si evince chiaramente dal dato letterale dell'art. 2, comma 2, del Dl. n. 193/2016, il 1° luglio 2017 non ha rappresentato la data ultima per l'adozione della Delibera consiliare per l'affidamento del *"Servizio di riscossione"* ad *"Agenzia delle Entrate Riscossione"*, ma fintanto che non verrà adottata tale Delibera l'Ente non potrà riscuotere le proprie entrate utilizzando lo strumento del ruolo, in quanto prerogativa esclusiva dell'Agente nazionale della riscossione.

Un'ulteriore *favor* del Legislatore riconosciuto alla gestione diretta delle entrate da parte degli Enti Locali è contenuto nell'art. 2-bis, del Dl. n. 193/2016, il quale impone agli Enti Locali di riscuotere spontaneamente le proprie entrate mediante Modello *"F24"* (per le sole entrate tributarie),

strumenti elettronici previsti dal sistema dei pagamenti e versamento sul conto di Tesoreria dell'Ente o su conto corrente postale. E così il Legislatore, avendo presente l'elevato grado di importanza che riveste la gestione delle entrate per il mantenimento degli equilibri di bilancio dell'Ente, si sta muovendo nella direzione di riportare nelle disponibilità dirette degli Enti le somme derivanti dalla gestione delle entrate di loro competenza.

Sulla base delle premesse sopra riportate, è opportuno indagare quali possono essere i risvolti operativi derivanti dall'uscita di scena di Equitalia per gli Enti Locali.

Alla luce di quanto sopra, nel prossimo Paragrafo verranno analizzate le modalità con il cui il Comune di Montepulciano può addivenire alla gestione e riscossione delle entrate.

#### *Gli strumenti a disposizione per l'Ente Locale per la riscossione coattiva delle entrate*

A partire dall'uscita di scena di Equitalia, l'Ente Locale può:

1. reinternalizzare totalmente la gestione e la riscossione delle entrate e successivamente procedere al recupero coattivo mediante l'utilizzo dell'ingiunzione fiscale ex Rd. n. 639/2010 (gestione diretta);
2. reinternalizzare la gestione e la riscossione delle entrate e successivamente procedere al recupero coattivo mediante l'utilizzo dell'ingiunzione fiscale ex Rd. n. 639/2010, affidando a soggetti esterni l'erogazione di servizi di supporto (gestione diretta);
3. affidare la gestione e la riscossione delle entrate a Concessionari della riscossione ex art. 53 del Dlgs. n. 446/1997 (gestione in concessione a Concessionario privato);
4. affidare la gestione e la riscossione delle entrate ad "Agenzia delle Entrate Riscossione", ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Dl. n. 193/2016 (gestione in concessione all'Agente nazionale della riscossione).

Sul punto, è necessario precisare che non tutte le soluzioni hanno natura esclusiva. Infatti, in caso di affidamento della gestione e della riscossione delle entrate all'Agente nazionale (soluzione n. 4), è consolidata in dottrina la tesi secondo cui l'Ente, qualora lo ritenesse opportuno, può continuare a riscuotere coattivamente parte delle entrate di propria competenza mediante l'emissione in gestione diretta delle ingiunzioni fiscali (soluzioni nn. 1 e 2). A conforto di quanto sopra menzionato si è espressa anche l'Ifel con la Nota 14 giugno 2017.

Viceversa, nel caso di affidamento della gestione e della riscossione delle entrate ad un Concessionario privato ex art. 53 del Dlgs. n. 446/1997, si ritiene che, per le sole entrate affidate, quest'ultimo operi in regime di esclusiva, salvo il caso in cui il contratto di concessione non preveda espressamente che il Concessionario operi in esclusiva per le pratiche a lui affidate.

### L'organizzazione della gestione diretta della riscossione coattiva delle entrate di competenza

La reinternalizzazione del processo di gestione e riscossione delle entrate può essere attuata secondo 3 modalità distinte:

1. gestione diretta delle entrate da parte degli Uffici dell'Ente;
2. gestione diretta delle entrate con individuazione di *partner* esterni che forniscono attività di supporto espletate interamente sulla banca-dati in dotazione all'Amministrazione;
3. costituzione di apposita Società "*in house providing*" e affidamento alla stessa della gestione e riscossione delle entrate ai sensi dell'art. 52 del Dlgs. n. 446/1997.

Per semplicità di analisi, alle prime 2 modalità di gestione delle entrate si ricollegano i principali limiti endogeni (ridotta multisetorialità, difficoltà nella "*conversione*" del personale interno, ridotta responsabilizzazione degli Uffici e difficoltà di creare centri di responsabilità economicamente misurabili) ed esogeni (limiti assunzionali), che vengono in parte contrastati dall'utilizzo di *partner* esterni in grado di fornire attività di supporto professionale all'attività dell'Ente. Inoltre, alla modalità di gestione diretta operata dagli Uffici comunali non vi sono prescrizioni particolari da parte della normativa, posto che tale modalità di gestione deve essere trattata come un qualsiasi servizio erogato direttamente dall'Ente.

Per quanto riguarda i servizi di supporto forniti da soggetti esterni, la Delibera n. 101 del 27 marzo 2019 della Corte dei conti Lombardia, ha precisato che l'esternalizzazione del servizio è vista come una scelta organizzativa e gestionale che può essere razionalmente perseguita solo ove non sia foriera di una duplicazione di spese. Inoltre, la Corte sostiene che il corrispettivo di un contratto di appalto, anche se ad alto tasso di incidenza di manodopera e salvo non si tratti di fattispecie elusiva, non configura direttamente una spesa per il personale; così, l'eventuale costo sostenuto come corrispettivo verso Enti che non sono soggettivamente riconducibili all'Amministrazione non può, neanche pro-quota e indirettamente, qualificarsi come spesa per il personale, ma, a seconda della natura dell'attività commissionata, rileva come spesa corrente o in conto capitale per beni o servizi.

La Sezione chiarisce che l'esternalizzazione di un servizio deve essere attuata dall'Ente nel quadro di misure di programmazione ed organizzazione in grado di assicurare, nell'ambito della generale riduzione della spesa corrente, anche la riduzione delle spese di personale. Infatti, tale modalità organizzativa fisiologicamente deve generare una contrazione della spesa di personale, in relazione ad attività non più svolte all'interno dell'Ente. Pertanto, l'esternalizzazione è vista come una scelta organizzativa e gestionale che può essere razionalmente perseguita solo ove non sia foriera di una

duplicazione di spese. Quindi, al trasporto all'esterno dei costi di produzione del servizio prima prodotto *"in house"* deve corrispondere un risparmio superiore al corrispettivo per l'*outsourcing*. Setto questo, per tali motivi l'analisi di seguito riportata verterà sulle Società cd. *"in house"*, quale strumento in grado, se correttamente gestito, di unire la flessibilità riconducibile ad un assetto societario di carattere privatistico all'economicità della gestione, financo alla possibilità di reimpiegare gli eventuali *mark up* di gestione per un miglioramento dei servizi al cittadino, il tutto sotto il diretto controllo da parte dell'Ente socio.

*Le modalità di gestione dei "servizi strumentali", dei "servizi pubblici locali", delle "funzioni amministrative" attualmente utilizzabili dagli Enti Locali*

L'attività di accertamento e riscossione dei Tributi locali risulta una funzione pubblica strumentale al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente, e la riscossione coattiva dei Tributi ed entrate patrimoniali, anche secondo la dottrina, rappresenta una forma diretta di *"funzione amministrativa"* e non un *"servizio pubblico locale"*.

L'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha più volte precisato, a seguito di specifiche richieste di pareri avanzati da Enti pubblici locali, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 4, del Dl. n. 112/2008, che l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei Tributi locali non è qualificabile come *"servizio pubblico locale"* perché finalizzata a rispondere ad esigenze e fini istituzionali dell'Ente pubblico<sup>10</sup>

Il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri riporta, nell'elaborato *"Esteralizzazione delle funzioni amministrative"*, datato 2000, che, *"per quanto riguarda il Settore degli Enti Locali, trattandosi di funzioni amministrative in senso stretto, fra le maggiori esperienze di esternalizzazione compiute ed in atto rientrano certamente quelle che si riferiscono alla materia della fiscalità locale"*.

Anche la Nota Anci-Ifel, ad oggetto *"La riscossione delle entrate degli Enti Locali dal 2011 – Approfondimenti e spunti di riflessione"*, ha chiarito che *"sul piano dottrinario si sta affermando la tesi secondo la quale l'affidamento a terzi dell'attività di cui trattasi, debba configurarsi come affidamento di una 'funzione pubblica con delega di poteri autoritativi', dal quale affidamento la delega dei poteri autoritativi pubblici necessari per adempiere alla funzione esternalizzata costituisce elemento essenziale e connotante"*.

---

<sup>10</sup> Cfr. Parere AS 488 del 25 novembre 2008 sul Comune di Borgo a Mozzano; Parere AS 581 del 9 luglio 2009 sul Comune di Vittorio Veneto; Parere AS 828 del 16 settembre 2009 sul Comune di Massa Carrara.

Il Consiglio di Stato ha precisato che possono definirsi “strumentali” all’attività degli Enti Locali tutti quei servizi erogati da Società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l’Ente di riferimento e con i quali la stessa Amministrazione provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali<sup>11</sup>.

Nell’ambito delle previsioni dell’art. 52 del Dlsg. n. 446/1997, tra le forme gestionali riconducibili al modello a gestione diretta cosiddetta “*sui generis*”, ovvero senza gara per terzi non controllati analogamente a quanto solitamente in uso nella gestione propriamente diretta, è ricompresa espressamente solo la Società “*in house*” e non anche le altre tipiche forme utilizzabili per altri servizi da parte degli Enti Locali: ovvero le Fondazioni e le Aziende speciali.

In dottrina ed in giurisprudenza l’eventualità di utilizzo delle altre formule non societarie è continuamente discussa.

#### Qualificazione del “Servizio di gestione delle entrate”

Come sopra illustrato, il “Servizio di gestione delle entrate” è qualificabile come “funzione amministrativa”, per il cui affidamento non si applica il Tuspl (non essendo un “servizio pubblico locale a rilevanza economica”) bensì comunque l’art. 7 del Dlgs. n. 36/2023 ed ovviamente il Tusp, che consente l’affidamento alle Società “*in house providing*” ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. d), del Tuspl.

Tra l’altro, nell’ipotesi di Azione prospettata dal “Piano” si tratta non di neo affidamento bensì di estensione di quello originario.

#### Le Azioni prospettate

Come in precedenza già indicato, le Azioni prospettate nel “Piano” sono le seguenti:

- potenziamento delle attività e dei servizi da svolgere, a cura della Società su impulso dell’Ufficio “Tributi” comunale, nell’ambito del Servizio “Gestione diretta delle entrate proprie”, con un contestuale processo di efficientamento anche procedurale e massima focalizzazione nel conseguimento di ottimizzazione dei risultati di *performance* organizzativa ed economico-finanziaria, secondo gli attuali standard raggiunti in contesti similari;
- verifica delle possibili occasioni di proporsi come gestore dei “Servizi di gestione e riscossione delle entrate” nei Comuni limitrofi della Valdichiana senese, sia attraverso lo strumento del cosiddetto “fatturato extra-moenia”, sia valutando l’eventuale interesse di altre Amministrazioni comunali ad affidare i servizi alla “Montepulciano Servizi Srl” con ingresso delle stesse nel capitale sociale della Società.

---

<sup>11</sup> Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza n. 3766/2009.

### **3. “Servizio di costruzione e gestione degli Impianti fotovoltaici”**

Il “Servizio di costruzione e gestione degli Impianti fotovoltaici” è stato affidato alla Società “in house” con Deliberazione consiliare n. 12 del 14 febbraio 2011, ed è qualificabile come “attività di interesse pubblico”, esercitabile anche con il modello “in house providing” ai sensi dell’art. 4, comma 7, del Tusp.<sup>12</sup>

#### Contesto normativo ed interpretativo di riferimento

Nel corso degli ultimi anni c’è stato un significativo incremento del numero degli impianti fotovoltaici installati su edifici o aree di enti pubblici, con una conseguente ottimizzazione dell’efficienza energetica. Vediamo di seguito le informazioni da conoscere e le Linee-guida dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

L’installazione di un impianto fotovoltaico può essere eseguita non solamente sugli edifici privati, ma anche su quelli pubblici tra i quali, ad esempio, scuole, centri sportivi, ospedali, parcheggi, discariche, ecc. Così facendo, vengono agevolate le fonti rinnovabili e viene garantita una maggiore efficienza energetica dell’intero edificio.

Al fine di coordinare la realizzazione di impianti fotovoltaici con la disciplina della pubblica amministrazione, l’Anac a suo tempo ha emanato le “Linee guida per l’affidamento della realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici”, finalizzate a fornire delle indicazioni operative che riguardano i seguenti punti:

- il ruolo degli enti locali nel mercato liberalizzato delle fonti rinnovabili;
- la realizzazione di impianti su superfici pubbliche;
- la realizzazione di impianti per il soddisfacimento del fabbisogno energetico degli enti coinvolti, con particolare riferimento all’inquadramento delle relative operazioni ai sensi del “Codice dei Contratti pubblici”.

In seguito alla liberalizzazione del mercato, l’attività di produzione di energia elettrica non è più riservata agli enti pubblici e non può pertanto essere soggetta a regime di privativa. Per tale motivo, l’intervento degli Enti pubblici (e di quelli locali) deve limitarsi solamente all’autorizzazione per la costruzione e all’esercizio dell’impianto.

---

<sup>12</sup> “7. Sono altresì ammesse le partecipazioni, dirette e indirette, nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili”.

Per incentivare l'utilizzo di energie rinnovabili, i soggetti pubblici possono concedere a terzi delle superfici di proprietà. A questo proposito, i diritti sul suolo pubblico devono essere concessi attraverso una gara pubblica finalizzata a garantire forme preventive di pubblicità, così da veicolare l'informazione presso il mercato di riferimento, a meno che non si ricorra al modello "in house". Anac ha sottolineato che la gara non riguarda anche il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione dell'impianto.

L'Ente Locale può decidere di realizzare un impianto fotovoltaico per assicurare un risparmio sulla spesa energetica pubblica. La Pubblica Amministrazione, in quanto soggetto responsabile dell'impianto, può scegliere di conferire a terzi la realizzazione e la conduzione. Queste ultime devono attenersi alle regole dell'evidenza pubblica. L'Anac ha chiarito che il contratto per la realizzazione di impianti fotovoltaici può essere annoverato alla categoria dei lavori.

Nel caso di specie, trattasi di costruzione (eventuale) e gestione di tali Impianti.

#### Qualificazione del "Servizio di costruzione e gestione degli Impianti fotovoltaici"

Il "Servizio di costruzione e gestione degli Impianti fotovoltaici" è soggetto agli artt. 14 e 17 del Tuspl, all'art. 7 del Dlgs. n. 36/2023 (che vi rimanda) ed ovviamente il Tusp, che consente l'affidamento alle Società "in house providing" ai sensi del già citato art. 4, comma 7, del Tusp.

Tra l'altro, nell'ipotesi di Azione prospettata dal "Piano" si tratta non di neo-affidamento bensì di suo potenziamento ed estensione.

#### Le Azioni prospettate

Come sopra già illustrato, le Azioni prospettate nel "Piano" sono le seguenti:

- ipotesi di estensione degli spazi esistenti sulle proprietà immobiliari comunali da mettere a disposizione per la costruzione e gestione degli Impianti fotovoltaici, in modo da incrementare tra l'altro i ricavi societari derivanti dalla produzione di energia elettrica.

#### B) Azioni su servizi nuovi da gestire

##### **1. "Servizio di gestione della Farmacia comunale"**

Il "Piano Industriale" prevede la valutazione del Consiglio comunale sulla possibilità, opportunità e convenienza per il Comune di Montepulciano di procedere a modificare l'attuale modalità di affidamento della Farmacia comunale di Valiano (in concessione a terzi) verso l'opzione del modello "in house", affidandola direttamente alla Società "Montepulciano servizi Srl", attesa l'imminente scadenza dell'attuale affidamento al 31.12.2024, prolungata recentemente dall'Amministrazione

comunale di soli 12 mesi per consentire alla Società di acquisire i mezzi e gli strumenti necessari alla sua ottimale gestione *“in house”* a partire dal 1° gennaio 2026.

#### Contesto normativo ed interpretativo di riferimento

La legislazione che disciplina il Settore farmaceutico ha origine remota (il Testo unico delle leggi sanitarie è del 1934) ma, per lo scopo prefissato, si prende come punto di partenza la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 – *“Istituzione del Servizio sanitario nazionale”*, e la Legge 2 aprile 1968, n. 475 – *“Norme concernenti il Servizio farmaceutico”*, come modificata ed integrata dalla Legge 8 novembre 1991, n. 362 – *“Norme di riordino del Settore farmaceutico”*.

Con la riforma del 1978 il Settore farmaceutico viene istituzionalmente incorporato nel Servizio sanitario nazionale con il compito di assicurare il Servizio farmaceutico *“pubblico”* e la erogazione dell'assistenza sociale farmaceutica. Con le norme di Settore (Leggi n. 475/1968 e n. 362/1991) si dà vita a un *“Sistema farmacie nazionale”*, applicabile sia alle Farmacie private che pubbliche.

Il Sistema è parte integrante del Servizio sanitario nazionale per garantire le prestazioni farmaceutiche nell'ambito ospedaliero e alla cittadinanza; per questo sono istituite Farmacie all'interno delle strutture pubbliche sanitarie e a livello territoriale, mediante la Pianta organica comunale approvata dalla Regione.

L'esercizio di ogni Farmacia territoriale è subordinato al rilascio di una autorizzazione (o concessione amministrativa) da parte della Regione e possono accedervi, sia i Comuni che i privati farmacisti che ne abbiano i requisiti.

Ogni Farmacia operante sul territorio è caratterizzata da questi 3 elementi essenziali e necessari:

- una struttura organizzativa (o impresa),
- una responsabilità tecnico-professionale (professionista laureato, iscritto all'Ordine dei Farmacisti),
- il diritto di esercizio e la conseguente attività commerciale.

Tanto sono tra loro inscindibili che il trasferimento della Farmacia, a tutti gli effetti di legge, non è valido se non avviene contestualmente il trasferimento di tutti i suoi elementi (art. 12 del Legge n. 475/1968).

Le Farmacie godono di autonomia organizzativa (come impresa) ma, svolgendo un servizio pubblico di contenuto sanitario, sono soggette alla vigilanza del Servizio sanitario nazionale.

Per effetto di norme e di Pronunzie della Corte Costituzionale sono venuti a consolidarsi alcuni Principi importanti:

- a) le Farmacie pubbliche e private sono paritetiche nell'autonomia, nella modalità operativa e nel carattere imprenditoriale della loro attività (Corte Costituzionale. Sentenza n. 388/1989);
- b) le Farmacie pubbliche operanti sul territorio hanno finalità proprie della struttura sanitaria nazionale e per questo, secondo una tesi fortemente sostenuta da molti operatori del Settore, non possono considerarsi un vero e proprio *“servizio pubblico locale”* nel senso dettato dall'art. 22, comma 1, Legge n. 142/1990, e poi ripreso nell'art. 112, comma 1, del Tuel (ora abrogato dal Tuspl e sostituito dall'art. 25 dello stesso Dlgs. n. 201/2022). Esse infatti – secondo tale tesi – assumono la natura di *“Presidio sanitario di base”* (art. 28 della Legge n. 833/1978), traggono il diritto di esercizio non dall'Ente Locale ma da una *“concessione”* o *“autorizzazione”* rilasciata dal Servizio sanitario nazionale, tramite la Regione; il Comune può solo esercitare il diritto di opzione per la loro apertura se vi è previsione nella Pianta organica.

Per queste ragioni il Comune determina autonomamente, tra quelle consentite, la scelta della forma gestionale, mentre sotto il profilo delle attività professionali esiste tra la Farmacia comunale e l'Amministrazione sanitaria un rapporto di subordinazione, poiché tra gli elementi essenziali del Sistema farmacia è indubbio che le competenze tecnico-professionali costituiscono l'attività preminente.

La gestione della distribuzione dei farmaci da parte degli Enti Locali, ed in particolare da parte dei Comuni, rappresenta un tema ormai secolare che ha trovato una prima sistemazione con il riconoscimento della *“Farmacia”* come bene patrimoniale privato, con funzioni di vigilanza e di autorizzazione a carico dello Stato.

Successivamente, con la *“Legge Giolitti”* del 1903 venne data la possibilità ai Comuni di gestire direttamente le Farmacie anche mediante la costituzione di Aziende speciali, riconoscendo loro la qualifica di servizio pubblico.

Nel corso di questi ultimi 2 decenni, tutto il Settore dei *“servizi pubblici locali”* ha subito forti modificazioni per effetto della continua evoluzione normativa, iniziata con la Legge n. 142/1990, fino al Tuel (Dlgs. n. 267/2000), e poi proseguita in occasione del recepimento delle Direttive comunitarie in materia di appalti (2014/24/UE) e in materia di concessioni (2014/23/UE). In proposito, la Legge 28 gennaio 2016, n. 11, rubricata *“Delega al Governo per l'attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei Settori dell'Acqua, dell'Energia, dei Trasporti e dei Servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*,

è stata pubblicata sulla G.U. n. 23 del 29 gennaio 2016, ha poi portato all'approvazione del testo definitivo del Decreto legislativo recante il *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* (Dlgs. n. 175/2016 – detto gergalmente *“Tusp”*), in attuazione dell'art. 18 della Legge-delega n. 124/2015, mentre il Decreto legislativo da emanare in attuazione dell'art. 19 della stessa Legge-delega n. 124/2015 e denominato *“Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale”* non ha mai visto la luce per scadenza del termine ultimo di delega.

Inoltre, il Settore farmaceutico è dotato di una propria legislazione specifica, che deve quindi coordinarsi con le norme di cui al periodo precedente per verificarne le eventuali incompatibilità. Più nel dettaglio il Legislatore, fin dal lontano *“Testo unico delle leggi sanitarie”* (Rd. n. 1265 del 27 luglio 1934), consentiva, per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, solo l'attività individuale; l'unico possibile titolare era una persona fisica, o meglio un Professionista laureato ed abilitato all'attività. Anche il successivo intervento legislativo, ad opera della Legge n. 475/1968, ha confermato la struttura esclusivamente personalistica dell'attività di gestione della Farmacia.

Tuttavia, considerato il potenziamento dell'attività delle Farmacie e la necessità di capitali sempre più consistenti, la semplice attività professionale andava assumendo connotati sempre più imprenditoriali. Anche per il Legislatore la Farmacia cominciava ad assumere un sempre più rilevante aspetto patrimoniale, seppur non separato dall'elemento personalistico.

Con la Legge n. 362/1991 il Settore farmaceutico è stato completamente riordinato, introducendo per la prima volta in maniera organica l'ipotesi della gestione in forma societaria dell'attività di Farmacia. In proposito, l'art. 7 della sopraccitata Legge n. 362/1991 prevede che *“la titolarità dell'esercizio della Farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, a Società di persone ed a Società cooperative a responsabilità limitata”*.

Profondamente articolato è poi l'assetto strutturale e organizzativo che il Legislatore ha riservato per la modalità di gestione in forma societaria delle Farmacie comunali. Difatti, l'art. 9 della Legge n. 475/1968, come modificato dall'art. 10 della Legge n. 362/1991, prevede che *“le Farmacie di cui sono titolari i Comuni possono essere gestite, ai sensi della Legge n. 142/90 nelle seguenti forme: a) in economia; b) a mezzo di Azienda speciale; c) a mezzo di Consorzi tra Comuni per la gestione delle Farmacie di cui sono unici titolari; d) a mezzo di Società di capitali costituite tra il Comune e i Farmacisti che, al momento della costituzione della Società, prestino servizio presso Farmacie di cui il Comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della Società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il Comune e gli anzidetti Farmacisti”*.

La qualificazione giuridica dell'attività di Farmacia comunale è di fatto controversa, in quanto considerata una modalità di gestione di un pubblico esercizio *"in nome e per conto"* del Sistema sanitario nazionale. Come già segnalato sopra, le Farmacie comunali assumerebbero la natura di *"Presidio sanitario di base"*, il cui diritto di esercizio spetta al Comune in virtù di una concessione o autorizzazione rilasciata dal Servizio sanitario nazionale, tramite la Regione.

Dall'altra parte, è pur vero che la giurisprudenza del Consiglio di Stato (vedi, tra le altre: Consiglio di Stato, Sentenza n. 637/2007 – Consiglio di Stato, Sentenza n. 2110/2006 – Tar Lombardia, Sentenza n. 3567/2009 – Consiglio di Stato, Sentenza n. 7336/2010 - Consiglio di Stato, Sentenza n. 5587/2014) e della Corte dei conti (Corte dei conti Lombardia, Parere n. 657/2011 e n. 489/2011 – Corte dei conti, Sezione Autonomie, Deliberazione n. 18/2015) non hanno esitato a riconoscere il Servizio farmaceutico comunale quale *"servizio pubblico essenziale, a carattere locale e a tendenziale rilevanza economica"* e pertanto gestibile secondo le forme di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, previste nel nostro ordinamento.

Pertanto, leggendo letteralmente l'art. 9 della Legge n. 475/68, le forme di gestione che il Comune potrebbe utilizzare per la gestione del Servizio *"Farmacia comunale"* sarebbero le seguenti:

- la gestione in economia;
- l'Azienda speciale;
- il Consorzio tra Comuni;
- la Società di capitali con i Farmacisti che, al momento della costituzione della Società, prestino servizio presso Farmacie di cui il Comune abbia la titolarità.

In realtà, il riferimento espresso alla Legge n. 142/90 contenuto nell'art. 9 rende necessario adeguare ed aggiornare il dettato normativo all'evoluzione che la stessa Legge n. 142/90 ha subito, sino ad arrivare agli attuali artt. 112 e 113 del Tuel, come del resto indicato chiaramente dal Tar Campania con la Sentenza n. 14697/2008.

In conseguenza di tutto ciò, e tenuto conto dell'evoluzione normativa che si è succeduta nel tempo sulla materia, come sopra meglio approfondita, è possibile affermare che le Farmacie comunali possono essere gestite, oltre che secondo le modalità di cui all'art. 9, comma 1, lett. d), della Legge n. 475/1968, anche da Società di capitali a proprietà pubblica totalitaria, oppure mediante Società mista con socio privato individuato con gara pubblica (senza la predeterminazione legale dei soci, Farmacisti dipendenti) o che possa essere affidata in concessione a terzi previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica. Infatti, il Tar Campania, non solo riconosce la successione evolutiva delle norme – art. 9 della Legge n. 475/1968, art. 12 della Legge n. 498/1992 [sulle Società miste a

maggioranza privata] poi abrogata dall'art. 274, comma 1, lett. w), del Dlgs. n. 267/00 e reintrodotta dall'art. 116 dello stesso Tuel, l'art. 22 della Legge n. 142/1990, l'art. 113 del Dlgs. n. 267/2000 – ma, addirittura afferma che *“in sostanza, l'esercizio dell'attività di assistenza farmaceutica rappresenta un cardine della materia del diritto alla salute, garantito ed assicurato dallo Stato e dalle Regioni ed al quale i Comuni concorrono allorché intendono esercitare il diritto di prelazione, ossia la facoltà loro riconosciuta di gestire le farmacie comunali, attraverso lo strumento giuridico-organizzativo ritenuto più idoneo allo scopo”*, legittimando infatti per alcuni Enti Locali, con la Pronuncia n. 167/2008, *“l'operazione di gestione integrata delle Farmacie comunali attraverso l'istituzione di un Ente consortile”*.

In conclusione, quindi, le modalità di gestione del Servizio *“Farmacia comunale”* devono essere sì ritratte dall'art. 9 della legge n. 475/68, ma al contempo tenendo conto dell'evoluzione normativa che ha interessato l'art. 22 della Legge n. 142/90, espressamente richiamato dallo stesso art. 9, ovvero:

- gestione in economia;
- Azienda speciale;
- Consorzio tra Comuni;
- Società di capitali con i farmacisti che, al momento della costituzione della Società, prestino servizio presso Farmacie di cui il Comune abbia la titolarità;
- Società di capitali senza i Farmacisti ma con privati scelti con procedure ad evidenza pubblica;
- Società totalmente pubbliche, cosiddette *“in-house providing”*;
- Soggetti terzi concessionari scelti con gara.

#### Qualificazione del “Servizio di Farmacia comunale”

Il *“Servizio di Farmacia comunale”* è qualificabile come *“servizio pubblico locale a rilevanza economica”*<sup>13</sup>, e quindi soggetto agli artt. 14 e 17 del Tuspl, all'art. 7 del Dlgs. n. 36/2023 (che vi rimanda) ed ovviamente il Tusp, che consente l'affidamento alle Società *“in house providing”* ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), del Tusp (*“Sieg”*).

Tra l'altro, nell'ipotesi di Azione prospettata dal *“Piano”* si tratta non di neo-affidamento bensì di suo potenziamento ed estensione

#### Le Azioni prospettate

Confermando quanto già prima indicato, le Azioni prospettate nel *“Piano”* sono le seguenti:

---

<sup>13</sup> Confermato anche nel *“Manuale Utente”* del Portale Anac *“Trasparenza SPL”*.

- verifica delle opportunità esistenti nel Settore delle Farmacie (inizialmente quella di Valiano), sia in ambito comunale che sovracomunale, atteso il loro doppio ruolo positivo giocato a diretto vantaggio della Cittadinanza, ovvero, fornitura di servizi ad alto impatto sociale e socio-sanitario, e generazione di un risultato economico di gestione per le casse comunali solitamente positivo;

## **2. “Servizio di gestione dei bagni pubblici comunali”:**

Il “Piano Industriale” prevede la valutazione del Consiglio comunale sulla possibilità, opportunità e convenienza per il Comune di Montepulciano di procedere ad esternalizzare alla Società anche la gestione dei “Bagni pubblici comunali”, attualmente in economia con intervento di servizi esterni per le pulizie.

### Contesto normativo ed interpretativo di riferimento

Il “Servizio di gestione dei bagni pubblici comunali” è un servizio pubblico che rientra tra i “servizi pubblici locali a rilevanza economica” se erogato previo pagamento di apposita tariffa da parte dell’utente, e quindi soggetto alle disposizioni del Tuspl (Dlgs. n. 201/2022). E’ anche ricompreso nell’elenco dei cosiddetti “servizi pubblici locali a domanda individuale” di cui al Dm. Interno 31 dicembre 1983.

### Qualificazione del “Servizio di gestione dei bagni pubblici comunali”

Per quanto sopra, il “Servizio di gestione dei bagni pubblici comunali a pagamento” si configura come “servizio pubblico locale a rilevanza economica”, applicandosi di conseguenza gli artt. 14 e 17 del Tuspl, oltrechè l’art. 7 del Dlgs. n. 36/2023 (che vi rimanda) ed ovviamente il Tusp, che consente l’affidamento alle Società “in house providing” ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. a), del Tusp (“Sieg”). Tra l’altro, nell’ipotesi di Azione prospettata dal “Piano” si tratterebbe di un nuovo affidamento, atteso che sinora gli stessi sono gestiti in via diretta dall’Ente con l’ausilio di servizi esterni per le pulizie.

### Le Azioni prospettate

Come sopra già illustrato, le Azioni prospettate nel “Piano” sono le seguenti:

- verifica della possibilità di affidare alla Società anche la gestione efficiente dei bagni pubblici comunali, in modo da adeguare i servizi igienici destinati a popolazione e turisti al livello di decoro ritenuto indispensabile per la Città ed ai crescenti flussi di visitatori presenti in Città.

## **Precisazione in materia di personale proprio della Società**

Lo sviluppo dei *business* societari, come già richiamato nella Nota 1 di questo Documento, in linea teorica, di principio e normativa, potrebbe essere realizzato, oltre che ricorrendo al personale “*imprestato*” dal Comune ed ai servizi di terzi, anche iniziando a costituire un nucleo di personale proprio, atteso che dal 2014 le Società “*in house*” non sono chiamate ad applicare le stesse norme contenenti vincoli di finanza pubblica in materia di personale, e neppure di concorrere ai vincoli che invece persistono per gli Enti Locali. Infatti, le politiche assunzionali delle Società a controllo pubblico rispondono solo e soltanto alle decisioni autorizzatorie dell’Ente Locale controllante, che ha il compito di delinearle con le già citate “*linee di indirizzo*” ex art. 19, commi 5-7, del Tusp, il quale richiama le Società al rispetto del principio di contenimento della spesa di funzionamento, compresa quella di personale (“*Le Amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'art. 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera*”).<sup>14</sup>

Anzi, ed invero, è facilmente sostenibile che l’assunzione in proprio di personale da parte della Società (compreso se del caso anche di quelli attualmente in forza al Comune ma dedicati completamente alle attività svolte dalla Società, ovviamente con le salvaguardie e le garanzie che la legge e la prassi pluriennale riconoscono come attivabili a favore dei singoli) consentirebbe al

---

<sup>14</sup> “1. Salvo quanto previsto dal presente Decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del Capo I, Titolo II, del Libro V del Codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi. 2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’art. 35, comma 3, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto art. 35, comma 3, del Decreto legislativo n. 165 del 2001. 3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli artt. 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 4. Salvo quanto previsto dall’art. 2126 del Codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale. 5. Le Amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all’art. 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. 6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello. 7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l’art. 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.

Comune di Montepulciano di liberare propri spazi assunzionali in termini di capacità di spesa all'interno dei propri "vincoli di finanza pubblica"<sup>15</sup>, poiché giusto l'attuale fattispecie regolatoria utilizzata nei rapporti di impiego di personale tra Comune e Società portano l'Ente Locale a dover conteggiare nella propria "spesa di personale" da confrontare con i sopra citati "vincoli di finanza pubblica in materia di personale" anche la spesa sostenuta per i dipendenti dedicati alla Società, compresa anche la parte ad esso rimborsata da "Montepulciano Servizi Srl". Cosa che non avverrebbe facendo transitare anche formalmente l'assunzione ed il "cedolino" dal Comune alla Società<sup>16</sup>.

Detto in altre parole, la Società non ha vincoli assunzionali e quindi ha spazi per sviluppare i business affidatili dal Comune, e l'eventuale passaggio delle n. 4 figure "comunali" che attualmente operano all'interno della Società porterebbe anche l'Ente stesso a liberare propri spazi se del caso di utilizzare al meglio<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> Solo per memoria, rappresentati, rispettivamente, dall'art. 1, comma 557-bis, della Legge n. 296/2006 e dall'art. 2, comma 1, lett. a), del Decreto interministeriale 17 marzo 2020, attuativo dell'art. 33, comma 2, del Dl. n. 34 del 2019.

<sup>16</sup> Tra le altre, la Sezione regionale di controllo per la Liguria, con Deliberazione n. 84/2021, ha evidenziato che le spese relative al trattamento fondamentale ed accessorio del personale di un Ente Locale (inteso anche come personale formalmente dipendente dello stesso anche se destinati a svolgere il lavoro presso soggetti pubblici e privati sotto il controllo dello stesso Ente) non sono escluse dall'applicazione delle norme che pongono limiti e vincoli in materia di spesa di personale e di nuove assunzioni di personale, sebbene finanziate con il contributo di una Società "in house" dello stesso Ente. Sono infatti considerate spese di personale e sono conseguentemente sottoposte ad entrambi i limiti di finanza pubblica anche quelle sostenute "per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente". Per la Sezione, l'assoggettamento a limitazione anche di tali specifiche voci di spesa si pone in linea con l'ottica consolidata e sostanziale (tra le altre, Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 8/2011/SezAut/Qmig), con cui il Legislatore mostra di considerare le esigenze di controllo e riduzione degli oneri di personale degli Enti Locali e degli Organismi ad essi strettamente collegati. La norma di legge quindi porta come conseguenza che, ai fini della verifica del rispetto da parte di un Ente dei limiti finanziari in oggetto, sono conteggiate anche le spese relative a dipendenti comunali assegnati presso Organismi anche societari in qualche modo riconducibili all'Ente stesso, e ciò a prescindere da quale di tali soggetti effettivamente sopporta sul proprio bilancio i relativi oneri economici. Nel conteggio da effettuare sul rispetto dei vincoli di spesa rientrano così anche le spese di personale riferite a quel personale in regime ordinario di dipendenza funzionale ed organizzativa dell'Ente di appartenenza, indipendentemente dalla eventuale circostanza che il relativo peso economico sia assunto da Organismi dell'Ente stesso. Le spese di personale sostenute dagli Enti che hanno disposto l'affidamento "in house" di propri servizi non possono essere escluse dall'applicazione dell'art. 1, commi 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006 e dell'art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, anche nel caso in cui l'incidenza delle spese stesse sui propri bilanci sia in qualche modo compensata da contributi destinati alla loro copertura e provenienti dalla Società "in house", posto che questa rientra a tutti gli effetti nella nozione di organismo "facente capo" agli Enti medesimi. E così, per escludere tali spese dal computo sarebbe necessario che il personale comunale pagato ancora dal Comune ma impiegato nella Società "in house" fosse assunto dalla Società. Ricordando che poi la spesa di personale della Società non sarebbe soggetto ai citati vincoli, bensì solo al principio di razionalizzazione delle "spese di funzionamento", comprese quelle del personale, ed alla "autorizzazione" (o meglio al "gradimento") dell'Ente Locale controllante attraverso le cosiddette "linee di indirizzo" di cui all'art. 19, commi 5.7, del Tusp.

<sup>17</sup> E per inciso, se ciò avvenisse entro il 31 dicembre 2024 tutto ciò potrebbe avvantaggiare l'Ente Locale, a parità di condizioni, rispetto ai prevedibili effetti prodotti sull'anno 2025 dalla riproposizione normativa del blocco parziale (al 75%) del turnover, contenuto nell'art. 110 del Ddl. "Legge di bilancio 2025".

## **Le Azioni nel dettaglio e il loro prevedibile impatto sulla gestione societaria e sulla traiettoria del raggiungimento dell'obiettivo di superamento del milione di Euro di "fatturato" medio triennale**

Fatto salvo quanto sinora illustrato, andiamo nel dettaglio delle Azioni del "*Piano Industriale*", presentando anche i relativi riflessi sui dati della gestione societaria e sulla traiettoria del raggiungimento dell'obiettivo di superamento del milione di Euro di "fatturato", come richiesto dalla normativa.

### A) Azioni su servizi già in gestione:

#### **1. "Servizio di sosta a pagamento"**

- valutazione dell'ipotesi di incremento delle tariffe applicate agli stalli, in linea con altre realtà cittadine similari, garantendo un innalzamento dei ricavi di gestione;
- valutazione dell'ipotesi di incremento del numero degli stalli assegnati alla gestione societaria - come del resto indicato già nella Deliberazione di affidamento del Servizio (n. 90 del 29 dicembre 2023), ed in linea con il redigendo "*Piano della mobilità*" – con l'effetto di accrescere i ricavi della gestione societaria.

### Motivazioni ed effetti dell'Azione prospettata

Le Azioni ad oggi prevedibilmente realizzabili a perimetro inviato (senza aggiunta di nuovi soci o ricorrendo a fatturati *extra moenia* a soggetti privati e pubblici non soci nel limite del 19,9% dei ricavi), si sostanziano come di seguito:

1. incremento delle tariffe del Servizio "*Parcheggi*" a carico degli utenti, oltre che previsione realistica di incremento degli incassi anche a tariffe invariate (l'affidamento per l'anno 2023 è stato di soli 7 mesi);
2. incremento del numero degli stalli da gestire nel Servizio "*Parcheggi*" a seguito della nuova pianificazione della Mobilità cittadina.

Più nel dettaglio, considerando realisticamente applicabile un aumento tariffario agli attuali stalli (circa n. 325) di 0,5 Euro/h (+ 33% rispetto alle tariffe attuali) almeno per i 4 mesi di concentrazione turistica, e il possibile incremento degli stalli come da redigendo "*Piano della mobilità cittadina*" (almeno n. 200 maggiori unità), una stima realistica di crescita di ricavi annua corrisponde a circa 50.000 Euro, rappresentata dal compenso del 17,5% sulla previsione di crescita degli introiti di circa 280mila Euro, il tutto per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

Nella seguente Tabella 1, vengono riportate 2 differenti fattispecie: l'opzione 1 prevede la situazione attuale del bilancio societario in termini di ricavi, mentre nell'opzione 2 si è aggiunto il prevedibile maggior compenso dalla "Gestione Parcheggi": + 50.000 Euro). Come si vede facilmente, il "fatturato" societario passerebbe dai circa 232.000 Euro del 2023 ad Euro 282.000, con l'abbinamento dell'incremento tariffario e della ridefinizione incrementale del numero di stalli a pagamento.

Tabella 1- Ricavi previsionali - Montepulciano Servizi S.r.l.

<b>Concessione in house</b>		
<b>Ricavi previsionali - Montepulciano Servizi S.r.l.</b>		
	<b>Ricavi 2023</b>	<b>Opzione 1*</b>
Ricavi gestione caratteristica (appalto Parcheggi)	118.000,00	118.000,00
Ricavi servizi di riscossione	69.000,00	69.000,00
Integrazione ricavi Parcheggi	-	50.000,00
Contributi in c/esercizio	10.000,00	10.000,00
Altri ricavi e proventi vari	35.000,00	35.000,00
<b>Totale ricavi previsionali</b>	<b>232.000,00</b>	<b>282.000,00</b>

## **2. "Servizi di gestione e riscossione delle entrate"**

- potenziamento delle attività e dei servizi da svolgere, a cura della Società su impulso dell'Ufficio "Tributi" comunale, nell'ambito del Servizio "Gestione diretta delle entrate proprie", con un contestuale processo di efficientamento anche procedurale e massima focalizzazione nel conseguimento di ottimizzazione dei risultati di *performance* organizzativa ed economico-finanziaria, secondo gli attuali standard raggiunti in contesti similari;
- verifica delle possibili occasioni di proporsi come gestore dei "Servizi di gestione e riscossione delle entrate" nei Comuni limitrofi della Valdichiana senese, sia attraverso lo strumento del cosiddetto "fatturato extra-moenia", sia valutando l'eventuale interesse di altre Amministrazioni comunali ad affidare i servizi alla "Montepulciano Servizi Srl" con ingresso delle stesse nel capitale sociale della Società.

### Motivazioni ed effetti dell'Azione prospettata

Attesa l'esperienza ed il *know how* già acquisito e dimostrato dagli Uffici della Società a servizio dell'Ufficio "Tributi" comunale nell'ambito del Servizio "Gestione diretta delle entrate proprie", si

precisa che l'eventuale auspicata decisione di procedere con l'affidamento completo delle attività tipiche ordinarie e straordinari allo staff della "Montepulciano Servizi Srl" – rappresentando così di fatto e di diritto il cosiddetto "affidamento della gestione globale" del Servizio – consentirebbe di raggiungere una serie di vantaggi aggiuntivi rispetto alla già positiva situazione attuale (come testimoniata dalla citata "Revisione periodica delle partecipazioni" di dicembre 2023), tra i quali ci permettiamo di segnalare:

1. il miglioramento delle *performance* di riscossione, sia della parte spontanea che di quella coattiva, grazie all'utilizzo ed alla messa a regime delle nuove metodologie e delle innovazioni di processo espresse negli ultimissimi anni dalla ricerca applicata di Settore, rafforzate anche dalle recenti novità legislative (tra le altre, la "Riforma fiscale"). Per inciso, già a partire dal 2025 e soprattutto nel biennio 2026-2027, questo intervento si stima potrebbe portare maggiori entrate nelle casse comunali e contemporanea riduzione dell'impatto sulla spesa corrente del "Fondo crediti di dubbia esigibilità", liberando così risorse, sia sulle entrate che sulle spese. Il tutto senza creare imbarazzi all'Amministrazione comunale nel rapporto con i propri contribuenti perché basato sull'efficientamento degli Uffici e non sul mero recupero dell'evasione fiscale. E lavorando anche sulla velocizzazione dei processi di accertamento e di liquidazione delle entrate (tributarie e non) nella loro componente di competenza annua (in questo caso, prima della eventuale successiva riscossione coattiva), si potrebbe portare l'Ente a gestire in modi e tempi lineari le proprie entrate, stabilizzando verso l'alto il flusso di incassi oltrechè riducendo strutturalmente ed a regime l'impatto negativo sulla spesa corrente del cosiddetto "Fcde" già sopra citato. E per la Società, l'accelerazione dei lavori sulla crescita dell'efficienza gestionale determinerebbe un incremento di ricavi da contratto di servizio stimabile in almeno 200.000 Euro medi annui per i prossimi 3 anni, collegati e misurati comunque ai maggiori incassi pervenuti nelle casse comunali. Per quanto invece attiene le attività da svolgere sulla riscossione coattiva, le prima accennate innovazioni di processo introducibili a cura della Società darebbero una spinta alla percentuale di recupero, che se su base Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) non supera di molto il 6% su base nazionale, nel caso del Comune di Montepulciano potrebbe arrivare ad un più ragionevole ed equo 18-20%, e financo a toccare il livello del 25-30%, con abbattimento della massa di residui attivi collocata nel bilancio dell'Ente ed il conseguente miglioramento della liquidità nelle casse comunali, con l'effetto ulteriore dell'aumento dei ricavi della Società correlati a maggiori e migliori servizi e attività svolte a favore del Comune (una prima stima molto

approssimata è pari a circa 50.000 Euro annui per i primi 3 anni, alle condizioni simili attualmente in uso sul mercato delle gestioni “*in house*”);

2. L’ottimizzazione degli aspetti procedurali, sia a carattere amministrativo che tributario, nei rapporti di funzione e di servizio tra Comune e Società, con gli Uffici comunali più focalizzati sugli aspetti di indirizzo e di controllo sulla Società, atteso che la titolarità del Servizio rimane in capo all’Ente Locale.

In termini procedurali, l’attuazione dei proposti interventi richiederebbe una necessaria autorizzazione consiliare con la quale disporre il passaggio della (attuale) modalità di gestione del Servizio da appalto (*sui generis*, atteso il fatto che, come in precedente illustrato, trattasi propriamente di una “*funzione amministrativa*” piuttosto che di un “*servizio pubblico locale*” o di un “*servizio strumentale*”) a concessione (*idem sui generis* per le stesse motivazioni), trasferendo la gestione di tutto il servizio/funzione tranne la titolarità e le prerogative di direzione e controllo, sempre e comunque in capo agli Uffici dell’Ente, secondo il conosciuto strumento del citato “*in house providing*”. In conseguenza di ciò, con l’autorizzazione consiliare anche i compiti/prerogative delle firme sugli atti da rilasciare spetterebbero alla Società, che potrebbe assumerseli in proprio (inteso come, con proprio personale<sup>18</sup>) o al massimo ricorrendo all’ausilio (consigliabile solo temporaneo e non a titolo pluriennale) di terzi qualificati ed abilitati. E per dirla tutta, questa modifica da appalto “*sui generis*” a concessione “*sui generis*” consiglierebbe di costituire un proprio nucleo di risorse umane formalmente proprio, sia con assunzione dirette sia con lo strumento del “*comando*”. Cosa questa che parrebbe già sostenibile anche dal punto di vista economico e finanziario, sia dai bilanci societari proiettati (vedi di seguito e vedi gli allegati), e di conseguenza anche da quello comunale e da quello “*consolidato*” del “*Gap*”), atteso che la parte dei circa 156.000 Euro di spesa di personale che il Comune sostiene per le 4 risorse dedicate alla Società non rimborsate dalla stessa (circa 120.000 Euro) non sposterebbero le considerazioni riportate in conclusione di questo Documento. Ovviamente, il rafforzamento della missione della Società nell’esecuzione del “*Servizio di gestione e riscossione delle entrate*” nella versione “*gestione globale*” farebbe costruire a Montepulciano un *hub di specializzazione*, potenzialmente da proporre anche agli altri territori limitrofi, con vantaggi per tutti i soggetti coinvolti, così come per la crescita del fatturato della “*Montepulciano Servizi Srl*”.

---

<sup>18</sup> Nella pratica, ciò significa che, trasferito il “*Servizio di gestione e riscossione delle entrate*”, la titolarità della gestione (non la titolarità, che ovviamente rimane in capo al Comune) della funzione determina che con procura la Società “*in house*” unico affida ad un dipendente qualificato ed abilitato il ruolo di “*Funzionario responsabile del tributo*”.

Nella Tabella 2 di seguito riportata, le 2 diverse fattispecie riguardano: l'opzione 1 la situazione derivante dagli effetti attesi delle Azioni del punto 1 ("Sosta a pagamento"), mentre l'opzione 2 contiene in via aggiuntiva l'impatto dell'estensione delle attività di riscossione (+ 150.000,00), che porterebbero il "fatturato" societario ad Euro 432.000,00.

Tabella 2- Ricavi previsionali - Montepulciano Servizi S.r.l.

<b>Concessione in house</b>		
<b>Ricavi previsionali - Montepulciano Servizi S.r.l.</b>		
	<b>Opzione 1*</b>	<b>Opzione 2**</b>
Ricavi gestione caratteristica (appalto Parcheggi)	118.000,00	118.000,00
Ricavi servizi di riscossione	69.000,00	69.000,00
Integrazione compenso Parcheggi	50.000,00	50.000,00
Integrazione ricavi per gestione riscossione	-	150.000,00
Contributi in c/esercizio	10.000,00	10.000,00
Altri ricavi e proventi vari	35.000,00	35.000,00
<b>Totale ricavi previsionali</b>	<b>282.000,00</b>	<b>432.000,00</b>

### **3. "Servizio di costruzione e gestione degli Impianti fotovoltaici"**

- ipotesi di estensione degli spazi esistenti sulle proprietà immobiliari comunali da mettere a disposizione per la costruzione e gestione degli Impianti fotovoltaici, in modo da incrementare tra l'altro i ricavi societari derivanti dalla produzione di energia elettrica.

#### Motivazioni ed effetti dell'Azione prospettata

Si ipotizza che l'Amministrazione comunale autorizza la costruzione e la messa in funzione da parte della Società "in house" di n. 3 nuovi Impianti fotovoltaici sussistenti su proprietà comunali, di potenza di circa 99 kwatt ciascuno, con investimento a carico della Società (utilizzando la contrattualistica attuale che consente di trasformare la spesa d'investimento in canoni annui di durata decennale, stimati ad oggi in circa 10.000 Euro annui). E vista l'esigenza di operare nel breve una specifica manutenzione su uno dei 2 Impianti attivi per renderlo capace di reincrementare sensibilmente la produzione come accaduto nel recente passato), è stato inserito nel Pef allegato anche una voce di ammortamento del relativo intervento. Nella sostanza, è stimabile che i 35.000

Euro del 2023 crescano di circa Euro 90.000 nel 2025 e di Euro 100.000 annui per il biennio 2026 e 2027, portando i ricavi attesi del “Servizio” a circa 125.000 nel 2025 ed a 135.000 nel 2026.

Nella Tabella 4 che segue, l’incremento di ricavi attesi dell’estensione delle superfici destinate alla produzione di energia elettrica da Impianti fotovoltaici porterebbe il “fatturato” societario ad Euro 522.000 nel 2025 e ad Euro 532.000 per ciascuno degli anni 2026-2027.

Tabella 3- Ricavi previsionali - Montepulciano Servizi S.r.l.

<b>Concessione in house</b>		
<b>Ricavi previsionali - Montepulciano Servizi S.r.l.</b>		
	<b>Opzione 1*</b>	<b>Opzione 2**</b>
Ricavi gestione caratteristica (appalto Parcheggi)	118.000,00	118.000,00
Ricavi servizi di riscossione	69.000,00	69.000,00
Integrazione compenso Parcheggi	50.000,00	50.000,00
Integrazione ricavi per Gestione riscossione	150.000,00	150.000,00
Contributi in c/esercizio	10.000,00	10.000,00
Altri ricavi e proventi vari	35.000,00	35.000,00
Integrazione ricavi Fotovoltaico		90.000,00
<b>Totale ricavi previsionali</b>	<b>432.000,00</b>	<b>522.000,00</b>

B) Azioni su servizi nuovi da gestire

**1. “Servizio di gestione dei bagni pubblici comunali”:**

- verifica della possibilità di affidare alla Società anche la gestione efficiente dei bagni pubblici comunali, in modo da adeguare i servizi igienici destinati a popolazione e turisti al livello di decoro ritenuto indispensabile per la Città ed ai crescenti flussi di visitatori presenti in Città.

Motivazioni ed effetti dell’Azione prospettata

Facendo una previsione realistica basata su una tariffa di livello iniziale (pari a 0,5 Euro ad ingresso), è prudentemente stimabile (in questo momento, senza alcuna ulteriore apertura di punti di accesso) un introito di circa 200.000 Euro nel 2025, incrementale a circa 230.000 Euro nel 2026 ed a circa

250.000 Euro nel 2027, a cui dovrebbe corrispondere un costo di esercizio, rispettivamente, di circa 75.000 Euro nel 2025, 85.000 nel 2026, e 90.000 nel 2027 (attualmente il Comune spende circa 20.000 annui per i servizi di pulizia).

In conseguenza di tutto ciò, dalla Tabella 4 si ritrae che il sopra previsto maggior volume di affari a vantaggio della Società porterebbe il “fatturato” atteso fino a circa Euro 722.000,00 nel 2025 e ad Euro 752.000 nel 2026<sup>19</sup>.

Tabella 4- Ricavi previsionali - Montepulciano Servizi S.r.l.

<b>Concessione in house</b>		
<b>Ricavi previsionali - Montepulciano Servizi S.r.l.</b>		
	<b>Opzione 1*</b>	<b>Opzione 2**</b>
Ricavi gestione caratteristica (appalto Parcheggi)	118.000,00	118.000,00
Ricavi servizi di riscossione	69.000,00	69.000,00
Integrazione ricavi Parcheggi	50.000,00	50.000,00
Integrazione ricavi per gestione riscossione	150.000,00	150.000,00
Contributi in c/esercizio	10.000,00	10.000,00
Altri ricavi e proventi vari	35.000,00	35.000,00
Integrazioni ricavi Fotovoltaico	90.000,00	90.000,00
Ricavi gestione Bagni pubblici	-	200.000,00
<b>Totale ricavi previsionali</b>	<b>522.000,00</b>	<b>722.000,00</b>

## 2. “Servizio di gestione della Farmacia comunale”

- verifica delle opportunità esistenti nel Settore delle Farmacie (inizialmente quella di Valiano), sia in ambito comunale che sovracomunale, atteso il loro doppio ruolo positivo giocato a diretto vantaggio della Cittadinanza, ovvero, fornitura di servizi ad alto impatto sociale e socio-sanitario, e generazione di un risultato economico di gestione per le casse comunali solitamente positivo.

### Motivazioni ed effetti dell’Azione prospettata

<sup>19</sup> Solo per il fatto che l’ingresso in esercizio della “Farmacia comunale” è previsto per l’anno 2026 e non ancora per l’anno 2025.

Mantenendo i dati riportati nei bilanci di esercizio che sono state messi a disposizione per il quinquennio 2019-2023, e quindi senza alcun prevedibile incremento di ricavi, dalla Tabella 4 risulta che l'apporto di maggior volume di affari che la "Farmacia" apporterebbe alla Società sarebbe, a decorrere dall'esercizio 2026, circa 240.000 Euro, innalzando il "fatturato" atteso fino ad Euro 962.000,00 (che in realtà nel Pef allegato per il 2026 diventa Euro 1.011.000,00 in quanto nelle pagine precedenti si è previsto, rispetto al 2025, oltre ad un leggero incremento fisiologico per tutte le Aree, + 10.000 di ricavi da "Fotovoltaico" e + 30.000,00 Euro dalla "Gestione Bagni pubblici").

Tabella 4- Ricavi previsionali - Montepulciano Servizi S.r.l.

<b>Concessione in house</b>		
<b>Ricavi previsionali - Montepulciano Servizi S.r.l.</b>		
	<b>Opzione 1*</b>	<b>Opzione 2**</b>
Ricavi gestione caratteristica (appalto Parcheggi)	118.000,00	118.000,00
Ricavi servizi di riscossione	69.000,00	69.000,00
Integrazione compenso Parcheggi	50.000,00	50.000,00
Integrazione ricavi per gestione riscossione	150.000,00	150.000,00
Contributi in c/esercizio	10.000,00	10.000,00
Altri ricavi e proventi vari	35.000,00	125.000,00
Integrazione ricavi Fotovoltaico	90.000,00	
Ricavi gestione Bagni pubblici	200.000,00	200.000,00
Ricavi Farmacia		240.000,00
<b>Totale ricavi previsionali</b>	<b>722.000,00</b>	<b>962.000,00</b>

### **Considerazioni finali in ottica di "Gruppo pubblico locale"**

Le ipotesi alla base del "Piano Industriale 2025-2027", come delineato in precedenza, riguardano un'ottica di crescita del fatturato utilizzando 2 drivers, rappresentati da interventi a perimetro societario invariato (senza altri soci pubblici) e da interventi basati invece sullo svolgimento di attività anche su delega di altre Amministrazioni comunali (nuovi soci della Società).

In termini invece di proiezioni numeriche e valoriali (riportate così anche nei Prospetti che seguono ed in quelli allegati costituenti il "Piano Industriale 2025-2027" di cui questa Relazione ne

rappresenta il necessario e naturale accompagnamento), si è preferito concentrarsi solo e soltanto sulle Azioni realizzabili “*a perimetro attuale*” (quindi, con solo il Comune di Montepulciano come socio).

Tuttavia, pare a chi scrive fondamentale investire del tempo sulla verifica delle potenzialità delle ipotesi di consolidamento e di sviluppo del “*Servizio di gestione e riscossione delle entrate*” e del “*Servizio di sosta a pagamento*” (potenzialmente in futuro anche per “*Servizio farmaceutico*”) in altri territori, atteso che la salita strutturale del fatturato e dei ricavi della Società sarebbe oggettivamente più rapida e vantaggiosa avendo da gestire servizi caratterizzati dal rapporto diretto e giuridicamente proprio con l’utenza, visto che il modello del cosiddetto “*appalto ‘in house’*” (al di là degli evidenti vantaggi fiscali per l’Ente Locale) scarica la quasi totalità degli effetti dei successi economici e finanziari direttamente nelle casse comunali e non anche invece sul bilancio societario. E per essere ancora più chiari, se sotto l’aspetto complessivo ed aggregato del “*Gruppo Amministrazione pubblica*” questo binomio è salvaguardato (si analizzano gli effetti sul bilancio comunale insieme ed assommati a quelli sul bilancio societario), sotto l’aspetto del requisito del fatturato minimo della Società è prevalentemente al bilancio della stessa che si deve prestare attenzione per raggiungere l’obiettivo medio triennale.

In sintesi, dall’esame progressivo delle Tabelle di questo Documento risulta come l’insieme delle Azioni prospettate nel “*Piano Industriale*” porterebbe a raggiungere dall’esercizio 2026 e stabilmente per almeno l’intero biennio di riferimento 2026-2027 il requisito del milione di Euro di “*fatturato*” (stima di Euro 1.011.000 nel 2026 e di Euro 1.040.000 nel 2027). E per assicurare questa soluzione, potrebbe essere valutato di incrementare il compenso che il Comune riconosce per l’appalto di servizio affidato dalla Società per la “*Sosta a pagamento*” (ad oggi, il 17,5%, mentre sul mercato le condizioni medie si aggirano tra il 25% ed il 35%), attesi i risultati molto brillanti in termini di entrate da “*scassetamento*” conseguiti nei primi 8 mesi di gestione del 2023 e per l’intero 2024 (oramai avviato a conclusione).

In termini di impatto delle Azioni succitate sul bilancio del “*Gap*” (Comune + Società), si segnala anche la previsione di raggiungimento di un utile lordo di impresa (distribuibile al Comune socio) di circa 250.000,00 Euro (per un netto di circa 175.000,00 Euro) per il 2025, e di circa Euro 300.000,00 Euro lorde (215.000 netti), oltre al processo di ottimizzazione in concessione “*in house*” del “*Servizio di gestione e riscossione delle entrate*” (previsti 150.000 annui di spesa in più nel bilancio comunale), i cui effetti positivi sarebbe però ritraibili sull’innalzamento delle percentuali di incasso

(miglioramento della liquidità di cassa comunale) e sull'abbattimento dell'attuale livello di accantonamento al "Fondo crediti di dubbia esigibilità"<sup>20</sup>.

Atteso quanto sopra delineato, l'Organo amministrativo della Società ribadisce completa disponibilità a verificare nel dettaglio ed in termini numerici e valoriali con l'Amministrazione comunale e i propri Uffici le ipotesi di consolidamento e di sviluppo delineate, nel reciproco interesse e di quello supremo della Cittadinanza e della Collettività amministrata, se nel caso poi da argomentare e documentare pienamente ed esaustivamente.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

Montepulciano, il

Amministratore Unico  
*alessandro fracassi*

---

<sup>20</sup> Alla luce di queste previsioni prudenti di risultato di esercizio, è di tutta evidenza che, nel momento in cui l'Amministrazione comunale intendesse far assumere alla Società l'intero onere del personale da essa impiegato, tale decisione sarebbe assorbibile e sostenibile dal bilancio della Società.



## COMUNE DI MONTEPULCIANO

### Provincia di Siena

### Verbale di deliberazione della Giunta Comunale N.294

**Adunanza del giorno 09/12/2024**

**OGGETTO:** MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L. - APPROVAZIONE PIANO INDUSTRIALE 2025/2027.

L'anno duemilaventiquattro addì nove del mese di dicembre alle ore 15:30, in una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Sigg.ri:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	ANGIOLINI MICHELE	Si	
VICE SINDACO	GAROSI LUCIANO	Si	
ASSESSORE ESTERNO	BARBI ANGELA	Si	
ASSESSORE ESTERNO	BUI LORENZO	Si	
ASSESSORE ESTERNO	MILLACCI ALBERTO	Si	
ASSESSORE	PIERI LARA	Si	

Totale Presenti: <b>6</b>	Totale Assenti: <b>0</b>
---------------------------	--------------------------

Presiede il Dott. ANGIOLINI MICHELE nella qualità di SINDACO

Partecipa il SEGRETARIO Dott. CAFERRI ALESSANDRO incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità dell'adunanza, si passa alla trattativa degli affari che appresso.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- in data 18 marzo 2009 è stata costituita, con atto rogito Dott. Alfonso Amorosa Rep. n. 9117, Racc. n. 3522, registrato a Montepulciano il 30/03/2009 n. 1105/15, la Società "Montepulciano Servizi s.r.l.", sedente in Montepulciano in Piazza Grande,1, codice fiscale e partita IVA 01260850522, capitale sociale (i.v.) Euro 10.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Arezzo-Siena al n. 01260850522, Rea SI-133294 e che il Comune di Montepulciano è socio unico della suddetta società;
- come da verbale dell'Assemblea della Società del 25 settembre 2019 lo Statuto della Società, allegato quale parte integrante e sostanziale, è stato revisionato in alcune parti ed è oggi corrispondente alle normative vigenti previste per le Società a partecipazione pubblica;
- in data 25 ottobre 2019 la Società è stata inserita nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" in house, Id domanda n. 389, protocollo n. 0014092;

ATTESO che stanti le previsioni statutarie, l'Amministrazione Comunale, in forza della partecipazione posseduta, esercita un'attività di controllo complessivo sulla società ed in grado di assumere il ruolo di dominus nelle decisioni operative rilevanti ai fini di area vasta, come previsto espressamente dall'art. 9 dello Statuto stesso.

TENUTO CONTO che la società è stata concepita e risponde ai requisiti del controllo analogo congiunto in conformità a quanto disposto dal D. Lgs 175/2016 TUSP, ed opera sulla base dei principi di derivazione comunitaria come una stessa partizione/struttura/settore delle stesse amministrazioni socie.

RILEVATO CHE in ottemperanza alle previsioni di cui agli artt. 20 e 24 del D.Lgs 175/2016 il Comune di Montepulciano, nell'adottare il Piano di razionalizzazione periodica, ha sempre ritenuto la società strategica e funzionale per il raggiungimento dei propri obiettivi, giuste Deliberazioni di Consiglio Comunale ultima delle quali la n. 95 del 27 dicembre 2023, relativa all'anno 2022;

TENUTO CONTO che, previo indirizzo del Consiglio Comunale, giuste Deliberazioni n. 90 del 29 dicembre 2022, n. 78 del 29 novembre 2019 e n. 12 del 14 febbraio 2011, ad oggi sussistono i seguenti contratti di servizio con la Società "Montepulciano Servizi":

- Affidamento del servizio di gestione parcheggi a pagamento mediante parcometri – gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento, rep. 4926 del 20/07/2023, valido per anni 5 dalla stipula;
- Affidamento dei servizi di riscossione e di gestione delle entrate comunali e di servizi strumentali all'ente, rep. 4927 del 20/07/2023 valido per anni 5 dalla stipula;
- Affidamento del servizio di costruzione e gestione degli impianti fotovoltaici;

CONSIDERATO che:

- Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Decreto Legislativo n. 175/2016, è previsto che le Amministrazioni Pubbliche adottino un piano di razionalizzazione nel caso in cui rilevino:
  - a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*

- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

EVIDENZIATO che:

- 1) La Società, come indicato espressamente nello Statuto, svolge attività prevista dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 175/2016;
- 2) La Società ha attualmente n. 4 dipendenti, con l'utilizzo attraverso in distacco dal Comune di Montepulciano e n. 1 amministratore;
- 3) La Società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dal Comune di Montepulciano, ovvero da altri enti pubblici strumentali;
- 4) E' stato possibile godere, sino alla verifica relativa all'annualità 2022, scadenza 31 dicembre 2023, della proroga prevista dai commi 5-bis e 5-ter, art. 24, Decreto Legislativo n. 175/2016, in merito al requisito del fatturato medio relativo al triennio precedente;
- 5) La Società non ha mai prodotto un risultato negativo, come da bilanci dell'ultimo quinquennio allegati in copia e parte integrante e sostanziale, e non necessita né di un contenimento dei costi di funzionamento, né di aggregazione con altra compagine societaria;

VISTO il Piano Industriale predisposto dalla Montepulciano Servizi S.r.l., 2025-2027, registrato al protocollo generale dell'Ente al n.45028/2024, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, dal quale si evince che mediante le azioni ivi indicate è previsto che, entro l'annualità 2026 e stabilmente per almeno il biennio 2026/2027, la Società sarà in grado di soddisfare anche il requisito di cui alla lettera d), comma 2, art. 20 del Decreto Legislativo n. 175/2016;

CONSIDERATO che il Comune di Montepulciano:

- considera strategico ed opportuno il mantenimento della Società "Montepulciano Servizi" S.r.l., mediante la quale è in grado di fornire all'utenza e svolgere le attività alla stessa affidate con efficienza, efficacia ed economicità;
- ritiene comunque necessario che sulle azioni proposte si esprima la competente Corte dei Conti, fermo restando l'impegno di rendicontare semestralmente alla stessa l'andamento degli obiettivi previsti dal Piano Industriale;

TENUTO CONTO che la presente Deliberazione, costituendo un preciso indirizzo politico amministrativo non necessita, al momento, dei pareri di regolarità tecnico/contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18.8.00 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.";

Ad unanimità di voti palesemente espressi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui interamente riportate e trascritte, di:

- 1) Approvare e far proprio il Piano Industriale predisposto dalla “Montepulciano Servizi” S.r.l., annualità 2025-2027, dal quale si prevede che mediante le azioni ivi indicate è previsto che, entro l’annualità 2026 e stabilmente per almeno il biennio 2026/2027, sarà soddisfatto anche il requisito di cui all’art. 20, comma 2, lettera d), Decreto Legislativo n. 175/2016;
- 2) Inviare il presente provvedimento, quale allegato parte integrante e sostanziale alla richiesta di parere, ai sensi dell’art. 7 Legge 5 giugno 2003 n. 131 e del Decreto Legislativo n. 175/2016, alla competente Corte dei Conti affinché la stessa si pronunci in merito alla sostenibilità finanziaria ed alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione intrapresa dal Comune di Montepulciano, dando atto sin da ora che del relativo esito dovrà obbligatoriamente tenersi conto per le azioni successive e che eventuali nuovi affidamenti alla partecipata potranno aver luogo solo nel caso in cui sia espresso dalla Corte dei Conti un parere positivo;
- 3) Dare mandato agli Uffici competenti che nella fase di predisposizione della Deliberazione del Consiglio Comunale, da approvarsi entro il 31 dicembre 2024, dell’atto di cui all’art. 20, comma 1, Decreto Legislativo n. 175/2016, dovrà esser dato atto della presente Deliberazione, evidenziando che la volontà dell’Amministrazione Comunale di Montepulciano è quella di mantenere la partecipazione, fermo restando quanto sopra detto al punto 2) in merito all’esito della richiesta di parere della competente Corte dei Conti;
- 4) Di evidenziare che, in caso di riscontro positivo, si impegna sin da ora a rendicontare semestralmente alla competente Corte dei Conti l’andamento degli obiettivi previsti dal Piano Industriale;
- 5) Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile al fine di dare continuità ed immediata operatività all’attività della società.

**Letto, approvato e sottoscritto:**

<b>IL SINDACO</b> <b>Dott. ANGIOLINI MICHELE</b>	<b>IL SEGRETARIO</b> <b>Dott. CAFERRI ALESSANDRO</b>
---	---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**II SEGRETARIO**  
**Dott. CAFERRI ALESSANDRO**

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Montepulciano ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.*



## COMUNE DI MONTEPULCIANO

### Provincia di Siena

### Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 85

**Riunione del giorno 27/12/2024**

**OGGETTO:** REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI MONTEPULCIANO ALLA DATA DEL 31.12.2023 E APPROVAZIONE RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 95 del 27.12.2023 - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 (TUSP).

L'anno duemilaventiquattro addì ventisette del mese di dicembre alle ore 16:00, nella sala consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica e sessione Ordinaria il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge.

Sono intervenuti i Consiglieri:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
ANGIOLINI MICHELE	SINDACO	Si	
DI BETTO PIERO	CONSIGLIERE	Si	
CALZINI GIULIANA	CONSIGLIERE	Si	
FE' GIANLUCA	CONSIGLIERE	Si	
PENNECCHI JACOPO	CONSIGLIERE	Si	
MEACCI MARCO	CONSIGLIERE	Si	
SALVADORI MICHELA	CONSIGLIERE	Si	
MELE ELIAS	CONSIGLIERE	Si	
MACCARI LUCIA	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Si	
PIERI LARA	CONSIGLIERE	Si	
GONNELLI MONICA	CONSIGLIERE	Si	
BETTOLLINI MONICA	CONSIGLIERE	Si	
MACCARONE GIANFRANCO	CONSIGLIERE	Si	
TRABALZINI EROS	CONSIGLIERE	Si	
LAZZERINI MARZIA	CONSIGLIERE	Si	
ANDREOZZI GIAN LUCA	CONSIGLIERE	Si	
CARBE' NUNZIATA	CONSIGLIERE	Si	

Tot. 17      Tot. 0

Sono presenti alla discussione gli Assessori esterni Sigg.ri: **Luciano Garosi, Angela Barbi, Lorenzo Bui, Alberto Millacci**

Presiede il MACCARI LUCIA nella qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Partecipa il SEGRETARIO Dott. CAFERRI ALESSANDRO incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità dell'adunanza, si passa alla trattativa degli affari che appresso.

Dato atto che la Consigliera Nunziata Carbè partecipa in modalità videoconferenza ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 28.07.2022, esecutiva ai sensi di legge.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Visto

- L'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 il quale prevede che ogni amministrazione pubblica effettui annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al punto successivo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; l'analisi e la conseguente razionalizzazione sono da riferirsi alla situazione delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre dell'esercizio antecedente a quello in cui vengono condotte;
- I presupposti per l'avvio di azioni di razionalizzazione indicati dal c. 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, che riguardano:
  - o partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie previste dall'art. 4 del D. Lgs. 175/2016;
  - o società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - o partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - o partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
  - o partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - o necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - o necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del D. Lgs. 175/2016;
- Il c. 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 che prevede come, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, gli enti locali siano tenuti ad approvare, entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo, una relazione sull'attuazione di tale piano, evidenziando i risultati conseguiti.

**Rilevato** che il Comune di Montepulciano in ottemperanza alle previsioni di cui agli artt. 20 e 24 del D. Lgs. 175/2016, ha adottato:

- il Piano di Revisione straordinaria con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 29.09.2017,
- il Piano di razionalizzazione periodica 2018 con deliberazione del Consiglio comunale n. 97 del 20.12.2018,
- il Piano di razionalizzazione periodica 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 98 del 30.12.2019,
- il Piano di razionalizzazione periodica 2020 con deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 29.12.2020,

- il Piano di razionalizzazione periodica 2021 con deliberazione del Consiglio comunale n. 100 del 30.12.2021,
- il Piano di razionalizzazione periodica 2022 con deliberazione del Consiglio comunale n. 86 del 29.12.2022
- il Piano di razionalizzazione periodica 2023 con deliberazione del Consiglio comunale n. 95 del 27.12.2023;

**Considerato** che:

- Il Comune di Montepulciano, al 31 dicembre 2023, deteneva partecipazioni nelle seguenti società:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Intesa Spa	00156300527	5,478
La Ferroviaria Italiana S.p.a.	00092220516	4,011
Microcredito di solidarietà Spa	01174090520	0,692
Montepulciano Servizi Srl	01260850522	100
Nuove Acque Spa	01616760516	2,417
Siena Ambiente Spa	00727560526	0,789
Siena Casa Spa	01125210524	3,00
S.T.B. S.r.l (in fallimento)	01831610975	0,45
Terre di Siena Lab Srl	01422570521	0,53
Patto 2000 Scarl	02322700549	0,57

**Tenuto conto** che:

- il legislatore non impone uno schema obbligatorio per la conduzione dell'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, da condursi ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016;
- in data 20 novembre 2019, il Dipartimento del Tesoro in collaborazione con la Corte dei conti ha pubblicato gli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione delle partecipazioni pubbliche;
- in data 08 novembre 2022, la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del MEF sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ha pubblicato un modello di scheda per la raccolta delle informazioni relative alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute;

**Rilevata:**

- La “Relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione 2023” delle società partecipate dal Comune di Montepulciano, di cui all’**allegato A** della presente deliberazione;

**Richiamata:**

- la “Relazione tecnica” di inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale entro cui è stata condotta l’analisi aggiornata dell’assetto delle partecipazioni societarie del Comune di Montepulciano, di cui all’**allegato B** della presente deliberazione;

**Recepito:**

- Il provvedimento di analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Montepulciano, **allegato C** alla presente deliberazione, funzionale a verificare ed individuare le eventuali azioni di razionalizzazione da porre in essere e predisposto secondo il modello di scheda per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute pubblicato in data 08 novembre 2022, dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del MEF. (“Piano di Revisione periodica delle partecipate 2024 del Comune di Montepulciano”)

**Visto** l’art. 30 del D. Lgs. 201/2022, il quale prevede in riferimento alla ricognizione periodica dei servizi pubblici locali a rilevanza economica che *“i Comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori.....”* e che *“La ricognizione è contenuta in un’apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all’analisi dell’assetto delle società partecipate di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016”* e che *“nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016”*

**Preso atto** della *“ Relazione di ricognizione periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”* di cui all’ art. 30 D.Lgs. 201/2022 (**APPENDICE** parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) in quanto il Servizio di gestione della sosta a pagamento, Servizio pubblico di rilevanza economica, è stato affidato alla *“Società in house Montepulciano Servizi S.R.L.”*

**Richiamati**

- il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali - D. L.gs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l’art. 42, 2° comma, lett. e);
- lo Statuto Comunale;

**Visto** il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

**Visto** come ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali il parere formale di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

**Con voti favorevoli n. 12** (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano), **contrari n. 5** (Gruppo Centrodestra Indipendenti per Montepulciano e Futuro Poliziano), espressi con voto palese reso tramite sistema elettronico dai n. 17 Consiglieri votanti su n. 17 Consiglieri presenti,

#### DELIBERA

1. di approvare la “Relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione 2023” delle società partecipate dal Comune di Montepulciano, di cui all’**allegato A** della presente deliberazione;
2. di recepire la “Relazione tecnica” di inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale entro cui è stata condotta l’analisi aggiornata dell’assetto delle partecipazioni societarie del Comune di Montepulciano, di cui all’**allegato B** della presente deliberazione
3. di approvare l’”Analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Montepulciano”, di cui all’ **allegato C** alla presente deliberazione, finalizzata ad adempiere alle disposizioni di cui all’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica delle società partecipate e condotta secondo il modello di scheda per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023 pubblicato, in data 08 novembre 2022, dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del MEF.
4. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall’analisi delle partecipazioni societarie, risultano da mantenere/razionalizzare le partecipazioni nelle seguenti società:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Intesa Spa	00156300527	5,478	Mantenimento senza interventi	
La Ferroviaria Italiana S.p.a.	00092220516	4,011	Mantenimento senza interventi	
Microcredito di solidarietà Spa	01174090520	0,692	Mantenimento senza interventi	
Montepulciano Servizi Srl	01260850522	100	Mantenimento con interventi	
Nuove Acque Spa	01616760516	2,417	Mantenimento senza interventi	
Siena Ambiente Spa	00727560526	0,789	Mantenimento senza interventi	
Siena Casa Spa	01125210524	3,00	Mantenimento senza interventi	
S.T.B. S.r.l (Società delle Terme e del Benessere)	01831610975	0,45	Razionalizzazione, Società in fallimento	
Terre di Siena Lab Srl	01422570521	0,53	Mantenimento senza interventi	

Patto 2000 Scarl	02322700549	0,57	Mantenimento con nuova quota di compartecipazione	La società è esclusa dagli obblighi di razionalizzazione in quanto il comma 7 dell'art. 26 del D.lgs. 175/2016 esclude i patti territoriali.
------------------	-------------	------	---	--

5. di precisare:

a) relativamente a Patto 2000 scarl quanto segue:

- la società è esclusa dagli obblighi di razionalizzazione in quanto il comma 7 dell'art. 26 del D.lgs. 175/2016 esclude i patti territoriale;

b) relativamente alla società Montepulciano Servizi srl, con riferimento agli indirizzi approvati nella precedente deliberazione n. 95 del 27/12/2023 - "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal comune di Montepulciano al 31/12/2022" quanto segue:

- Considerato che dal 1° gennaio 2023 non è più vigente la proroga prevista dai commi 5-bis e 5-ter, art. 24, Decreto Legislativo n. 175/2016, in merito al requisito del fatturato medio relativo al triennio precedente, il Comune di Montepulciano ha ritenuto necessario, per le motivazioni ivi richiamate:

A. Approvare apposita Deliberazione di Giunta Comunale n. 294 del 9 dicembre 2024 con la quale ha disposto di:

- *Approvare e far proprio il Piano Industriale predisposto dalla "Montepulciano Servizi" S.r.l., annualità 2025-2027, dal quale si prevede che mediante le azioni ivi indicate è previsto che, entro l'annualità 2026 e stabilmente per almeno il biennio 2026/2027, sarà soddisfatto anche il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lettera d), Decreto Legislativo n. 175/2016;*
- *Inviare il presente provvedimento, quale allegato parte integrante e sostanziale alla richiesta di parere, ai sensi dell'art. 7 Legge 5 giugno 2003 n. 131 e del Decreto Legislativo n. 175/2016, alla competente Corte dei Conti affinché la stessa si pronunci in merito alla sostenibilità finanziaria ed alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione intrapresa dal Comune di Montepulciano, dando atto sin da ora che del relativo esito dovrà obbligatoriamente tenersi conto per le azioni successive e che eventuali nuovi affidamenti alla partecipata potranno aver luogo solo nel caso in cui sia espresso dalla Corte dei Conti un parere positivo;*
- *Dare mandato agli Uffici competenti che nella fase di predisposizione della Deliberazione del Consiglio Comunale, da approvarsi entro il 31 dicembre 2024, dell'atto di cui all'art. 20, comma 1, Decreto Legislativo n. 175/2016, dovrà esser dato atto della presente Deliberazione, evidenziando che la volontà dell'Amministrazione Comunale di Montepulciano è quella di mantenere la partecipazione, fermo restando quanto sopra detto al punto 2) in merito all'esito della richiesta di parere della competente Corte dei Conti;*

- *Di evidenziare che, in caso di riscontro positivo, si impegna sin da ora a rendicontare semestralmente alla competente Corte dei Conti l'andamento degli obiettivi previsti dal Piano Industriale;*
- B. *Inviare alla Corte dei Conti, come previsto nella Deliberazione sopra citata, apposita richiesta di parere (ns. prot. 15727 del 13.12.2024), ove si è chiesto alla Corte di esprimersi in merito alla "possibilità di mantenere, al verificarsi delle condizioni di cui al Piano Industriale 2025/2027 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 294 del 9 dicembre 2024, la partecipazione societaria della "Montepulciano Servizi S.r.l.", considerando tale facoltà rientrante tra i provvedimenti di razionalizzazione di cui all'art. 20, comma 1, del Decreto Legislativo n. 175/2016, nell'ambito dell'autonomia gestionale dell'Ente che la Corte ha sempre ritenuto uno dei principi cardine nell'affrontare le tematiche relative alle società di partecipazione pubblica, fermo restando che l'obiettivo che il Comune si pone, com'è chiaro, oltre a garantire – come detto – maggiore efficienza, efficacia ed economicità nei confronti dell'utenza, è quello di consentire alla Società, nell'arco del triennio 2025/2027, di acquisire anche il requisito di cui art. 20, comma 2, lettera d) del Decreto Legislativo n. 175/2016, ribadendo che in caso di parere positivo sarà impegno del Comune di Montepulciano di rendicontare semestralmente l'andamento degli obiettivi perseguiti dal Piano Industriale suddetto.*

In considerazione di quanto sopra detto, quindi, in caso di parere positivo sul mantenimento – oltre a procedere alla rendicontazione semestrale di cui sopra - si dovranno perseguire gli obiettivi fissati nel Piano Industriale 2025/2027 della Società, così come approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 294 del 9 dicembre 2024; nel caso contrario ci si atterrà alle indicazioni della Corte dei Conti per le azioni dovute e consequenziali;

6. di approvare la "Relazione sulla ricognizione periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" di cui all' art. 30 D.Lgs. 201/2022 (**APPENDICE** parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);
7. di disporre la trasmissione del Piano di Revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Montepulciano alla data del 31.12.2023 ai sensi dell'art. 20 comma I TUSP ) alla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero delle Economie e delle Finanze, di cui all'art. 15 comma I del TUSP, esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 ossia tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, ferma restando la comunicazione alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana ai sensi dell'art. 5 comma IV del TUSP.
8. Di pubblicare la presente deliberazione, unitamente agli allegati, sul sito istituzionale dell'Ente, a mente dell'art. 22, comma 1, lettera d-bis, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

Successivamente

Con voti favorevoli n. 12 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano), contrari n. 5 (Gruppo Centrodestra Indipendenti per Montepulciano e Futuro Poliziano), espressi dai n. 17 Consiglieri votanti su n. 17 Consiglieri presenti,

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV, D.Lgs. 267/2000 "Testo unico sull' ordinamento degli enti locali".

**Letto, approvato e sottoscritto:**

<b>IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MACCARI LUCIA</b>	<b>IL SEGRETARIO Dott. CAFERRI ALESSANDRO</b>
--	---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**II SEGRETARIO  
Dott. CAFERRI ALESSANDRO**

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Montepulciano ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.*

Allegato C

PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE  
PARTECIPATE 2024  
del Comune di Montepulciano

Dati relativi alle partecipazioni detenute al  
31/12/2023

## Piano di revisione periodica delle partecipate 2024 del Comune di Montepulciano

### Introduzione


Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, il documento contiene l'analisi dell'assetto delle società di cui il Comune di Montepulciano detiene partecipazioni secondo l'articolazione di contenuti individuati dagli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione delle partecipazioni pubbliche, formulati dal Dipartimento del Tesoro in collaborazione con la Corte dei conti e pubblicati sul sito del MEF il 20 novembre 2019 e dalla scheda per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021, approntata dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e messa a disposizione a partire dell'8 novembre 2022.

Di seguito si riporta lo schema delle partecipazioni dirette ed indirette del Comune di Montepulciano al 31 dicembre 2023 con la specifica di eventuali variazioni occorse dopo tale data.

Successivamente, nella sezione 2 del presente documento sono riportate le tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute dall'ente con l'indicazione dell'esito della rilevazione.

Infine, nella sezione 3, sono riportate le informazioni di dettaglio riferite ad ogni singola società partecipata.

**SEZIONE 1 - Organigramma delle partecipazioni del Comune di Montepulciano**



**SEZIONE 2 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente**

Nelle tabelle che seguono si riporta l'elenco al 31 dicembre 2023 delle partecipazioni dirette ed indirette *Comune di Montepulciano* con l'esito della rilevazione effettuata.

**PARTECIPAZIONI DIRETTE**

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Intesa Spa	00156300527	5,478 %	Nessuna azione	
La Ferroviaria Italiana S.p.a.	00092220516	4,011 %	Nessuna azione	
Microcredito di solidarietà Spa	01174090520	0,692 %	Nessuna azione	
Montepulciano Servizi Srl	01260850522	100 %	Mantenimento con interventi	
Nuove Acque Spa	01616760516	2,417 %	Nessuna azione	
Siena Ambiente Spa	00727560526	0,789 %	Nessuna azione	
Siena Casa Spa	01125210524	3,00 %	Nessuna azione	
S.T.B. S.r.l (Società delle Terme e del Benessere)	01831610975	0,45 %	Società in fallimento	
Terre di Siena Lab Srl	01422570521	0,53 %	Nessuna azione	
<b><u>PARTECIPAZIONI INDIRETTE</u></b>				
Patto 2000 Scarl	02322700549	0,57 % /tramite Terre di Siena Lab 0,38%	Nessuna azione	La società è esclusa dagli obblighi di razionalizzazione in quanto il comma 7 dell'art. 26 del D.lgs. 175/2016 esclude i patti territoriali.

## Sezione 3 – Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

## DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	00156300527
Denominazione	<b>INTERCOMUNALE TELECOMUNICAZIONI ENERGIA SERVIZI ACQUA S.p.A. (per brevità anche "Intesa")</b>
Data di costituzione della partecipata	1974
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup>	NO
La società è un GAL <sup>(2)</sup>	NO

<sup>(1)</sup> Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

<sup>(2)</sup> Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

## SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	SIENA
Comune	SIENA
CAP*	53100
Indirizzo*	VIALE TOSELLI 9°
Telefono*	0577 264511
FAX*	0577 46473
Email*	intestaspa@pec.intesa.siena.it

\*campo con compilazione facoltativa

## SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Proventi da Partecipazioni: € 0.00 (voce C15)
Attività 2	Proventi Immobiliari: € 1.064.850,44 (voce A5)
Attività 3	43.21.03 - Servizio di illuminazione pubblica: € 768.738,95 (voce A1)
Attività 4	Servizio energia: € 83.438,85 (voce A1)

**ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA \***

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(3)</sup>	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) <sup>#</sup>	no
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(3)</sup>	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? <sup>§</sup>	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: <sup>§</sup>	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(4)</sup>	

\* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

<sup>(3)</sup> Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

<sup>(4)</sup> Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

<sup>#</sup> Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

[http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti\\_it/patrimonio\\_publico/patrimonio\\_pa/Orientamento\\_del\\_18\\_novembre\\_2019\\_xSocietx\\_a\\_partecipazione\\_pubblica\\_di\\_diritto\\_singolarex\\_.pdf](http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf)

<sup>§</sup> Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

## DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP\*

NOME DEL CAMPO	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)
Numero medio di dipendenti	6 dipendenti + 4 distaccati da altra Società
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	28.700,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5 di cui 2 supplenti
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	31.244,00

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	
Risultato d'esercizio	154.830,00	2.810.485,00	4.218.564	6.279.073	3.758.700

\* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

**ATTENZIONE:** l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

## 2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	803.179	548.108	643.661
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.313.850	1.107.572	1.803.308
di cui Contributi in conto esercizio	0	23.022	18.017
C15) Proventi da partecipazioni	0	2.786.834	4.060.575
C16) Altri proventi finanziari	55.667	2.941	27.414
C17 bis) Utili e perdite su cambi	0	0	0
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	0	0	0

## QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta <sup>(5)</sup>	5,478
Codice Fiscale Tramite <sup>(6)</sup>	
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(6)</sup>	
Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(7)</sup>	

<sup>(5)</sup> Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

<sup>(6)</sup> Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

<sup>(7)</sup> Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

**QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

**INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	
Denominazione della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Servizio manutenzione e illuminazione pubblica
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(9)</sup>	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) <sup>(10)</sup>	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica <sup>(11)</sup>	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) <sup>(12)</sup>	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(12)</sup>	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria <sup>(13)</sup> §	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis <sup>(14)</sup> §	Scegliere un elemento.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<p><b>Note*</b></p>	<p>Poiché la società è riconducibile ad una delle categorie ex art. 4, c. 2, T.U.S.P., e sono rispettate le altre condizioni richieste, non occorre adottare un piano di razionalizzazione ex art. 20, co. 2 T.U.S.P.</p> <p>Il Comune di Montepulciano in merito al tipo di controllo, ha indicato NESSUNO, in quanto al 31.12.2021 non è stato avviato alcun procedimento volto al riconoscimento della Società quale controllata.</p> <p>In data 05.10.2022 il MEF ha trasmesso a tutti gli enti soci e per conoscenza alla Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Toscana, una nota nella quale si evidenzia che la Società INTESA è partecipata esclusivamente da enti pubblici e che negli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”, condivisi dal Dipartimento del tesoro e dalla Corte dei conti, è chiarito che “si considerano a controllo pubblico le società a totale partecipazione pubblica”. Al riguardo, si aggiunge che la Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, nella delibera n. 11/SSRRCO/QMIG/19, con riferimento alla definizione di “controllo” presente nel TUSP, ha precisato che “Il Testo unico delle società pubbliche richiama, all’art. 2, senza esaurirla, la definizione codicistica, come palesato sia dalla lettera b), che vi aggiunge una fattispecie autonoma, che dalla lettera m), che, per identificare una “società a controllo pubblico”, consente che “una o più” amministrazioni pubbliche, e non solo “una”, dispongano dei voti o dei poteri di controllo previsti dalla precedente lettera b). Quest’ultima, a sua volta, richiama integralmente tutte le ipotesi, alternative, elencate nell’art. 2359 cod. civ. (oltre a introdurre una, già esposta, nuova ed autonoma). Pertanto, in virtù del combinato disposto delle lett. b) ed m) dell’art. 2 del TUSP, possono essere qualificate come “società a controllo pubblico” quelle in cui “una o più” amministrazioni dispongono della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria (oppure di voti o rapporti contrattuali sufficienti a configurare un’influenza dominante)”.</p> <p>A seguito di quanto esposto dal MEF è stata avviata di concerto con gli altri Enti soci un’attività di studio e di verifica, che consenta nel minor tempo possibile di procedere alla regolamentazione della governance della Società.</p> <p>L’Amministrazione continuerà al contempo ad esercitare un attento presidio sull’andamento economico-patrimoniale della Società al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà conto anche degli eventuali ulteriori riflessi direttamente ed indirettamente causati sulle risultanze della partecipata dagli strascichi dall’emergenza epidemiologica COVID-19, dalla crisi economica mondiale conseguente alla Guerra in Ucraina e dall’instabilità economica da essi derivante.</p>

<sup>(8)</sup> Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

<sup>(9)</sup> Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

<sup>(10)</sup> Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

<sup>(11)</sup> La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

<sup>(12)</sup> Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

<sup>(13)</sup> Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

- <sup>(14)</sup> Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

<sup>§</sup> Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

#### DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	00092220516
Denominazione	La Ferroviaria Italiana S.p.a. - L.F.I. S.p.a.
Data di costituzione della partecipata	30.01.1914
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup>	No
La società è un GAL <sup>(2)</sup>	No

<sup>(15)</sup> Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

<sup>(16)</sup> Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

#### SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Arezzo
Comune	Arezzo
CAP*	52100
Indirizzo*	Via Guido Monaco, 37
Telefono*	057539881
FAX*	057528414
Email*	lfi@certificazioneposta.it

\* campo con compilazione facoltativa

#### SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Cod. ATECO 52.21.1: Gestione di infrastrutture ferroviarie

## ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA \*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(3)</sup>	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) <sup>#</sup>	no
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(3)</sup>	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? <sup>§</sup>	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: <sup>§</sup>	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(4)</sup>	

## DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP \*

NOME DEL CAMPO	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	n. 50 dipendenti, di cui: - Quadri 4 - Impiegati 25 - Operai 21
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	7
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	70.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5 di cui 2 supplenti
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 10.500 compenso Sindaci € 2.500 compenso società di revisione

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	1.943.950,00	1.303.986	1.292.875	1.590.295	772.007

## 1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.861.912	8.635.673	7.468.464
A5) Altri Ricavi e Proventi	812.351	620.847	493.595
di cui Contributi in conto esercizio	13.119	331.226	286.776

## QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta <sup>(5)</sup>	4,011
Codice Fiscale Tramite <sup>(6)</sup>	
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(6)</sup>	
Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(7)</sup>	

**QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

**INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	
Denominazione della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	gestione di infrastrutture ferroviarie
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(9)</sup>	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) <sup>(10)</sup>	no
Esito della revisione periodica <sup>(11)</sup>	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) <sup>(12)</sup>	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(12)</sup>	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria <sup>(13)</sup> §	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis <sup>(14)</sup> §	Scegliere un elemento.
Note*	La partecipazione pubblica è motivata dalla circostanza che la società è proprietaria di beni immobili essenziali (depositi, office ecc) funzionali all'esercizio di un servizio pubblico locale: trasporto di persone tramviario e ferroviario (tratta Sinalunga-Arezzo), attività svolta in favore della collettività di riferimento.

## DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01174090520
Denominazione	<b>Microcredito di solidarietà</b>
Data di costituzione della partecipata	2006
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup>	No
La società è un GAL <sup>(2)</sup>	No

## SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Siena
Comune	Siena
CAP*	53100
Indirizzo*	Via G. Mazzini, 23
Telefono*	0577 293316 - 0577 293580
FAX*	0577 293320
Email*	info@credisolidale.eu - microcredito@postacert.gruppo.mps.it

\*campo con compilazione facoltativa

## SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Cod. ATECO 64.92.09: Altre attività creditizie nca

## ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA \*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(3)</sup>	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) <sup>#</sup>	no
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(3)</sup>	No
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? <sup>§</sup>	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: <sup>§</sup>	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(4)</sup>	

## DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP \*

NOME DEL CAMPO	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Attività bancarie e finanziarie
Numero medio di dipendenti	0 La Società non ha spese per personale, in quanto gli operatori o sono dipendenti distaccati dalla Banca MPS o volontari iscritti alle associazioni di volontariato socie.
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	n. 9 componenti del Consiglio di Amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 0
Numero dei componenti dell'organo di controllo	n. 5 componenti del Collegio sindacale (di cui n. 2 supplenti)
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 0

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	7.052,00	413,00	4.394	724	4.300

### 3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività bancarie e finanziarie**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
Interessi attivi e proventi assimilati	51.292	40.207	33.699
Commissioni attive	0	0	0

### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta <sup>(5)</sup>	0,692
Codice Fiscale Tramite <sup>(6)</sup>	
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(6)</sup>	
Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(7)</sup>	

### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

### INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	
Denominazione della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?</b>	No
<b>Attività svolta dalla Partecipata</b>	attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis dlgs. n.385/1993 (art.4,c.9-ter)
<b>Descrizione dell'attività</b>	La società si occupa principalmente dell'erogazione di finanziamenti a favore di soggetti "deboli" (principalmente persone fisiche e piccole attività) che trovano difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario, non essendo in possesso di un'adeguata situazione giuridico-patrimoniale ed idonee garanzie, ma che comunque appaiono moralmente in grado di impegnarsi in un progetto di sviluppo delle proprie potenzialità che passa anche attraverso l'utilizzo consapevole del denaro. Tali finanziamenti vengono concessi ai soggetti richiedenti sia per superare temporanee difficoltà del soggetto richiedente e/o del suo nucleo familiare, sia per avviare attività imprenditoriali.
<b>Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(9)</sup></b>	
<b>Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)</b>	no
<b>Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)</b>	no
<b>Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)</b>	no
<b>L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) <sup>(10)</sup></b>	no
<b>Esito della revisione periodica <sup>(11)</sup></b>	mantenimento senza interventi
<b>Modalità (razionalizzazione) <sup>(12)</sup></b>	Scegliere un elemento.
<b>Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(12)</sup></b>	
<b>Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria<sup>(13)</sup> §</b>	Scegliere un elemento.
<b>Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis<sup>(14)</sup> §</b>	Scegliere un elemento.

<p>Note*</p>	<p>La Società produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a). Tuttavia la stessa presenta le seguenti criticità in relazione al d. lgs. 175/2016: 1) fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies); 2) Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b. Per quanto riguarda il secondo aspetto, critico sul piano formale, in realtà, alla luce del modello gestionale fin qui seguito, ha rappresentato comunque una razionalizzazione di risorse pubbliche, a fronte di servizi e prestazioni erogate sul territorio, perché il personale viene utilizzato in forma completamente gratuita in posizione di distacco dalla Banca MPS e volontari di associazioni socie. Pertanto la Società ha sempre chiuso il bilancio con un utile seppur modesto. Tutte le spese relative ai locali e alle attrezzature sono a carico della stessa Banca MPS e non dei soci pubblici. Relativamente al fatturato, se questo si intende come totale dei ricavi applicando la Società interessi praticamente simbolici, il dato è ampiamente sotto il milione. Se viceversa il fatturato lo si correla al totale degli impieghi nell'ultimo triennio il totale è costantemente superiore al milione. Si prevede il mantenimento anche in considerazione che ad oggi il Comune di Montepulciano non sostiene costi ed oneri aggiuntivi relativi alla gestione della Società.</p> <p>Negli scorsi anni le due criticità sopra rilevate ai sensi del D.lgs. 175/2016 sono state oggetto di analisi da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze che con propria comunicazione ha richiesto all'Amministrazione considerazioni in merito ai segnalati profili. Con nota prot. 13689 del 07.05.2020 il Comune di Montepulciano ha inviato le proprie risposte a tali rilievi, dimostrando analiticamente quanto sopra espresso circa il fatturato e l'assenza di personale retribuito. Nessun rilievo è stato avanzato dal MEF circa i contenuti di suddetta nota.</p> <p>Nel corso del 2020 Microcredito ha proseguito con la sua attività, attivandosi su più fronti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- continuando a erogare finanziamenti, conformando la propria organizzazione alle disposizioni governative in tema di Covid-19;</li><li>- sottoscrivendo nuove convenzioni (Diocesi di Grosseto, Comune di Follonica, Cooperativa Sociale Melograno) e formalizzando quella con la Diocesi di Montepulciano, Chiusi e Pienza;</li><li>- ha ottenuto dalla Fondazione MPS un contributo per l'incremento dei fondi di garanzia per l'erogazione dei prestiti;</li><li>- partecipando al "Tavolo" di coordinamento per la costituzione di un fondo senese di garanzia denominato 'Garantisce Siena' per far avere alle imprese un anticipo sui finanziamenti richiesti secondo quanto previsto dal Decreto Liquidità per l'emergenza Covid-19.</li></ul> <p>Sudette attività hanno confermato la strategicità del mantenimento e la convenienza economica della Società.</p> <p>Il mantenimento della partecipazione previsto nei precedenti piani è stato valutato anche in considerazione del fatto che ad oggi il Comune di Montepulciano non sostiene costi ed oneri aggiuntivi relativi alla gestione della Società.</p> <p>Nel corso del 2020/2021 e 2022 Microcredito ha proseguito con la sua attività, attivandosi su più fronti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- continuando a erogare finanziamenti, conformando la propria organizzazione alle disposizioni governative in tema di Covid-19;</li><li>- sottoscrivendo nuove convenzioni (Diocesi di Grosseto, Comune di Follonica, Cooperativa Sociale Melograno) e formalizzando quella con la Diocesi di Montepulciano, Chiusi e Pienza;</li></ul>
--------------	---

	<ul style="list-style-type: none"><li>- ha ottenuto dalla Fondazione MPS un contributo per l'incremento dei fondi di garanzia per l'erogazione dei prestiti;</li><li>- partecipando al "Tavolo" di coordinamento per la costituzione di un fondo senese di garanzia denominato 'Garantisce Siena' per far avere alle imprese un anticipo sui finanziamenti richiesti secondo quanto previsto dal Decreto Liquidità per l'emergenza Covid-19.</li></ul> <p>Suddette attività hanno confermato la strategicità del mantenimento e la convenienza economica della Società.</p> <p>Il mantenimento della partecipazione previsto nei precedenti piani è stato valutato anche in considerazione del fatto che ad oggi l'Amministrazione non sostiene costi ed oneri aggiuntivi relativi alla gestione della Società.</p> <p>Ad oggi il processo di trasformazione della società risulta ancora in corso: la complessità di tale azione ha difatti richiesto, come esplicito dalla comunicazione del 10.05.2021 pervenuta dalla Società, ulteriori valutazioni e accertamenti più approfonditi sia sulla portata del citato parere del MEF in ordine a taluni "passaggi" non del tutto pacifici e che si prestano a più interpretazioni, sia in ordine all'applicazione dell'art. 4 ("Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi") del citato decreto alla nuova impresa sociale, finanche in merito alla stessa praticabilità della soluzione individuata.</p> <p>Per il completamento dell'iter risultano dunque necessari tempi tecnici non brevi, al fine della corretta individuazione della migliore soluzione.</p> <p>In tal senso è intenzione del Comune di Montepulciano confermare il mantenimento della partecipazione come previsto dai precedenti piani, in quanto la società risulta funzionale ed attiva nel territorio, rinviando l'eventuale definizione di azioni di razionalizzazione a momento successivo alla definizione del processo di trasformazione della stessa.</p> <p>L'Amministrazione monitorerà il corretto e regolare svolgimento di tale procedura ed il generale andamento economico-patrimoniale della Società. Tale presidio terrà conto anche degli eventuali ulteriori riflessi direttamente ed indirettamente causati sulle risultanze della partecipata dagli strascichi dall'emergenza epidemiologica COVID-19, dalla crisi economica mondiale conseguente alla Guerra in Ucraina e dall'instabilità economica da essi derivante.</p> <p>In data 20/07/2022 il C.d.A. della Società aveva già conferito allo Studio Carbonetti e Associati di Roma un mandato per la predisposizione di un parere in merito all'individuazione della forma giuridica più idonea per consentire a Microcredito di continuare a svolgere la propria attività in linea con le normative vigenti. Tale parere, fornito il 28/02/2023, ha confermato che la trasformazione in Impresa Sociale istituita come società per azioni costituiva per Microcredito un'ipotesi praticabile e, sulla base di ciò, in data 3/05/2023 il C.d.A. di Microcredito ha approvato l'ipotesi di trasformazione in Impresa Sociale.</p> <p>Considerato il riscontro negativo ricevuto dal MEF nel 2021 in merito alla prima richiesta presentata in tal senso, nella stessa sede il Consiglio ha anche deliberato di inoltrare al Ministero una comunicazione per illustrare le considerazioni formulate dal consulente esterno e le attività che la Società intende portare avanti, salvo diverse considerazioni da parte del MEF stesso, per avviare il processo di adeguamento del proprio statuto al regime dell'impresa sociale e di cancellazione dall'Elenco ex art. 111 del TUB. Peraltro, nell'ipotesi di un riscontro negativo da parte del MEF, il Consiglio ha autorizzato allo stesso tempo di perseguire quale soluzione alternativa la trasformazione in Cooperativa riconosciuta come Ente del Terzo Settore. L'informativa in parola è stata trasmessa via PEC al MEF e, per conoscenza, a Banca d'Italia, in data 8/06/2023. Il C.d.A. ha dato infine indicazione di avviare le attività necessarie alla trasformazione</p>
--	---

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
	giuridica nell'ultimo trimestre del 2023, in modo da fornire al MEF e a Banca d'Italia un lasso di tempo congruo per fornire eventuali osservazioni su quanto comunicato.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01260850522
Denominazione	<b>Montepulciano Servizi Srl</b>
Data di costituzione della partecipata	2009
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup>	No
La società è un GAL <sup>(2)</sup>	No

## SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Siena
Comune	Montepulciano
CAP*	53045
Indirizzo*	P.za Grande 1
Telefono*	0578712228
FAX*	
Email*	montepulcianoservizi@pec.it

\* campo con compilazione facoltativa

## SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	63.11.19
Attività 2	70.22.09
Attività 3	71.10

## ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA \*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(3)</sup>	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) <sup>#</sup>	no
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(3)</sup>	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? <sup>§</sup>	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: <sup>§</sup>	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(4)</sup>	

## DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP \*

NOME DEL CAMPO	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	3 in distacco dal Comune di Montepulciano 1 comandato dal Comune di Montepulciano
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	16.306 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	3.062 €

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	24.230,00	18.900	101.581	592	198.884

### 1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	178.965	69.672	128.689
A5) Altri Ricavi e Proventi	42.744	96.020	159.695
di cui Contributi in conto esercizio	8.379	10.669	82.735

### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta <sup>(5)</sup>	100
Codice Fiscale Tramite <sup>(6)</sup>	
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(6)</sup>	
Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(7)</sup>	

### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo analogo

## INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	
Denominazione della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Attività di diretta elaborazione ai fini della riscossione delle entrate comunali in genere con particolare riferimento ai tributi previsti dalle normative vigenti per gli enti locali e alle tariffe dei servizi a domanda individuale, funzioni inerenti la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche, autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o allo svolgimento delle loro funzioni.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(9)</sup>	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) <sup>(10)</sup>	no
Esito della revisione periodica <sup>(11)</sup>	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) <sup>(12)</sup>	
Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(12)</sup>	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria <sup>(13)</sup> §	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis <sup>(14)</sup> §	No

<p>Note*</p>	<p>Considerato che dal 1° gennaio 2023 non è più vigente la proroga prevista dai commi 5-bis e 5-ter, art. 24, Decreto Legislativo n. 175/2016, in merito al requisito del fatturato medio relativo al triennio precedente, il Comune di Montepulciano ha ritenuto necessario, per le motivazioni ivi richiamate:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Approvare apposita Deliberazione di Giunta Comunale n. 294 del 9 dicembre 2024 con la quale ha disposto di:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Approvare e far proprio il Piano Industriale predisposto dalla “Montepulciano Servizi” S.r.l., annualità 2025-2027, dal quale si prevede che mediante le azioni ivi indicate è previsto che, entro l’annualità 2026 e stabilmente per almeno il biennio 2026/2027, sarà soddisfatto anche il requisito di cui all’art. 20, comma 2, lettera d), Decreto Legislativo n. 175/2016;</li><li>○ Inviare il presente provvedimento, quale allegato parte integrante e sostanziale alla richiesta di parere, ai sensi dell’art. 7 Legge 5 giugno 2003 n. 131 e del Decreto Legislativo n. 175/2016, alla competente Corte dei Conti affinché la stessa si pronunci in merito alla sostenibilità finanziaria ed alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione intrapresa dal Comune di Montepulciano, dando atto sin da ora che del relativo esito dovrà obbligatoriamente tenersi conto per le azioni successive e che eventuali nuovi affidamenti alla partecipata potranno aver luogo solo nel caso in cui sia espresso dalla Corte dei Conti un parere positivo;</li><li>○ Dare mandato agli Uffici competenti che nella fase di predisposizione della Deliberazione del Consiglio Comunale, da approvarsi entro il 31 dicembre 2024, dell’atto di cui all’art. 20, comma 1, Decreto Legislativo n. 175/2016, dovrà esser dato atto della presente Deliberazione, evidenziando che la volontà dell’Amministrazione Comunale di Montepulciano è quella di mantenere la partecipazione, fermo restando quanto sopra detto al punto 2) in merito all’esito della richiesta di parere della competente Corte dei Conti;</li><li>○ Di evidenziare che, in caso di riscontro positivo, si impegna sin da ora a rendicontare semestralmente alla competente Corte dei Conti l’andamento degli obiettivi previsti dal Piano Industriale;</li></ul></li><li>2. Inviare alla Corte dei Conti, come previsto nella Deliberazione sopra citata, apposita richiesta di parere, prot. 15727 del 13.12.2024, ove si è chiesto alla Corte di esprimersi in merito alla “possibilità di mantenere, al verificarsi delle condizioni di cui al Piano Industriale 2025/2027 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 294 del 9 dicembre 2024, la partecipazione societaria della “Montepulciano Servizi S.r.l.”, considerando tale facoltà rientrante tra i provvedimenti di razionalizzazione di cui all’art. 20, comma 1, del Decreto Legislativo n. 175/2016, nell’ambito dell’autonomia gestionale dell’Ente che la Corte ha sempre ritenuto uno dei principi cardine nell’affrontare le tematiche relative alle società di partecipazione pubblica, fermo restando che l’obiettivo che il Comune si pone, com’è chiaro, oltre a garantire – come detto – maggiore efficienza, efficacia ed economicità nei confronti dell’utenza, è quello di consentire alla Società, nell’arco del triennio 2025/2027, di acquisire anche il requisito di cui art. 20, comma 2, lettera d) del Decreto Legislativo n. 175/2016, ribadendo che in caso di parere positivo sarà impegno del Comune di Montepulciano di rendicontare semestralmente l’andamento degli obiettivi perseguiti dal Piano Industriale suddetto.</li></ol>
--------------	--

	<p>In considerazione di quanto sopra detto, quindi, in caso di parere positivo sul mantenimento – oltre a procedere alla rendicontazione semestrale di cui sopra – si dovranno perseguire gli obiettivi fissati nel Piano Industriale 2025/2027 della Società, così come approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 294 del 9 dicembre 2024; nel caso contrario ci si atterrà alle indicazioni della Corte dei Conti per le azioni dovute e consequenziali</p>
--	---

## DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01616760516
Denominazione	<b>Nuove Acque Spa</b>
Data di costituzione della partecipata	1999
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup>	no
La società è un GAL <sup>(2)</sup>	no

## SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Arezzo
Comune	Arezzo
CAP*	52100
Indirizzo*	Loc. cuculo
Telefono*	0575321319
FAX*	
Email*	info@pec.nuoveacque.it

\*campo con compilazione facoltativa

## SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	36.00.00
Attività 2	37.00.00
Attività 3	
Attività 4	

## ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA \*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(3)</sup>	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(3)</sup>	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? §	si
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: §	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(4)</sup>	

## DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP \*

NOME DEL CAMPO	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	226
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	9
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	247.979 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5 di cui 2 supplenti
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	34.952 €

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	4.830.354	5.617.072	6.958.205	5.299.664	6.645.785

### 1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	56.764.415	54.733.598	56.319.297
A5) Altri Ricavi e Proventi	4.731.572	3.010.064	2.996.751
di cui Contributi in conto esercizio	984.770	712.211	0

### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta <sup>(5)</sup>	2,417
Codice Fiscale Tramite <sup>(6)</sup>	
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(6)</sup>	
Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(7)</sup>	

### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

## INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	
Denominazione della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua, installazione impianti idraulici nel territorio comunale, raccolta e depurazione delle acque di scarico. Attività svolta sia in favore dell'ente che in favore della collettività di riferimento
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(9)</sup>	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) <sup>(10)</sup>	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica <sup>(11)</sup>	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) <sup>(12)</sup>	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(12)</sup>	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria <sup>(13)</sup> §	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis <sup>(14)</sup> §	Scegliere un elemento.
Note*	Poiché la società è riconducibile ad una delle categorie ex art. 4, c. 2, T.U.S.P., e sono rispettate le altre condizioni richieste, non occorre adottare un piano di razionalizzazione ex art. 20, co. 2 T.U.S.P.

## DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	00727560526
Denominazione	<b>Siena Ambiente</b>
Data di costituzione della partecipata	1988
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup>	No
La società è un GAL <sup>(2)</sup>	No

## SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Siena
Comune	Siena
CAP*	53100
Indirizzo*	Via Simone Martini 57
Telefono*	0577 248011
FAX*	
Email*	Segreteria.sienambiente@legalmail.it

\* campo con compilazione facoltativa

## SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	38.3 Recupero dei materiali
Attività 2	38.21.09 Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
Attività 3	38.21.01 Produzione di compost
Attività 4	35.11 Produzione di energia elettrica

## ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA \*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(3)</sup>	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(3)</sup>	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? §	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: §	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(4)</sup>	

## DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP\*

NOME DEL CAMPO	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	100
Numero medio di dipendenti	n. 100 dipendenti, di cui - Dirigenti 2 - Quadri 5 - Impiegati 37 - Operai 56 La spesa del personale per il 2023 (aggregato B9 del conto economico) è pari ad € 5.704.121
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	n. 7 componenti del Consiglio di Amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 206.859
Numero dei componenti dell'organo di controllo	n. 3 componenti del Collegio sindacale È altresì presente una società di revisione
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 64.399 compensi Sindaci € 65.245 compensi società di revisione

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	3.801.601,00	4.273.029,00	1.093.589	1.151.925	670.817

## 1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	30.718.591	25.330.072	22.311.335
A5) Altri Ricavi e Proventi	2.293.902	4.389.773	6.210.535
di cui Contributi in conto esercizio	268.071	1.217.115	2.421.812

## QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta <sup>(5)</sup>	
Codice Fiscale Tramite <sup>(6)</sup>	
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(6)</sup>	
Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(7)</sup>	

## QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

## INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
----------------	---------------------------------

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

<b>Società controllata da una quotata</b>	<b>No</b>
<b>CF della società quotata controllante <sup>(8)</sup></b>	
<b>Denominazione della società quotata controllante <sup>(8)</sup></b>	
<b>La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?</b>	No
<b>Attività svolta dalla Partecipata</b>	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
<b>Descrizione dell'attività</b>	La società opera nel settore dei rifiuti solidi urbani, rifiuti industriali e fanghi biologici residui della depurazione delle acque svolgendo attività di recupero, valorizzazione, smaltimento.
<b>Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(9)</sup></b>	
<b>Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)</b>	no
<b>Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)</b>	no
<b>Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)</b>	no
<b>L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) <sup>(10)</sup></b>	no
<b>Esito della revisione periodica <sup>(11)</sup></b>	mantenimento senza interventi
<b>Modalità (razionalizzazione) <sup>(12)</sup></b>	Scegliere un elemento.
<b>Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(12)</sup></b>	
<b>Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria<sup>(13)</sup> §</b>	Scegliere un elemento.
<b>Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis<sup>(14)</sup> §</b>	Scegliere un elemento.

<p>Note*</p>	<p>La Società, attiva nella gestione del servizio rifiuti, produce un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4, co. 2, lett. a) del D.lgs. 175/2016.</p> <p>A seguito dell'approvazione della legge n. 56/2014 e della legge regione Toscana n. 22/2015, volta a ridefinire le funzioni di competenza delle Province in materia, l'attività svolta dalla Società in oggetto sembrava inizialmente non rientrare tra quelle della Provincia stessa, risultando quale collegamento residuale la correlazione rilevabile all'art. 10, comma IV, dello Statuto della Provincia di Siena, che così recita: <i>"La Provincia è consapevole che lo sviluppo delle attività umane dipende dalla qualità degli ecosistemi che lo sostengono a livello locale e globale, che esistono limiti di sicurezza che non devono essere superati e che ciò pone inevitabilmente dei limiti alla crescita economica, quando questa è basata sul consumo delle risorse e produce rifiuti e sostanze inquinanti"</i>.</p> <p>Tuttavia, con l'intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera d), numero 1, della L.R. 22/2015 sopracitata, sono state ricondotte alle competenze delle Province e della Città Metropolitana, i seguenti procedimenti in materia di ambiente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti;</li><li>- accertamento delle relative violazioni, di cui agli artt. 197, comma 1, lettera b), e 262, comma 1, del D. Lgs. n. 152 del 2006;</li><li>- verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate disposte dagli artt. 197, comma 1, lettera c), 214, comma 9, 215, commi 3 e seguenti e 216, commi 4 e seguenti, del d.lgs. n. 152 del 2006.</li></ul> <p>Alla luce del mutato quadro istituzionale ne è dunque conseguito il rafforzamento della decisione di mantenere la partecipazione detenuta in Siena Ambiente S.p.a., già prevista nei precedenti piani, in quanto produce un servizio di interesse generale per tutto il territorio provinciale.</p> <p>L'interesse dell'Amministrazione provinciale circa il mantenimento della partecipazione societaria è altresì rafforzato dal fatto che l'attività svolta attraverso la gestione diretta degli impianti risulta fondamentale per il funzionamento ed il controllo del sistema integrato dei rifiuti all'interno dell'ambito locale di riferimento, in attuazione anche delle finalità statutarie in premessa indicate.</p> <p>Nel quadro delle funzioni che le sono attribuite, la Provincia cura la migliore tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, naturali e paesaggistiche, come beni primari della collettività e delle generazioni future e persegue il contenimento del consumo del suolo, e, in tal senso, risulta dunque essenziale il mantenimento della partecipazione in oggetto di analisi per le motivazioni sopra esplicate.</p> <p>In ultimo, si sottolinea che la Società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non evidenzia condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, l'Amministrazione continuerà comunque ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della Società al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa.</p> <p>Tale presidio terrà conto anche degli eventuali ulteriori riflessi direttamente ed indirettamente causati dall'instabilità economica a livello globale.</p> <p>Con delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 13/10/2023, sono stati approvati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• finanziamento della Siena Ambiente Spa da parte del</li></ul>
--------------	--

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
	<p>socio industriale Iren Ambiente Toscana Spa, tramite la società controllante Iren Spa, al fine di dare completa attuazione al piano industriale;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• modifiche allo Statuto di Siena Ambiente</li> <li>• - Patti parasociali tra il socio industriale Iren Ambiente Toscana S.p.A. ed i soci pubblici di Siena Ambiente Spa.</li> </ul> <p>Da segnalare che tutte le modifiche apportate allo Statuto e gli stessi parasociali hanno una durata determinata nel tempo pari a 5 anni.</p> <p>Pertanto, già per l'anno 2022 l'Amministrazione ha ritenuto non esserci nessun presupposto di razionalizzazione in quanto la Società ha realizzato performance nettamente superiori rispetto al periodo precedente, con un Utile di esercizio pari a € 4.273.029, evidenziando un incremento di + 3.179.440 rispetto al 2021, consolidando così la propria posizione nei confronti della Provincia.</p> <p>Alla luce di quanto sopra e del fatto che Siena Ambiente gestisce per il Comune un servizio attinente al servizio gestione rifiuti, il quale viene considerato a tutti gli effetti un servizio pubblico locale ai sensi del d.lgs. 201/2022, si ritiene necessario il mantenimento della stessa partecipazione senza interventi particolari se non il costante monitoraggio sull'andamento della Società attraverso la partecipazione attiva agli organi societari ed agli organismi esterni deputati al controllo.</p>

## DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01125210524
Denominazione	<b>SIENA CASA S.P.A.</b>
Data di costituzione della partecipata	2004
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	Scegliere un elemento.
Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup>	No
La società è un GAL <sup>(2)</sup>	no

## SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Siena
Comune	Siena
CAP*	53100
Indirizzo*	VIA BIAGIO DI MONTLUC, 2
Telefono*	
FAX*	
Email*	SEGRETERIA@PEC.SIENACASA.IT

\* campo con compilazione facoltativa

## SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	41.1 Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
Attività 2	84.12.30: Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla gestione di progetti per l'edilizia abitativa e l'assetto del territorio e per la tutela dell'ambiente
Attività 3	
Attività 4	

## ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA \*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(3)</sup>	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(3)</sup>	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? §	no

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: <sup>5</sup>	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(4)</sup>	

## DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP\*

NOME DEL CAMPO	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	26 di cui: - Quadri 4 - Dirigenti 1 - Impiegati 21
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	44.669
Numero dei componenti dell'organo di controllo	n. 5 componenti del Collegio sindacale (di cui n. 2 supplenti) È altresì presente un revisore legale
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 17.500 compensi Sindaci € 4.399 compensi revisore

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	37.998	9.073	122.150	216.293	375.206

## 1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.714.171	4.831.669	4.742.568
A5) Altri Ricavi e Proventi	2.129.097	1.981.763	736.724
di cui Contributi in conto esercizio	1.940.958	1.421.650	442.835

## QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta <sup>(5)</sup>	13
Codice Fiscale Tramite <sup>(6)</sup>	
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(6)</sup>	
Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(7)</sup>	

## QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme statutarie

## INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	
Denominazione della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Descrizione dell'attività	Gestione del patrimonio immobiliare comunale
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(9)</sup>	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) <sup>(10)</sup>	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica <sup>(11)</sup>	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) <sup>(12)</sup>	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(12)</sup>	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria <sup>(13)</sup> §	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis <sup>(14)</sup> §	Scegliere un elemento.
Note*	Poiché la società è riconducibile ad una delle categorie ex art. 4, c. 2, T.U.S.P., e sono rispettate le altre condizioni richieste, non occorre adottare un piano di razionalizzazione ex art. 20, co. 2 T.U.S.P.

## DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01831610975
Denominazione	<b>S.T.B. S.r.l (Società delle Terme e del Benessere)</b>
Data di costituzione della partecipata	2000
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	soggetta a procedure concorsuali
Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>	2019
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup>	No
La società è un GAL <sup>(2)</sup>	no

## SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Prato
Comune	Prato
CAP*	59100
Indirizzo*	Via giuseppe catani 37
Telefono*	0578572424
FAX*	
Email*	stb@legalmail.it

## SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	68.20.02
Attività 2	68.10
Attività 3	41.20
Attività 4	70.10

## DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP\*

NOME DEL CAMPO	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1 curatore fallimentare
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	
Numero dei componenti dell'organo di controllo	
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	Non pervenuto	Non pervenuto	Non pervenuto	Non pervenuto	Non pervenuto
Risultato d'esercizio	Non pervenuto	Non pervenuto	Non pervenuto	Non pervenuto	Non pervenuto

**1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici**

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Non pervenuto	Non pervenuto	Non pervenuto
A5) Altri Ricavi e Proventi	Non pervenuto	Non pervenuto	Non pervenuto
di cui Contributi in conto esercizio	Non pervenuto	Non pervenuto	Non pervenuto

**QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta <sup>(5)</sup>	0,45
Codice Fiscale Tramite <sup>(6)</sup>	
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(6)</sup>	
Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(7)</sup>	

**QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

**INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	
Denominazione della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	La società svolge attività nell'ambito del termalismo, del benessere, del turismo e del tempo libero in genere; in particolare gestiva lo stabilimento termale di San Casciano dei bagni
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(9)</sup>	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) <sup>(10)</sup>	no
Esito della revisione periodica <sup>(11)</sup>	razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) <sup>(12)</sup>	scioglimento della società
Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(12)</sup>	<b>Conclusione procedure fallimentari</b>
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria <sup>(13)</sup> §	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis <sup>(14)</sup> §	No
<b>Note*</b>	La Società presenta perdite reiterate, è già stata deliberata, con Delibera di Giunta n. 26 del 23/02/2015, la volontà di dismettere la partecipazione azionaria del Comune nella società in quanto non ritenuta strettamente necessaria per il perseguimento delle attività istituzionali, liquidazione confermata in fase di razionalizzazione straordinaria. L'assemblea della società del 07/03/2016 pone la società in liquidazione volontaria. Il tribunale di Prato in data 25.09.2019 ha dichiarato il fallimento della società per cui è stato nominato il curatore fallimentare nella persona di Mariani Marco e la procedura è ancora in corso.

## DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01422570521
Denominazione	<b>TERRE DI SIENA LAB</b>
Data di costituzione della partecipata	2016
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup>	No
La società è un GAL <sup>(2)</sup>	No

## SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Siena
Comune	Siena
CAP*	53100
Indirizzo*	Piazza Duomo, 9
Telefono*	0577 241644
FAX*	-
Email*	info@terredisienalab.it - terredisienalab@pec.it

## SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Cod. ATECO 70.21: Pubbliche relazioni e comunicazione
Attività 2	Cod. ATECO 47.91.1: Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Attività 3	Cod. ATECO 74.90.99: Altre attività professionali nca

## ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA \*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(3)</sup>	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(3)</sup>	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? §	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: §	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(4)</sup>	

\* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

#### DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP\*

NOME DEL CAMPO	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	8
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€7.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 1.961

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	8.624	28.413	3.470	1.083	1.114

#### 1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	476.123	440.385	426.895
A5) Altri Ricavi e Proventi	23.299	98.620	146.730
di cui Contributi in conto esercizio	0	77.975	109.446

#### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta <sup>(5)</sup>	0,53
Codice Fiscale Tramite <sup>(6)</sup>	
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(6)</sup>	
Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(7)</sup>	

#### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme statutarie

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	
Denominazione della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Sì

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Attività svolta dalla Partecipata</b>	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
<b>Descrizione dell'attività</b>	<p>Produzione di servizi di interesse generale di sviluppo economico e valorizzazione del territorio direttamente inerenti le competenze della Provincia e dei Comuni soci.</p> <p>Tra i servizi offerti è prioritario citare il supporto tecnico dato ai propri soci per conoscere e valutare con efficacia le opportunità di finanziamento per il territorio (bandi tradizionali, strumenti di fund raising innovativi, ecc.).</p> <p>La società fornisce in particolare supporto alle Amministrazioni socie nello sviluppo di progetti e nell'individuazione di modalità e strumenti di finanziamento per realizzarli, operando principalmente nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- turismo e territorio,</li> <li>- giovani ed imprese,</li> </ul> <p>innovazione urbana e sostenibilità</p>
<b>Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(9)</sup></b>	
<b>Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)</b>	no
<b>Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)</b>	no
<b>Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)</b>	no
<b>L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) <sup>(10)</sup></b>	Scegliere un elemento.
<b>Esito della revisione periodica <sup>(11)</sup></b>	mantenimento senza interventi
<b>Modalità (razionalizzazione) <sup>(12)</sup></b>	Scegliere un elemento.
<b>Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(12)</sup></b>	
<b>Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria<sup>(13)</sup> §</b>	No
<b>Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis<sup>(14)</sup> §</b>	No

<p>Note*</p>	<p>Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 29/09/2017 ha approvato la Revisione straordinaria delle partecipazioni nella quale era stata disposta la fusione della società Terre di Siena Lab con un'altra società presente sul Territorio (Val d'Orcia srl) e con la conseguente approvazione del "Piano di sviluppo 2018-2020 di Terre di Siena Lab srl con ipotesi di fusione con Val d'Orcia srl". Successivamente è stata approvata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28.03.2018 2018 avente ad oggetto la "FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' VAL D'ORCIA SRL NELLA SOCIETA' TERRE DI SIENA LAB SRL - APPROVAZIONE DEL PROGETTO E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI". In data 22.03.2018 presso lo Studio del Notaio Coppini si è tenuta l'Assemblea straordinaria dei Soci per il rogito del progetto di fusione ed alla costituzione della newco Terre di Siena Lab s.r.l. nella quale il Comune di Montepulciano è socia al 0,53 % per un valore nominale della quota pari ad Euro 473,18. In tale sede è stato sottoscritto il nuovo Statuto societario. Nel mese di settembre presso lo Studio del Notaio Coppini viene perfezionato il progetto di fusione con decorrenza 01.01.2018</p> <p>In data 2 dicembre 2019, presso la sede della Provincia di Siena, si è riunito il Comitato di Indirizzo e di Vigilanza, ai sensi dell'art. 26 del vigente Statuto della Società Terre di Siena Lab s.r.l., nell'ambito dell'esercizio dell'attività di controllo analogo da parte degli Enti Soci mediante valutazione e verifica sulla gestione ed amministrazione della Società. In tale sede il Comitato ha richiesto alla Società, la predisposizione di uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma II del d.lgs. 175/2016. In Assemblea dei Soci del 28 maggio 2020 è stato approvato il Piano annuale e pluriennale dell'attività societaria.</p> <p>Dall'analisi dei dati e delle caratteristiche operative della Società si evidenzia il permanere del fatturato medio dell'ultimo triennio inferiore alla soglia minima, prevista dall'art. 20, co. 2 lett. d) del D.lgs. 175/2016, fissata, dal 2020, in euro 1.000.000. Tuttavia, si evidenzia che la Società registra comunque un trend positivo del fatturato, che, per natura del servizio reso, presenta dimensioni più contenute rispetto al limite normativo. In tal senso, in linea con i precedenti piani, l'Amministrazione conferma l'indirizzo di mantenimento della partecipazione in Terre di Siena Lab S.r.l. in quanto ritenuta strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia e dei Comuni presenti nel territorio rappresentato, ritenendo che la stessa operi secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità difficilmente conseguibili attraverso la reinternalizzazione dei servizi ovvero attraverso il ricorso al mercato. La Società ricopre difatti un ruolo strategico, svolgendo attività tecnico amministrativa a supporto degli enti soci per la raccolta di finanziamenti volti allo sviluppo territoriale e risulta ancor più strategica nell'ottica dei prossimi sviluppi derivanti dall'attuazione delle norme del recente PNRR. In tal senso si evidenzia come risulti in corso di aggiornamento la convenzione quadro avente ad oggetto la gestione in forma associata del servizio europeo di area vasta erogato dalla Società; sono altresì in corso valutazioni circa il potenziamento delle attività societarie anche nell'ambito delle fasi successive all'ottenimento dei finanziamenti.</p> <p>Pur in assenza della previsione di specifiche azioni di razionalizzazione, l'Amministrazione continuerà ad esercitare un attento presidio sia sull'andamento economico-patrimoniale della Società al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa.</p> <p>Tale presidio terrà conto anche degli eventuali ulteriori riflessi direttamente ed indirettamente causati sulle risultanze della partecipata dagli strascichi della crisi economica mondiale e dall'instabilità economica da essi derivante.</p>
--------------	--

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
	<p>In relazione all'andamento relativo al 2022 l'Amministrazione evidenzia una tendenza più che positiva della gestione, dove si evince che Terre di Siena Lab produce un Risultato di Esercizio di € 28.413, valore aumentato rispetto al 2021 di circa € 24.943. Tali risultanze attestano che La Società sta percorrendo una crescita sostanziale e sostenibile nel tempo, inoltre tale gestione permette il mantenimento della partecipazione</p> <p>.</p>

## **APPENDICE**

**Art. 30 comma 2 del D.Lgs n. 201/2022, Servizi  
aventi rilevanza economica affidati a società in  
house” allegato alla Deliberazione di cui all’art. 20  
del D.Lgs 175/2016**

ALLEGATO B

<b>Servizio di gestione della sosta a pagamento</b> <b>Responsabile del Servizio Dott. Luca Batignani</b>	<b>Data di Compilazione</b> <b>03/12/2024</b>
<b>Descrizione del servizio:</b>	
<i>Servizio di gestione dei parcheggi a pagamento mediante parcometri - manutenzione e assistenza tecnica - gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento senza custodia e raccolta monete ed altri servizi connessi con la mobilità.</i>	
<b>Contratto di servizio:</b>	
<b>OGGETTO:</b> <i>Il servizio di gestione della sosta a pagamento ha per oggetto la gestione dei parcheggi di proprietà comunale o a disposizione del Comune di Montepulciano.</i>	
<b>SOGGETTO AFFIDATARIO:</b> <i>Il soggetto affidatario in appalto, a decorrere dal 01/05/2023, è la società "Montepulciano Servizi Srl", con sede in Piazza Grande, n. 7, 53045 Montepulciano (SI), C.F. e P.IVA 01260850522.</i>	
<b>MODALITA' DI ESECUZIONE:</b> <i>Il Contratto sottoscritto tra il rappresentante del Comune di Montepulciano e la società Montepulciano Servizi S.r.l., in data 20/07/2023 (Rep. n. 4926), disciplina la durata del contratto per un periodo pari a 5 anni con scadenza in data 30.04.2028.</i> <i>Il servizio è svolto secondo quanto stabilito nel Capitolato d'appalto e sulla base delle tipologie e delle specifiche tecniche.</i> <i>Per quanto attiene orari della sosta e tariffe, il Capitolato speciale ha previsto le seguenti tariffe:</i> – per le auto, € 1,50 per un'ora di sosta e al raggiungimento di € 10,00 la sosta vale 24h. Importo minimo € 0,70; – per i camper (Piazza P.Nenni), € 5,00 per 6h oppure € 10,00 per 24h; – per gli autobus, € 25,00 giornaliera per Bus fino a 25 posti e € 40,00 giornaliera per Bus oltre 25 posti. <i>L'orario della sosta richiesto è quello dalle 8.00 alla 20.00, eccetto il periodo estivo, dal 1° giugno al 30 settembre, che il pagamento è prorogato fino alle 22.00 ad eccezione del parcheggio sotto Conad;</i> <i>In conformità all'attuale "Piano della sosta", le aree e gli stalli ove è stata istituita la sosta a pagamento da riscuotersi mediante apparecchi automatici tipo parcometro, attualmente sono le seguenti, per un numero totale di circa 300 stalli di sosta e 13 parcometri, di proprietà del Comune di Montepulciano, così suddivisi:</i> N. 2 PARCOMETRI - Viale San Gallo circa 44 posteggi; N. 1 PARCOMETRO - Piazza Don Minzoni circa 35 posteggi attivi dal 1° aprile al 2 novembre; N. 1 PARCOMETRO - Viale I° maggio circa 22 posteggi attivi dal 1° aprile al 2 novembre; N. 1 PARCOMETRO - Sotto Conad circa 42 posteggi attivi dal 1° aprile al 2 novembre; N. 1 PARCOMETRO - Piazza P. Nenni circa 8 posteggi Bus e 36 camper; N. 3 PARCOMETRO - Via delle Case Nuove (multipiano) circa 64 posteggi; N. 1 PARCOMETRO - Via delle Case Nuove (Vicolo Cervini) 24 posteggi attivi dal 1° aprile al 2 novembre; N. 1 PARCOMETRO - Il Bersaglio circa 20 posteggi attivi dal 1° aprile al 2 novembre; N. 1 - PARCOMETRO Via San Donato circa 20 posteggi; N. 1 PARCOMETRO - Campino Fortezza circa 13 posteggi. <i>L'Affidatario in appalto provvede alla raccolta degli incassi con cadenza plurisettimanale, mediante scassetto dei parcometri e la relativa rendicontazione con consegna delle copie delle ricevute rilasciate dal parcometro.</i> <i>È a carico della Montepulciano Servizi Srl:</i> – ordinaria e straordinaria manutenzione di ogni componente interno della colonnetta sia elettronico che meccanico; – fornitura, ricambio e montaggio di tutti i materiali di consumo delle colonnette.	

Inoltre, Montepulciano Servizi Srl osserva le disposizioni espressamente dettate dall'Amministrazione comunale e contenute nel Capitolato d'appalto. L'Amministrazione ha la facoltà di disporre liberamente delle aree di sosta in occasione di manifestazioni pubbliche, eccezionali necessità o ricorrenze, previo preavviso di almeno 48 ore. Gli stalli sono utilizzati liberamente dai veicoli targati forze dell'ordine, dagli automezzi di soccorso e dai mezzi di servizio dell'Amministrazione senza nessuna pretesa da parte del concessionario.

**Definizione ex art. 2 c. 1 Dlgs 201/2022. Indicare l'ambito (lett. c oppure d) in cui rientra il servizio sopra descritto e barrare con una X la relativa casella**

<b>(1) Lettera c)</b>	<b>X</b>
-----------------------	----------

**Nota (1)** Lettera c) «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

<b>(2) Lettera d)</b>	
-----------------------	--

**Nota (2)** Lettera d) «servizi di interesse economico generale di livello locale a rete» o «servizi pubblici locali a rete»: i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente;

**Indicare la modalità di gestione (ex art. 14 Dlgs 201/2022) del servizio e barrare con una X la relativa casella:**

a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;	
b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea	
c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17 (*)	<b>X</b>
d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia	

**Elementi necessari alla relazione annuale di cui all'art. 30 Dlgs 201/2022:**

<p>1. concreto andamento del servizio affidato dal punto di vista economico (*)</p>	<p>Guardando il biennio 2022-2023, l'incasso lordo medio annuo è stato pari ad Euro (710.552 e 751.380) era pari a Euro 730.966, del quale il Comune di Montepulciano ha percepito in media Euro 560.979 (535.826 e 586.132).</p> <p>Più nel dettaglio, di seguito alcune Tabelle dei dati di incasso e delle competenze attribuite come entrate correnti di bilancio netto Iva al Titolo III del bilancio comunale, e del relativo impatto di costo e di spesa nel Titolo I della spesa, nel biennio di riferimento.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2022</th> <th style="text-align: center;">2023 fine concessione</th> <th style="text-align: center;">2023 appalto in house</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Incasso lordo</td> <td style="text-align: center;">710.552</td> <td style="text-align: center;">149.026</td> <td style="text-align: center;">602.355</td> </tr> <tr> <td>di cui Iva</td> <td style="text-align: center;">128.132</td> <td style="text-align: center;">26.873</td> <td style="text-align: center;">23.191</td> </tr> </tbody> </table>		2022	2023 fine concessione	2023 appalto in house	Incasso lordo	710.552	149.026	602.355	di cui Iva	128.132	26.873	23.191
	2022	2023 fine concessione	2023 appalto in house										
Incasso lordo	710.552	149.026	602.355										
di cui Iva	128.132	26.873	23.191										

	imponibile	582.420	122.152	602.355
	Aggio al Concessionario (8%)	46.594	38.758,22	
	Compenso all'appaltatore "in house" (17,5%)			128.603
	Competenza al Comune (92% dell'imponibile)	535.826	112.380	473.752
	Competenza al Comune			

Dai dati sopra risultati, rispetto ai periodi precedenti, gestiti con il Concessionario, risulta che con l'affidamento Di seguito i dati aggiornati del periodo gennaio-settembre 2024 onario è stata pari in media triennale al 25% dell'incassato.

	Gennaio-settembre 2024
Incasso parcometri	643.289
Compenso appaltatore "in house"	112.576
Competenza al Comune	505.947

**2. situazione dal punto di vista della qualità del servizio(\*)**

Il servizio è svolto nel rispetto delle normative di settore e di seguito sono riportatigli indici di qualità per la regolamentazione dei servizi pubblici locali non a rete di cui il Decreto direttoriale 31 agosto 2023 in relazione al Servizio di gestione della sosta a pagamento nel Comune di Montepulciano:

Descrizione	Tipologia indicatore	Parcheggi
<b>Qualità contrattuale</b>		
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	qualitativo	SI
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	SI, in caso di abbonamento
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	SI, in caso di abbonamento
Tempo di attivazione del servizio	quantitativo	SI, in caso di abbonamento
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	SI
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	SI
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	SI
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	SI
Carta dei servizi	qualitativo	SI
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	qualitativo	SI
<b>Qualità tecnica</b>		
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	SI
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo	SI
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	SI
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	SI
Accessibilità utenti disabili	qualitativo	SI
Altri indicatori	qualitativo e/o quantitativo	a discrezione dell'ente

<b>Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico</b>		
Agevolazioni tariffarie	quantitativo	Si
Accessi riservati	quantitativo	Si
Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico	qualitativo e/o quantitativo	a discrezione dell'ente

*Il servizio non ha mai fatto emergere criticità o contestazioni da parte degli utenti.*

### 3. situazione rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio

<p>(*) Indicare i valori raggiunti (Volumi – quantità di attività- Territorio servito per obiettivo universalità, Prestazioni specifiche da assicurare per obiettivo socialità) e/o l'adempimento o meno dei principali obblighi posti a carico del gestore in base al contratto di servizio ed agli documenti contrattuali, con rinvio agli altri punti per elementi già negli stessi trattati</p>	<p><i>Il Servizio di gestione della sosta a pagamento copre gran parte del territorio comunale, nello specifico le aree con gli stalli gestiti dalla Società S.I.S. sono le seguenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Viale San Gallo circa 44 posteggi;</li> <li>– Piazza Don Minzoni circa 35 posteggi attivi dal 1° aprile al 2 novembre;</li> <li>– Viale 1° maggio circa 22 posteggi attivi dal 1° aprile al 2 novembre;</li> <li>– Sotto Conad circa 42 posteggi attivi dal 1° aprile al 2 novembre;</li> <li>– Piazza P. Nenni circa 8 posteggi Bus e 36 camper;</li> <li>– Via delle Case Nuove (multipiano) circa 64 posteggi;</li> <li>– Via delle Case Nuove (Vicolo Cervini) 24 posteggi attivi dal 1° aprile al 2 novembre;</li> <li>– Il Bersaglio circa 20 posteggi attivi dal 1° aprile al 2 novembre;</li> <li>– Via San Donato circa 20 posteggi;</li> <li>– Campino Fortezza circa 13 posteggi.</li> </ul> <p><i>Come descritto nelle modalità di esecuzione del contratto soprariportate, l’Affidatario “in house” rispetta gli obblighi contrattuali.</i></p>
<p><b>4. eventuali vincoli per l'erogazione del servizio:</b></p>	<p><i>La Società Montepulciano Servizi Srl, previo preavviso di almeno 48 ore, non può limitare/negare l'utilizzo delle aree di sosta a pagamento all'Amministrazione, la quale ha facoltà di disporre liberamente degli stalli in occasione di manifestazioni pubbliche, eccezionali necessità o ricorrenze.</i></p> <p><i>Inoltre, l’Affidatario non può avanzare alcuna pretesa per il libero utilizzo dei parcheggi da parte delle Forze dell’ordine, degli automezzi di soccorso e dei mezzi di servizio dell’Amministrazione.</i></p>
<p><b>5. considerazioni finali</b></p>	<p><i>Sulla base della verifica effettuata, la gestione del servizio è coerente con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, risultando sostenibile e idonea a soddisfare i bisogni della comunità.</i></p>

**Affidamenti già in essere di servizi pubblici locali a società in house (art. 17 c. 5) -** Indicare e rappresentare le ragioni che, sul piano economico e della qualità del servizio, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a Società “in house”, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

Con Delibera del Consiglio comunale n. 90 del 29.12.2022 è stata approvata la proposta offerta della Società Montepulciano Servizi Srl (Prot. Gen. dell'Ente al n. 483014/22) riferita al "Servizio di gestione parcheggi a pagamento mediante parcometri - manutenzione e assistenza tecnica - gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento senza custodia e raccolta monete" ed affidato il Servizio in appalto alla Società "Montepulciano Servizi Srl", in house partecipata al 100% dal Comune di Montepulciano, con decorrenza dal 1° maggio 2023 per una durata di 5 anni con possibilità di rinnovo per la durata massima di altri anni 5.

La soluzione prospettata dalla Società comunale in house è risultata migliorativa, sia considerando la remunerazione percentuale rispetto agli “agg” richiesti ad oggi sul mercato, sia rispetto ai dati in possesso degli Uffici comunali per le annualità pregresse (2017-2019) condotte dal Concessionario privato.

Pertanto, l'affidamento alla Montepulciano Servizi Srl è sicuramente conveniente economicamente e finanziariamente, rispetto alla comparazione effettuata su dati di mercato e su quelli della gestione concessoria al 31.12.2022, come risulta dalla relazione allegata alla Delibera di Consiglio n. 90 del 29.12.2022 (vedasi allegato).

Per inciso, per quanto attiene i primi risultati tangibili della decisione di affidare “in house providing” la gestione del Servizio "Servizio di gestione parcheggi a pagamento mediante parcometri - manutenzione e assistenza tecnica - gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento senza custodia e raccolta monete", come anche ben risulta dall'ultima “Revisione ordinaria delle partecipazioni”, deliberata dal Consiglio comunale con Atto n. 95 del 27 dicembre 2023, il Supremo Organo di indirizzo politico amministrativo ha sancito, “con riferimento agli indirizzi approvati nella precedente Deliberazione n. 86 del 29/12/2022 – ‘Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Montepulciano al 31/12/2021’ e della ricognizione effettuata dell'anno 2022, e visto che l'unica criticità riscontrata è quella del fatturato sotto la soglia minima prevista dall'art. 20, comma 2, lett. d), del Dlgs. n. 175/2016, quanto

*segue: - prendere atto che l'affidamento del 'Servizio di gestione e implementazione dei Parcheggi comunali', approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 29/12/2022, ha prodotto nel corso dell'anno 2023, grazie anche all'attività di verifica svolta dalla Montepulciano Servizi S.r.l., sia un incremento del 31,85% degli introiti dei Parcheggi con evidenti effetti positivi sul bilancio comunale, sia un incremento del fatturato della Società ben oltre le previsioni iniziali del contratto. I suddetti risultati si potranno evidenziare con la Delibera di razionalizzazione 2023; - proseguire nella costante valutazione, man mano che i contratti in essere con ditte esterne andranno a scadenza, in merito all'affidamento di ulteriori servizi, con la possibilità di incrementare ulteriormente il volume d'affari, tenuto conto in particolare di quanto previsto dal comma 5-ter dell'art. 24 del Decreto legislativo n. 175/2016, fermo restando che le relative valutazioni potranno essere definite esclusivamente nella Deliberazione di razionalizzazione da approvarsi entro il 31 dicembre 2024, in considerazione che i risultati della Società per l'anno 2023 dovranno essere rendicontati nella suddetta Deliberazione; - di continuare lo studio per l'ampliamento della compagine sociale ad altri Comuni della Valdichiana Senese in una prospettiva pluriennale, con conseguente riassetto organizzativo in termini di risorse umane, di revisione Statutaria, di composizione societaria, e/o della ragione sociale di 'Montepulciano Servizi Srl'.*



Luca Batignani

12.12.2024

13:38:41

GMT+02:00



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER L’AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L. DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO

### 1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente documento rappresenta l’istruttoria sull’affidamento *in house* relativamente al “*Servizio di gestione parcheggi a pagamento mediante parcometri - manutenzione e assistenza tecnica - gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento senza custodia e raccolta monete*”.

La Relazione è redatta ai sensi del combinato disposto dell’art. 192 del Decreto Legislativo 50/2016 e dell’art. 34, comma 20, del DL. n. 179/12, convertito con modificazioni con la L. 221/2012.

Sulla base della normativa comunitaria, gli Enti Locali possono procedere ad affidare la gestione dei “*servizi pubblici locali*” attraverso:

- 1) esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
- 2) società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto, in applicazione delle disposizioni inerenti il “*partenariato pubblico-privato*”;
- 3) gestione cosiddetta “*in house*”, purché sussistano i requisiti previsti dall’ordinamento comunitario, e vi sia l’assoggettamento ai vincoli disposti dalle vigenti normative.

Negli ultimi anni numerosi interventi normativi hanno investito la disciplina dei “*servizi pubblici locali a rilevanza economica*”, che si sono sostanzialmente stabilizzati con la Sentenza Corte Costituzionale 20 luglio 2012, n. 199, alla quale si è conformata la giurisprudenza successiva, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del D.L. n. 138/11, come convertito con Legge n. 144/11, affermando che i “*servizi pubblici locali di rilevanza economica*” possono essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all’esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. “*partenariato pubblico privato*” (ossia per mezzo di una Società mista e quindi con una “*gara a doppio oggetto*” per la scelta del socio o poi per la gestione del servizio), ovvero attraverso l’affidamento diretto “*in house*”, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall’Ente, ma che ne sostituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest’ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla Società affidataria) analogo (a quello che l’Ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l’Ente o gli Enti che la controllano.

L’affidamento diretto, “*in house*” - lungi dal configurarsi pertanto come un’ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei “*servizi pubblici locali*” - costituisce invece una delle normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un Ente in ordine alla



# POLIZIA MUNICIPALE

Corpo Associato Comuni di Montepulciano e Torrita di Siena

Provincia di Siena

concreta gestione dei “*servizi pubblici locali*”, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto “*in house*” (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti così come sopra ricordati e delineatisi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti (in questo senso, tra le tante, Sentenza Consiglio di Stato, Sezione V, 22 gennaio 2015, n. 257; Sentenza Consiglio di Stato, Sezione V, 10 settembre 2014, n. 4599).

La scelta dell'Ente Locale sulle modalità di organizzazione dei “*servizi pubblici locali*” e dei “*servizi strumentali*” ed in particolare l'opzione tra modello “*in house*” e ricorso al mercato deve basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali e, vale a dire:

- valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti;
- individuazione del modello più efficiente ed economico;
- adeguata istruttoria e motivazione.

Trattandosi di scelta discrezionale, la stessa è sindacabile se appaia priva di istruttoria e motivazione, viziata da travisamento dei fatti, palesemente illogica o irrazionale (Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenza n. 762/13).

Con la nozione di “*in house providing*” si indica una forma di **delegazione interorganica**, con cui una persona giuridica di diritto privato o pubblico agisce come un organo dell'Amministrazione comunale (Consiglio di Stato, Sentenza n. 5781/08), in presenza della quale è ammessa la deroga all'applicazione del principio del metodo competitivo per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

Le condizioni idonee a determinare la “*delegazione interorganica*” sono:

- a) **partecipazione pubblica totalitaria** dovendo escludersi la partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società in house (Sentenza della Corte di Giustizia Europea 11 gennaio 2005, causa C- 26/03, Stadt Halle c. TREA Leuna);
- b) “**controllo analogo**”;
- c) **destinazione prevalente dell'attività a favore dell'Ente affidante** (requisiti previsti dall'ordinamento europeo necessari a legittimare gli affidamenti “*in house*”, riepilogati con Sentenza Corte Costituzionale n. 439/08).

Rispetto a quanto sopra, conseguono i seguenti principi fondamentali:

- “*l'affidamento diretto di un “servizio pubblico” è consentito allorché l'Ente pubblico decide di affidare la gestione del servizio al di fuori del sistema della gara, avvalendosi di una società esterna (ossia, soggettivamente separata) che presenti caratteristiche tali da poterla qualificare come una “derivazione”, o una “longa manus”, dell'Ente stesso*”;
- in questa prospettiva, “*l'espressione ‘in house’ indica una gestione in qualche modo riconducibile allo stesso Ente affidante o alle sue articolazioni; pertanto, si è in presenza di*



# POLIZIA MUNICIPALE

Corpo Associato Comuni di Montepulciano e Torrita di Siena

Provincia di Siena

*un modello di organizzazione interno, qualificabile in termini di delegazione "interorganica" (ex plurimis, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 1/2008).*

Relativamente al "controllo analogo", la giurisprudenza oramai consolidata, rifacendosi alle disposizioni europee, ha stabilito gli indici identificativi della sua sussistenza, da utilizzare per verificare, ai fini della legittimità degli affidamenti diretti a Società interamente pubbliche che svolgono la parte prevalente della propria attività nei confronti delle P.A. controllanti (Cfr. Corte europea c. 324/07; Consiglio di Stato, Sezione V – 28 dicembre 2007, n. 6736; Sezione VI–3 aprile 2007, n. 1514; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 1/08; Corte Costituzionale, Sentenza n. 439/08).

L'indagine deve necessariamente investire le clausole e le prerogative che attribuiscono agli Enti Locali partecipanti effettive possibilità di ingerenza nella sfera decisionale del soggetto affidatario.

In particolare, esse devono tradursi:

- in una penetrante azione propulsiva o propositiva sulle linee strategiche ed operative della Società (con la determinazione degli Ordini del giorno degli Organi sociali, l'indicazione dei Dirigenti da nominare e l'elaborazione di direttive sulla politica aziendale);
- nella previsione, a favore dell'Ente pubblico, di strumenti di controllo più intensi di quelli riconosciuti dal diritto societario alla maggioranza assembleare;
- in incisivi poteri di veto suscettibili di inibire iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con i propri interessi;
- nell'esercizio, da parte dell'Organo amministrativo, di poteri di controllo, indirizzo (a vantaggio di quelli in capo ai soci) e di gestione (sempre più in capo alle strutture interne anche per il crescente carico di regole pubblicistiche che devono essere seguite con particolari competenze) più ridotti di quelli previsti dal Codice civile, in quanto soggetto a direttive vincolanti da parte dell'Amministrazione.

Alla luce di quanto sopra, viene in rilievo che, nell'ambito dei modelli di gestione dei "servizi pubblici locali" e dei "servizi strumentali", l'istituto dell'affidamento diretto è ammissibile solo nel rispetto rigoroso di alcune condizioni che sono state individuate, prima dalla giurisprudenza comunitaria ed elaborate poi anche da quella nazionale.

Le Direttive 26 febbraio 2014 nn. 24/2014/UE e 23/2014/UE (rispettivamente "sugli appalti" e "sull'aggiudicazione dei contratti di concessione") sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE il 28 marzo 2014 e sono entrate in vigore il 17 aprile 2014. Gli Stati membri erano tenuti a recepirle entro il termine del 17 aprile 2016.

Va sottolineato come la Direttiva 2014/24/UE ricorda che "nessuna disposizione d'essa obbliga gli Stati Membri ad attivare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della predetta direttiva".

Dalla lettura del Paragrafo 1, sia dell'art. 12 della Direttiva "sugli appalti", sia dell'art. 17 della Direttiva "sull'aggiudicazione dei contratti di concessione", si evince che affinché una persona giuridica (di diritto pubblico o di diritto privato) possa ricevere in affidamento diretto



# POLIZIA MUNICIPALE

Corpo Associato Comuni di Montepulciano e Torrita di Siena

Provincia di Siena

- cioè senza gara ad evidenza pubblica - la gestione di un servizio pubblico locale (o anche strumentale) da un'Amministrazione aggiudicatrice, occorre che quest'ultima eserciti sulla prima entità un controllo analogo a quello che svolge sui propri servizi. Inoltre, i compiti affidati senza gara alla persona giuridica devono coprire almeno l'80% delle sue attività. Altra condizione richiesta per evitare l'applicazione delle regole concorrenziali è quella per cui nella persona giuridica affidataria non vi deve essere "... *alcuna partecipazione diretta di capitali privati*, ad eccezione di forme di partecipazioni di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali *in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata*".

Il nostro ordinamento le ha recepite con il nuovo "Codice degli Appalti" (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ultima quella del così detto decreto Crescita di cui alla legge 58/2019).

**L'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che l'affidamento diretto sia possibile al ricorrere delle seguenti condizioni:**

- *l'Amministrazione aggiudicatrice o l'Ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
- *oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'Amministrazione aggiudicatrice o da un Ente aggiudicatore di cui trattasi;*
- *nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto, previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata*" mentre l'articolo 192 detta il nuovo "regime" speciale per gli affidamenti *in house*.

L'esclusione dell'applicazione delle norme del nuovo Codice per le *in house*, pertanto, valgono entro certi limiti e, in ogni caso, vengono stabilite specifiche procedure per la legittimità degli affidamenti da parte della P.A.

Detto art. 192, comma 2, del nuovo "Codice degli appalti", prevede che, "ai fini dell'affidamento *in house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche".

Infine, con riferimento all'art. 192, comma 1, del predetto D.Lgs. 50/2016 sono state emanate, con Delibera del Consiglio dell'ANAC n. 235 del 15.02.2017 e aggiornata ai sensi del TLGS 19/04/2017 con Deliberazione del Consiglio ANAC n. 951 del 20.09.2017, le linee



# POLIZIA MUNICIPALE

Corpo Associato Comuni di Montepulciano e Torrita di Siena

Provincia di Siena

guida per l'iscrizione nell'Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e gli Enti aggiudicatari che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie Società *in house*, prescrivendo tutti gli adempimenti per l'iscrizione nel predetto Elenco, con decorrenza per la presentazione della relativa domanda di iscrizione a partire dal 30.11.2017, termine successivamente prorogato al 15.02.2018. Più nel dettaglio, in attuazione dell'art. 192, comma 2, del "Codice dei Contratti pubblici", l'Anac nelle sue Linee-guida n. 7 – che ha proposto di modificare nel corso del 2021 senza peraltro trovare sponda nel Consiglio di Stato - per quanto attiene "la motivazione delle ragioni del mancato ricorso al mercato", ricorda che "la stazione appaltante motiva in merito alle ragioni del mancato ricorso al mercato esplicitando le valutazioni effettuate in merito alla congruità economica dell'offerta e ai benefici per la collettività della forma di gestione prescelta. La motivazione è contenuta nella determina a contrarre e riporta una valutazione concreta, riscontrabile, controllabile, chiara e specifica sui profili di cui al punto 2.1. La determina a contrarre è soggetta a pubblicazione ai sensi degli artt. 29 e 192, comma 3, del 'Codice dei Contratti pubblici'. In caso di affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica, la motivazione è contenuta nella relazione di cui all'art. 34, comma 20, del DL n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012. La relazione è redatta secondo le indicazioni contenute nel Vademecum e nello schema-tipo elaborati dal Ministero per lo Sviluppo economico. [...] L'Autorità ritiene utile fornire un chiarimento specificando che l'art. 192, comma 2, deve essere letto nel senso che le Stazioni appaltanti devono motivare le ragioni del mancato ricorso al mercato, esplicitando le valutazioni effettuate in merito alla congruità economica dell'offerta e ai benefici per la collettività della forma di gestione prescelta. Per quanto attiene al contenuto della motivazione, il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 1900/2016, seppur in negativo, ha indicato il contenuto minimo della valutazione, sostenendo che la stessa, per soddisfare l'onere di motivazione aggravato previsto dalla norma deve essere concreta, riscontrabile, controllabile, intellegibile e pregnante sui profili della convenienza, non solo economica, della scelta. Per quanto riguarda il momento in cui deve essere esplicitata la motivazione, si osserva quanto segue. L'art. 192 stabilisce che la motivazione delle ragioni del mancato ricorso al mercato sia resa nel provvedimento di affidamento, pertanto, si ritiene che le valutazioni effettuate potranno essere esplicitate nella determina a contrarre con cui si dispone di affidare il servizio alla Società 'in house'. Per i 'servizi pubblici locali di rilevanza economica', l'art. 34, comma 20, del Decreto-legge n. 179 del 2012, convertito in Legge n. 221 del 2012 prevede che, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del Servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. Di tale particolarità è stato tenuto conto nel testo del documento di consultazione. Si chiede agli Stakeholder di



# POLIZIA MUNICIPALE

Corpo Associato Comuni di Montepulciano e Torrita di Siena

Provincia di Siena

*esprimere le proprie considerazioni in merito all'individuazione del primo atto utile in cui inserire la motivazione della scelta di affidare il servizio alla Società strumentale. Per quanto attiene le "valutazioni rimesse alla stazione appaltante" ed i "criteri e obiettivi della valutazione", Anac sostiene che "la valutazione richiesta dall'art. 192, comma 2, del 'Codice dei Contratti pubblici' è effettuata dal Rup della procedura di acquisto. Il Rup, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 31, comma 11, del 'Codice dei Contratti pubblici' e nelle modalità ivi indicate, può avvalersi di una struttura di supporto per lo svolgimento della verifica nel caso di affidamenti che richiedano complesse valutazioni di congruità oppure che abbiano ad oggetto servizi di rilevante valore economico. L'attività richiesta alla Stazione appaltante si sostanzia in un processo valutativo finalizzato all'individuazione del modello più conveniente di affidamento dello specifico servizio, da svolgersi alla luce di una valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti. La scelta è effettuata attraverso una valutazione complessiva che tenga conto, contemporaneamente, degli aspetti prettamente economici riferiti alla congruità dell'offerta e degli elementi di carattere sociale, individuando una scala di priorità tra le varie esigenze ritenute meritevoli di tutela. Si chiede agli Stakeholder di indicare eventuali ulteriori elementi utili a delineare, in generale, i criteri e gli obiettivi della valutazione richiesta alle stazioni appaltanti dall'art. 192, comma 2, del 'Codice dei Contratti pubblici'. Sulla questione del cosiddetto "accertamento della presenza sul mercato del servizio da affidare", l'Autorità statuisce che "la stazione appaltante accerta che i servizi da affidare siano presenti sul mercato oppure che potrebbero essere presenti a seguito di azioni organizzative da parte dei soggetti erogatori. L'accertamento è effettuato con modalità congrue e proporzionate rispetto al valore dell'affidamento. Per affidamenti particolarmente rilevanti in termini di valore economico o di durata, la stazione appaltante può affidarsi a consultazioni preliminari di mercato oppure ricorrere all'ausilio di una struttura di supporto al Rup oppure di esperti interni o esterni. Le consultazioni preliminari di mercato sono svolte nel rispetto delle indicazioni fornite con le Linee-guida n. 14. Il ricorso ad esperti esterni alla stazione appaltante è effettuato nel rispetto delle regole di pubblicità e trasparenza, mediante il ricorso ad elenchi, laddove precostituiti, oppure con procedure di evidenza pubblica. È stato previsto che le valutazioni rimesse alla Stazione appaltante siano effettuate con modalità adeguate e proporzionate rispetto all'entità dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, le consultazioni preliminari di mercato e il ricorso ad esperti interni alla stazione appaltante o esterni ad essa. Si chiede agli Stakeholder di individuare eventuali modalità alternative di verifica che siano meno onerose in termini di tempi e costi, ma ugualmente efficaci. Si ritiene necessaria la valutazione anche nelle ipotesi in cui il 'Codice' consente l'affidamento diretto del servizio. In questo caso, la Stazione appaltante dovrà valutare la convenienza dell'affidamento alla Società 'in house' rispetto all'affidamento diretto a soggetti esterni. Sul punto si chiede l'opinione degli Stakeholder".*

*In ultimo, per l'aspetto forse più significativo della "valutazione sulla congruità economica dell'offerta della Società 'in house'", scrive che "la valutazione sulla congruità economica*



# POLIZIA MUNICIPALE

Corpo Associato Comuni di Montepulciano e Torrita di Siena

Provincia di Siena

*dell'offerta della Società 'in house' è effettuata con riferimento all'oggetto e al valore della prestazione. Essa presuppone l'acquisizione di informazioni sul contesto concreto e attuale al momento dell'affidamento e, in particolare, sui servizi offerti nel medesimo ambito territoriale, sia da soggetti privati che da altri Organismi 'in house', e sui prezzi medi praticati per le medesime prestazioni o per prestazioni analoghe, intendendosi per tali le prestazioni di servizi simili e comparabili rispetto a quelle oggetto dell'affidamento. Come elemento di riferimento per la valutazione sulla congruità economica, la Stazione appaltante può prendere in considerazione i prezzi di riferimento elaborati dall'Anac, i prezzi delle convenzioni Consip, gli elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali, i prezzi medi risultanti da gare bandite per l'affidamento di servizi identici o analoghi oppure il costo del servizio determinato tenendo conto di tutti i costi necessari alla produzione (costi del personale, delle materie prime, degli ammortamenti, costi generali imputabili per quota). Le informazioni utili in relazione ai prezzi di mercato o ai costi del servizio possono essere acquisite anche attraverso indagini di mercato oppure, nel caso in cui il servizio possa essere offerto soltanto previo adeguamento della struttura organizzativa del prestatore alle esigenze della stazione appaltante, attraverso la richiesta di specifici preventivi. Nel caso di servizi pubblici locali offerti dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 550 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ('Legge di stabilità 2014'), la valutazione di cui al punto 3.1 è effettuata ai sensi del comma 553 della medesima Legge, con riferimento ai parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della Banca-dati delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. In tal senso rilevano analisi e studi elaborati da Istituti di ricerca, da Associazioni rappresentative e da organismi pubblici, che delineano soluzioni per la possibile definizione dei costi e dei parametri standard. Per i servizi strumentali offerti dai soggetti di cui sopra, i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato. Al fine di rendere la valutazione chiara e controllabile, la stazione appaltante esplicita nella motivazione i dati di dettaglio utilizzati e fornisce tutte le informazioni utili a rendere agevolmente comparabili le varie alternative presenti sul mercato. In particolare, con riferimento al costo del servizio offerto dalla Società 'in house' indica le voci di costo prese a riferimento per il calcolo dei costi indiretti, cioè delle spese funzionali alla realizzazione delle attività operative, ma non direttamente imputabili alle stesse. Nel caso in cui si prendano a riferimento i prezzi posti a base di gara, si tiene conto dei ribassi medi offerti dai concorrenti. Nei casi in cui l'Organismo 'in house' costituisca un Ente strumentale dell'Amministrazione aggiudicatrice per lo svolgimento di funzioni istituzionali, rispetto alle quali non può essere individuata una singola prestazione oggetto di offerta unitaria, dovrà essere effettuata una valorizzazione economica dell'attività svolta cercando di scomporla in segmenti omogenei singolarmente quotati. Si chiede l'avviso degli Stakeholder sulle indicazioni fornite, in particolare in merito alle modalità di individuazione dei valori di riferimento utili allo svolgimento delle verifiche di congruità, ai soggetti deputati alla verifica e al momento della stessa. Per quanto concerne i casi in cui il servizio possa*



# POLIZIA MUNICIPALE

Corpo Associato Comuni di Montepulciano e Torrita di Siena

Provincia di Siena

*essere offerto soltanto previo adeguamento della struttura organizzativa del prestatore alle esigenze della stazione appaltante, è stata indicata la possibilità di richiedere specifici preventivi. Sul punto, si evidenzia che la modalità suggerita potrebbe rivelarsi non idonea laddove si consideri che gli operatori economici interpellati potrebbero non avere interesse ad impegnarsi in un'attività che molto probabilmente non è finalizzata all'affidamento all'esterno del contratto ma soltanto a costruire la motivazione che giustifichi l'affidamento 'in house'. Sul punto, si chiede l'avviso degli Stakeholder in merito ad ulteriori possibili strumenti da utilizzare laddove le indagini di mercato dovessero rivelarsi insufficienti a stimare il costo del servizio e/o ad individuarne le caratteristiche essenziali. Circa la metà degli affidamenti di servizi pubblici locali avviene con modalità 'in house', pertanto si ritiene utile fornire indicazioni riferite a tale tipologia di affidamenti, all'esito di un confronto con le Autorità di settore. La Stazione appaltante dà atto, nella motivazione dell'affidamento, dei benefici per la collettività conseguibili mediante l'affidamento diretto alla Società 'in house', operando un raffronto comparativo rispetto agli obiettivi perseguibili mediante il ricorso al mercato. In particolare, sono valutati gli obiettivi di: a) universalità e socialità; b) efficienza; c) economicità e qualità del servizio; d) ottimale impiego delle risorse pubbliche.*

*Gli obiettivi di universalità e socialità attengono agli affidamenti di servizi di interesse generale. Corollari di tali principi sono: - l'eguaglianza di comportamento nei confronti di tutti gli utenti ubicati in un determinato territorio, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione; - l'imparzialità in termini di accessibilità fisica ed economica; - la continuità nell'erogazione dei servizi pubblici. L'efficacia del servizio svolto dalla società 'in house' è valutata con riferimento agli specifici obiettivi dell'intervento, esplicitati nella motivazione, unitamente alla previsione di azioni di controllo e monitoraggio volte ad accertare, in fase esecutiva, il raggiungimento delle finalità perseguite. I pregnanti poteri di intervento e di controllo riconosciuti all'Amministrazione controllante nei confronti della Società 'in house' consentono interventi volti ad adeguare, anche in itinere, le condizioni di esercizio alle specifiche esigenze dell'Amministrazione, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. L'efficienza della forma di gestione prescelta è valutata sulla base del confronto tra le risorse disponibili e i risultati attesi. L'economicità della gestione è perseguita anche attraverso la previsione di forme di gestione del servizio che consentano il raggiungimento di economie di scala, anche mediante la previsione di una gestione unitaria su vasta area che consenta l'utilizzo condiviso di risorse, giungendo ad un ottimale impiego delle risorse pubbliche. La qualità del servizio è valutata con riferimento alla tipologia, alla modalità e ai tempi di svolgimento definiti nel contratto di servizio. La valutazione è effettuata, anche in itinere e a posteriori, mediante attività di monitoraggio e controllo quali, ad esempio, la previsione di questionari di gradimento destinati agli utenti finali. Inoltre, è favorita la partecipazione del cittadino attraverso l'accesso alle informazioni, la presentazione di reclami, la formulazione di osservazioni. È assicurata la massima trasparenza dell'intero processo di valutazione attraverso la pubblicazione di tutti gli atti relativi agli affidamenti 'in house' sul profilo di*



# POLIZIA MUNICIPALE

Corpo Associato Comuni di Montepulciano e Torrita di Siena

Provincia di Siena

*committente, così come previsto dall'art. 192, comma 3, del 'Codice dei Contratti pubblici'. Nel presente documento di consultazione si è ritenuto di dover riferire gli obiettivi di universalità e socialità ai soli affidamenti di servizi pubblici di interesse economico generale. Si ritiene, infatti, che gli obiettivi anzidetti siano difficilmente individuabili negli affidamenti di servizi strumentali che non sono rivolti direttamente alla collettività. Sul punto, si chiede il conforto degli Stakeholder. Si chiede, altresì, di segnalare ulteriori indicazioni utili ad individuare, in concreto, le valutazioni richieste alla stazione appaltante, anche attraverso l'indicazione di casi esemplificativi".*

Per inciso, oltre a segnalare che l'estratto della Proposta di nuova Linea-guida Anac va considerato come mera proposizione dell'Autorità in quanto non accettata nei termini dal Consiglio di Stato, ci è d'obbligo ricordare che, il riferimento sopra effettuato alla (quasi) obbligatorietà dell'indagine di mercato in occasione dell'effettuazione della cosiddetta "valutazione di congruità" ex art. 192, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016, non ha trovato conferma nella recente Sentenza n. 12/2022 del Tar Lombardia, secondo i cui Giudici "la motivazione delle ragioni del mancato ricorso al mercato della valutazione dei benefici per la collettività può essere resa in forma unitaria, sintetica e osmotica di modo che non è richiesto, quale adempimento necessario, lo svolgimento di specifiche indagini di mercato o la comparazione tra la soluzione organizzativa gestionale praticabile attraverso il soggetto 'in house' e la capacità del mercato di offrirne una equivalente", atteso che l'onere motivazionale a supporto dell'affidamento diretto nella forma "in house providing" può limitarsi ad accertare l'impossibilità di conseguire il medesimo risultato con il ricorso al mercato, grazie alla puntuale indicazione di "plausibili e atipiche ragioni preferenziali, addotte a sostegno della globale convenienza dello strumento pubblico".

Per quanto attiene la definizione di Società "in house", è rilevante inoltre quanto disposto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2017 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), in attuazione dell'art. 18 della Legge-delega n. 124/15 (c.d. "Legge Madia") che ha tenuto conto per l'esatta definizione dei requisiti in house del citato parere del Consiglio di Stato del 16/03/2016, che ha tracciato alcune osservazioni.

Letteralmente, il comma 1 dell'art. 16 riprende le definizioni di cui alle Direttive comunitarie citate, stabilendo che "nelle Società a controllo pubblico titolari di contratti pubblici ricevuti in affidamento diretto, sulle quali l'Amministrazione pubblica o le Amministrazioni pubbliche esercitano un 'controllo analogo' a quello esercitato sui propri servizi, non vi è partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prevista da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società controllata".

La prima disposizione normativa prevede che, "ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato



# POLIZIA MUNICIPALE

Corpo Associato Comuni di Montepulciano e Torrita di Siena

Provincia di Siena

*ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.*

Inoltre, dall'art. 34, comma 20, del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con Legge n. 221/2012, è stabilito che l'affidamento “*per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*”.

Oltre alle finalità di legge, la presente Relazione individua i principali obiettivi e le motivazioni dell'affidamento e rende trasparente il processo di affidamento del Servizio in oggetto, ferma restando la discrezionalità amministrativa dell'Ente e la disciplina comunitaria applicabile. Vengono illustrati i presupposti amministrativi, posti a base della preferenza dell'Amministrazione comunale per la modalità di affidamento prescelta in confronto alle altre possibili, nel rispetto della normativa applicabile e del principio dell'economicità dell'azione amministrativa.

## 2. MOTIVAZIONE DELLA FORMA DI AFFIDAMENTO SCELTA

La scelta di avvalersi dell'affidamento *in house* del servizio dipende, principalmente, dalla strategia, punti di forza ed opportunità individuati dall'Ente per la gestione del servizio e dalla conseguente struttura organizzativa di cui intende dotarsi.

Emerge quindi innanzitutto una necessità di tipo organizzativo, a cui l'*in-house* risponde, configurandosi come rapporto interorganico, in condizioni di dipendenza con la programmazione comunale, e non già come rapporto contrattuale intersoggettivo.

Dal punto di vista della *governance*, la Società a totale partecipazione pubblica garantisce semplicità ed immediatezza di regole decisionali rispetto al complesso meccanismo di sola programmazione e controllo, da parte del soggetto pubblico, sull'affidatario individuato con gara (alternativa all'affidamento alla Società *in house*), con indubbe difficoltà di verifica su attività specialistiche svolte totalmente da parte di terzi.

L'esperienza maturata negli anni di gestione di servizi pubblici da parte della Società MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L., permette di poter affermare come questo tipo di affidamento sia in grado di raggiungere il mantenimento di equilibri economici, ottimizzando le sinergie di settore.

In termini di verifica della legittimità tecnico-normativa, il “*Servizio di gestione parcheggi a pagamento mediante parcometri - manutenzione e assistenza tecnica - gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento senza custodia e raccolta monete*” rientra evidentemente, in caso di affidamento “*in house*” ex art. 16 del Tusp, nel requisito del cosiddetto “vincolo di



# POLIZIA MUNICIPALE

Corpo Associato Comuni di Montepulciano e Torrita di Siena

Provincia di Siena

scopo pubblico” di cui all’art. 4, comma 1, del Tusp (“strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente”), e del “vincolo di attività” di cui all’art. 4, comma 2, lett. a), del Tusp (“*servizi di interesse economico generale*”)<sup>1</sup>.

Possono svolgersi le seguenti considerazioni a sostegno dell’opportunità della scelta di affidamento secondo il modello dell’*in house*.

## Punti di forza

- Gestione dettata non solo da logiche di profitto, ma da una “*vision*” che ponga come obiettivo dell’agire l’efficientamento del servizio in termini qualitativi e innovativi, piuttosto che di crescita del fatturato e il margine di utile. Infatti, dal punto di vista economico, la scelta dell’affidamento diretto *in house* presenta dei vantaggi perché la Società pubblica *in house providing* non ha quale scopo prioritario quello della massimizzazione dell’utile e quindi la valutazione economico-organizzativa del servizio é effettuata sulla base del consolidato storico e dei presunti costi, mentre un’eventuale gara implicherebbe il calcolo a base di gara di una percentuale a titolo di utile d’impresa;
- La Società *in house*, rispetto al gestore privato, si presta maggiormente a svolgere il ruolo di soggetto attuatore delle politiche della mobilità decise dall’Amministrazione. Infatti, il modello di regolamentazione della sosta a pagamento su suolo pubblico é legato strettamente all’evolvere delle politiche di mobilità urbana, nel contesto delle scelte operate attraverso appositi strumenti pianificatori, oggetto di periodici aggiornamenti; in caso di gestione *in house*, laddove si configura un rapporto di delegazione interorganica e non un rapporto contrattuale intersoggettivo, il ricorso allo *jus variandi*, quando necessario, é senz’altro più agevole;
- Il modello di regolamentazione della sosta adottato, per la sua estensione e complessità, coinvolge in modo diretto molteplici *stakeholders* (residenti, commercianti, lavoratori pendolari ecc.), con i quali é necessario un costante confronto per concordare soluzioni equilibrate che non mettano in crisi il sistema, pur nella salvaguardia degli interessi coinvolti. Un modello partecipato e piuttosto flessibile risulterebbe di difficile applicabilità con il coinvolgimento di interessi di soggetti terzi privati;
- Le maggiori garanzie di salvaguardia occupazionale del personale che, seppur tenuto conto

---

<sup>1</sup> Art. 2, comma 2, del Tusp:

- “*servizi di interesse generale*”: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le Amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale (art. 2, comma 1, lett. h);

- “*servizi di interesse economico generale*”: i “*servizi di interesse generale*” erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, di cui all’art. 2, comma 1, lett. i).



# POLIZIA MUNICIPALE

Corpo Associato Comuni di Montepulciano e Torrita di Siena

Provincia di Siena

della stagionalità dell'attività, potrà beneficiare di trattamenti contrattuali pienamente rispondenti alle norme e garanti delle tutele previste;

- Maggior trasparenza gestionale derivante dall'obbligo di "*controllo analogo*", da intendersi quale rapporto quasi equivalente ad una relazione di vera e propria subordinazione gerarchica e quale controllo dell'attività operativa non solo attraverso l'esercizio del normale potere di indirizzo ma anche con l'esame preventivo dei principali atti di gestione;
- La sinergia con le molteplici funzioni dell'Ente, non direttamente connesse alla esecuzione del servizio, con conseguente vantaggio e snellimento delle procedure finalizzate al conseguimento degli obiettivi;
- La riduzione della possibilità di contenzioso tra Amministrazione ed esecutore del servizio. Dal punto di vista della *governance*, la Società a totale partecipazione pubblica garantisce semplicità ed immediatezza di regole decisionali, a fronte del più complesso equilibrio che si deve realizzare, sia nel caso della Società mista, laddove il socio privato operativo condivide con la parte pubblica il governo della Società, nel contesto però di un rapporto di soggezione dell'appaltatore al controllo dell'Amministrazione appaltante, sia nel caso dell'affidatario individuato con gara, laddove al Comune spettano solo funzioni di programmazione e controllo attraverso il contratto di servizio, con indubbe difficoltà di verifica su attività specialistiche svolte totalmente da parte di terzi;
- La possibilità di mantenere sulla realtà di Montepulciano un Progetto (inteso come obiettivo da raggiungere e strumentazione occorrente per tale finalità) maggiormente rispondente all'interesse pubblico rispetto a quello proveniente da un soggetto esterno, in quanto non condizionato da dinamiche "*aziendali*" anche esterne che influenzano le scelte della gestione;
- Una più diretta valutazione dei costi effettivi, la contabilizzazione degli ammortamenti degli investimenti, la possibile riduzione delle spese generali e la prevedibilità di un risultato economico complessivo migliore per la mancanza dell'esigenza di conseguire, rispetto alla presenza del gestore imprenditore privato, gli utili di impresa;

## Opportunità individuate

- Per i cittadini: la possibilità di identificare il servizio nel soggetto gestore riconoscendolo come una "*entità pubblica*" che genera valore e lavora per la collettività di Montepulciano e nella possibilità di un'attività di confronto maggiore sulla qualità del servizio.
- Per la Montepulciano Servizi S.r.l. l'opportunità di acquisire e consolidare un'esperienza gestionale in grado di erogare un servizio di qualità, grazie al contatto più snello con l'Amministrazione nonché di programmare mirati interventi formativi.
- Per il *management* ed il personale nella "crescita" professionale e nello stimolo di lavorare ad un Progetto innovativo ed efficiente per la città.



- Per il Comune nel controllo della corretta esecuzione del servizio e con l'adozione dei correttivi necessari anche attraverso l'applicazione di valutazioni negative sul *management* rispetto alla gestione o alla concessione all'esterno.

### 3. LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

#### Linee generali della gestione

L'esercizio del "*Servizio di gestione parcheggi a pagamento mediante parcometri - manutenzione e assistenza tecnica - gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento senza custodia e raccolta monete*" ed altri servizi connessi con la mobilità ricomprende un complesso di attività e utilizzo di mezzi necessari per una corretta utilizzazione da parte dell'utenza degli spazi di parcheggio di proprietà comunale o in disponibilità al Comune, e come di seguito descritto:

A) la gestione ed il controllo della sosta e precisamente:

A1) la gestione unitaria ed omnicomprensiva del servizio relativo alla sosta a pagamento, senza custodia, sui posti auto situati su strade e aree in disponibilità al Comune di Montepulciano. Nel servizio sono ricomprese le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, compresi i poteri di contestazione immediata e di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento così come previsto dai commi 132 e 133 dell'art. 17 della L. 15 maggio 1997 n. 127, con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del C.C. previsto dal D.L. 2 novembre 1999, n. 391, nonché dall'art. 68 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488;

A2) compatibilmente con l'oggetto sociale, con la normativa nel tempo vigente e con la sostenibilità economica della gestione, ogni altra attività affine, connessa o complementare a quelle sopra indicate che il Comune, con deliberazione della Giunta comunale, intenda affidare per motivi di interesse pubblico.

Il disciplinare di affidamento del citato servizio sarà formulato nel rispetto dei seguenti indirizzi, tenuto conto che strumento importante al riguardo costituiscono le scelte tariffarie dell'Ente - assunte in conformità alle competenze stabilite all'art. 7 comma 1 lett. f) nonché al comma 11 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 - che si fondano su valutazioni di ordine gestionale/economico del servizio, ma che si basano anche sul presupposto di una adeguata calibratura del provvedimento di tariffazione della sosta su strada, nella sua triplice funzione di:

- strumento diretto per la regolazione del traffico (in quanto ad un uso più razionale e contenuto dei veicoli individuali privati ed al soddisfacimento di un maggior numero di utenti tramite la turnazione; strumento idoneo a favorire la prevalenza d'uso del sistema di trasporto pubblico collettivo e di quello pedonale e ciclistico (in quanto a maggior convenienza economica);
- di strumento capace di reperire i fondi necessari per attuare gli interventi migliorativi per le infrastrutture per la mobilità.

In tali ambiti operativi gli strumenti che l'affidamento *in house* mette a disposizione, consentono:



# POLIZIA MUNICIPALE

Corpo Associato Comuni di Montepulciano e Torrita di Siena

Provincia di Siena

- l'accesso ai dati della gestione, reali e tempestivi, anche al fine di ottimizzare le risorse impiegate per il servizio.
- il controllo di tutte le fasi esecutive del servizio, della sua preparazione e rendicontazione;
- una più diretta valutazione dei costi effettivi anche in relazione ad un livello qualitativo del servizio predeterminato;
- di condizionare l'attività programmatica della Società mediante gli strumenti di indirizzo previsti dallo Statuto;
- la modifica in tempo reale delle modalità di esecuzione del servizio a fronte di emergenze e di mutate esigenze.

Attività tutte chiaramente non proponibili ricorrendo a procedure ad evidenza pubblica che vincolano le parti ad un contratto difficilmente modificabile senza ulteriori aggravii per l'Amministrazione.

Senza dimenticare che tali elementi rappresentano condizioni del servizio non influenzabili da dinamiche proprie che qualsiasi altra forma di esternalizzazione della gestione inevitabilmente porta con sé.

Tutte le attività dovranno essere svolte dalla Società *in house* con propria organizzazione, nel rispetto delle normative vigenti inerenti la gestione e conduzione delle aree e immobili destinati a parcheggio nel rispetto delle disposizioni dell'Amministrazione comunale. Per attività accessorie e complementari, la Società potrà attivare rapporti contrattuali con terzi, nel rispetto della normativa vigente in materia, pur restando nei confronti del Comune di Montepulciano l'**unico** responsabile della conduzione del servizio.

Dovrà essere garantito l'accesso e la fruizione delle aree e stalli di sosta a tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione. La gestione del servizio sarà affidata alle capacità organizzative della Società che dovrà svilupparle perseguendo l'equilibrio economico finanziario delle attività.

La gestione, in ogni caso, dovrà assicurare i seguenti servizi base.

Il servizio della sosta a pagamento dovrà essere svolto a totale carico della Società che vi dovrà provvedere sia a mezzo della propria organizzazione tecnica e amministrativa sia mediante l'apporto di ditte specializzate esterne.

In particolare, la Società dovrà provvedere a:

- acquisto, installazione e manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale afferente alle aree oggetto di affidamento;
- acquisto, installazione, sostituzione, manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri o altri dispositivi di pagamento della sosta;
- esazione della tariffa, contabilizzazione, gestione e amministrazione a fini statistici;
- fornitura e commercializzazione degli strumenti di pagamento della tariffa;
- realizzazione di idonee campagne informative rivolte sia alla generalità dell'utenza sia a specifiche categorie coinvolte nella regolamentazione della sosta;
- implementazione e aggiornamento, nelle forme ritenute più idonee, di tutti gli strumenti di



comunicazione ritenuti maggiormente efficaci per la diffusione capillare delle informazioni relative alla regolamentazione della sosta.

Nelle aree di sosta a pagamento é consentito il pagamento della tariffa con biglietto emesso da parcometro, con scheda prepagata, con carte elettroniche “a scalare” ovvero tramite applicazioni per smartphone.

Al fine di migliorare lo standard qualitativo del servizio erogato Montepulciano Servizi é inoltre autorizzata a sperimentare, utilizzare e implementare, ulteriori sistemi di pagamento elettronico purché gli stessi consentano:

- una facile operabilità da parte dell'utente;
- il pagamento della tariffa per il tempo di sosta utilizzato;
- la selezione delle tariffe all'utente;
- l'attivazione all'inizio della sosta e la disattivazione al termine della sosta da parte dell'utenza.

La Società si impegna a raccogliere, elaborare e fornire all'Amministrazione, anche in forma campionaria, i dati relativi alla localizzazione e all'occupazione di tutti gli stalli di sosta su suolo pubblico nelle aree oggetto della concessione, quale che sia la loro regolamentazione, allo scopo di monitorare gli effetti delle politiche di mobilità adottate. La frequenza delle rilevazioni dovrà essere almeno mensile, nei periodi concordati con l'Amministrazione.

#### **5. La Proposta di gestione presentata da Montepulciano Servizi S.r.l.**

A seguito di un indirizzo impartito dall'Amministrazione comunale con Deliberazione n. 258 del 21/11/2022, questo Ufficio ha richiesto, in data 29/11/2022, alla Società “*Montepulciano Servizi S.r.l.*”, partecipata dal Comune di Montepulciano a Socio unico esercente servizi in affidamento diretto “*in house providing*”, una proposta di gestione del “*Servizio di gestione parcheggi a pagamento mediante parcometri - manutenzione e assistenza tecnica - gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento senza custodia e raccolta monete*”, sulla base di un Capitolato speciale di appalto.

In risposta, la Società comunale ha presentato, in data 22/12/2022, la Proposta di gestione del “*Servizio di gestione parcheggi a pagamento mediante parcometri - manutenzione e assistenza tecnica - gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento senza custodia e raccolta monete*” per la durata di 5 anni, rinnovabili di altri 5 alle medesime condizioni.

Dalla Proposta citata si evince che, per i servizi richiesti dal Capitolato speciale di appalto, la Società ha richiesto un corrispettivo annuo variabile commisurato alla percentuale del 17,5% (diciassettecinqueper cento) dell'ammontare degli incassi annui conseguiti dal Comune di Montepulciano, al quale applicare l'Iva di legge. E tra l'altro, significativamente la Società “*in house*” ha proposto lo svolgimento di ulteriori servizi integrativi rispetto a quanto richiesto nel Capitolato.

Società che nel documento ha spiegato e dimostrato la propria capacità economica e



# POLIZIA MUNICIPALE

Corpo Associato Comuni di Montepulciano e Torrita di Siena

Provincia di Siena

finanziaria di continuare l'erogazione dei servizi già affidati in via diretta dal Comune, così come la compatibilità e la sostenibilità economica e finanziaria dell'eventuale affidamento aggiuntivo rappresentato dal *"Servizio di gestione parcheggi a pagamento mediante parcometri - manutenzione e assistenza tecnica - gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento senza custodia e raccolta monete"*.

La Proposta contiene anche alcune interessanti osservazioni sui vantaggi e sulle convenienze, assolute e relative, per il Comune, per la Società, e soprattutto per il *"Gruppo Amministrazione pubblica"*, della soluzione prospettata dalla *"Montepulciano Servizi S.r.l."*, in linea con le considerazioni presentate nelle pagine precedenti di questa Relazione.

Dalla Proposta si evincono evidenze di vantaggio a carattere istituzionale, strategico, gestionale, funzionale, organizzativo, per l'eventuale scelta gestionale *"in house providing"* che di seguito si riportano, comunque in linea con quanto già illustrato in precedente in questo Documento:

***"Le principali motivazioni per l'affidamento. In relazione alla Società, il Comune di Montepulciano potrà esercitare un doppio controllo sulla stessa, sia con riferimento alla sua veste di Committente (in forza della quale potrà verificare e controllare tutti gli elementi di cui al Capitolato speciale di appalto ed al relativo contratto di servizio da stipulare in caso di affidamento "in house", e sia come Socio Unico, esercitando il "controllo analogo" sulla propria in house, nei termini di legge e di regolamento.***

*L'obiettivo affidato alla Società dal Comune di Montepulciano, nell'ambito delle linee di indirizzo ex art. 19, commi 6 e 7, del Dlgs. n. 175/2016 (Tusp) potrebbe essere è quello di assumere il ruolo strategico nella gestione del "Servizio di gestione parcheggi a pagamento mediante parcometri - manutenzione e assistenza tecnica - gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento senza custodia e raccolta monete", per le seguenti motivazioni:*

- *capacità di effettuare una gestione orientata al profitto, tale però da non pregiudicare gli obiettivi superiori, che la veste di azienda di rilevanza pubblica in ogni caso comporta;*
- *attitudine a contemperare l'esigenza di profitto con le esigenze istituzionali;*
- *mantenere nel Sistema di bilancio comunale (rispondente al concetto di "Gruppo Amministrazione pubblica" le utilità economico-finanziarie di un Servizio produttivo come quello in oggetto, rispetto alla precedente scelta di affidamento a Concessionario privato ed esterno;*
- *sfruttare al meglio ed ottimizzare le competenze e le risorse già presenti in Società per la gestione degli altri servizi affidati;*
- *consentire all'Amministrazione comunale, con la modalità "in house providing", di ottimizzare anche i vantaggi fiscali connessi con la forma di appalto di servizi.*
- *unitarietà del Sistema dei controlli sui servizi forniti dalla Società in house;*
- *unicità di referenza per tutte le ragioni di rapporto utenza/servizio;*
- *benefici delle economie di scala, soprattutto impattanti sui costi generali e di struttura della Società e quindi anche, ceteris paribus, sulla sua efficienza gestionale e*



# POLIZIA MUNICIPALE

Corpo Associato Comuni di Montepulciano e Torrita di Siena

Provincia di Siena

*funzionale, oltre che economica e finanziaria.*

*Per inciso, tale modalità operativa di gestione in appalto "in house" risulta conveniente per due ordini di analisi: gestionale ed economico-finanziaria.*

*Prima di analizzare nel dettaglio le motivazioni sopra menzionate, occorre precisare che, a differenza delle aziende private, per le aziende pubbliche, il concetto di efficacia rappresenta: "la capacità, attraverso i servizi prodotti/erogati, di soddisfare i bisogni della collettività interessata; pertanto il suo contributo all'economicità può dirsi realizzato se l'utilità, che deriva dal soddisfacimento dei propri bisogni, è considerata maggiore rispetto al sacrificio connesso al sostenimento dei relativi costi".*

*Rispetto alle Aziende private, quindi, le Aziende pubbliche non devono tendere esclusivamente alla massimizzazione del profitto ma, tenuto comunque conto della centralità dell'equilibrio economico dell'organizzazione, a valere nel tempo, devono raggiungere una pluralità di scopi, tra i quali riveste primaria importanza l'utilità per i cittadini-utenti. In altre parole, il cosiddetto "lucro" non è solo quello rappresentato – tra gli altri - dalla massimizzazione della differenza (positiva) tra ricavi e costi di gestione, bensì nelle aziende pubbliche il "lucro" è più che altro costituito dalla massima fruizione dei servizi da parte dei cittadini-utenti, certo in un ambito di sostenibilità economico-finanziaria (quindi con un bilancio in pareggio che dimostra il mantenimento del requisito della economicità). Oltre all'efficacia del servizio, deve essere necessariamente garantita anche l'efficienza dello stesso, ovvero l'uguaglianza tra le risorse consumate nell'esercizio amministrativo (costi) e le risorse acquisite (ricavi).*

*Le condizioni prescritte dal Legislatore e dalla normativa nazionale risultano quindi rispettate dalla modalità di affidamento del servizio prescelta per le seguenti motivazioni:*

*-dal punto di vista gestionale, l'affidamento del "Servizio di gestione parcheggi a pagamento mediante parcometri - manutenzione e assistenza tecnica - gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento senza custodia e raccolta monete" alla ns. Società da parte del Comune di Montepulciano consentirebbe ad esso di esercitare il potere di indirizzo e controllo sulla Società, potere che ricomprende anche la definizione di una politica di investimenti volta a garantire la qualità del servizio e innovazioni gestionali in grado di ottenere migliori standard qualitativi di vita, non escludendo azioni sinergiche con imprese locali;*

*-sotto l'aspetto politico-strategico, l'affidamento in house providing alla ns. Società consentirebbe:*

- al Comune, di destinare la gestione del Servizio in oggetto ad una Società che presenta una solidità economica, patrimoniale e finanziaria ed una profonda conoscenza del territorio e nei confronti della quale il Comune mantiene rilevanti poteri di indirizzo, controllo e coordinamento;*
- alla ns. Società, di mantenere e rafforzare l'equilibrio economico e finanziario della stessa, sia nel breve che nel medio/lungo periodo, e comunque, per l'intera durata degli affidamenti;*



- al “Gruppo Amministrazione pubblica” (Comune insieme alla Società “in house”), di far rimanere gli auspicati utili operativi prodotti dalla gestione del Servizio in oggetto nel perimetro del “Gap”, piuttosto che essere di spettanza dell'imprenditore privato;
- all'Amministrazione comunale, nell'ambito della cosiddetta “eterodirezione” (caratterizzazione del più volte citato “controllo analogo”), di avere il totale controllo sui servizi affidati, a differenza di ciò che accadrebbe con la scelta della modalità di affidamento a terzi privati”.

#### 5. Motivazioni economica e finanziaria

Attualmente e sino al 31/12/2022, giusta estensione della durata dei servizi determinata in data 28/03/2022 durante l'emergenza sanitaria, il “Servizio di gestione parcheggi a pagamento mediante parcometri - manutenzione e assistenza tecnica - gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento senza custodia e raccolta monete” è affidato in concessione all'operatore “S.I.S. - SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.r.l..

Per inciso, la valutazione di convenienza economico-finanziaria dimostrata in questo Lavoro si deve ritenere omnicomprensiva anche della “valutazione della congruità economica dell'offerta dei soggetti ‘in house’” ex art. 192, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016 ‘Codice dei Contratti pubblici’, secondo cui “ai fini dell'affidamento ‘in house’ di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti ‘in house’, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”. Ed ancora, in merito a ciò, l'art. 10, comma 3, del DL n. 77/2021, ha stabilito che, “ai fini dell'art. 192, comma 2, del Decreto legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruità economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, **derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche**, mediante comparazione degli standard di riferimento della Società Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali”.

In merito ai risultati della gestione concessoria, sono state elaborate dagli Uffici comunali le seguenti Tabelle degli incassi dei parcometri nel periodo 2017–2019, periodo pre-Covid.

	2017	2018	2019
Incasso lordo	555.784,53	591.062,88	601.843,09



# POLIZIA MUNICIPALE

Corpo Associato Comuni di Montepulciano e Torrita di Siena

Provincia di Siena

Di cui IVA	100.223,44	106.585,11	108.529,09
imponibile	455.561,09	484.477,77	493.314,00
Aggio alla ditta (8%)	36.444,88	38.758,22	39.465,11
Competenza al Comune (92% dell'imponibile)	419.116,20	445.719,55	453.848,89

Se prendiamo in esame l'incasso lordo e quanto di spettanza al Comune, viene uno scarto del 24,59% dovuto all'Aggio + IVA

	2017	2018	2019
Incasso lordo	555.784,53	591.062,88	601.843,09
Competenza al Comune (92% dell'imponibile)	419.116,20	445.719,55	453.848,89
IVA + AGGIO	136.668,33	145.343,33	147.994,20
	24,59%	24,59%	24,59%

Ricapitolando, nei tre anni precedenti alla pandemia, ad un incasso lordo medio annuo di € 582.896.83 il Comune ha percepito € 439.561.54.

Gli anni 2020 e 2021 hanno subito un drastico calo dovuto agli effetti della pandemia.

L'anno in corso sta dimostrando una forte ripresa turistica per il nostro territorio; infatti, nei primi 8 mesi gli incassi fanno presagire un incasso di gran lunga superiore ai periodi pre-Covid.

Attualmente la situazione incassi parcometri è in notevole aumento:

	Gennaio-agosto 2022
Incasso lordo	467.796,34
Di cui IVA	84.356,72
imponibile	383.439,62
Aggio alla ditta (8%)	30.675,17
Competenza al Comune (92% dell'imponibile)	352.764,45



# POLIZIA MUNICIPALE

Corpo Associato Comuni di Montepulciano e Torrita di Siena

Provincia di Siena

Dalle sopra riportate Tabelle, si può affermare che con l'attuale situazione, l'incasso lordo annuo arriverà a € 600.000,00.

Considerato che la Società concessionaria dovrà:

- stipulare idonea polizza di assicurazione per danneggiamento e furto delle attrezzature, nonché idonea assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi;
- provvedere alla fornitura, installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri, ivi compresi gli interventi derivanti da atti vandalici e le eventuali sostituzioni di interi apparecchi, con interventi di ripristino entro 36 ore garantendone pertanto la continuità di funzionamento, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria e il rinnovo della segnaletica verticale ed orizzontale relativa alle aree di sosta a pagamento;
- l'installazione della segnaletica verticale (anche in lingua inglese) ed orizzontale e la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria almeno una volta all'anno;
- il servizio di raccolta degli incassi, con cadenza plurisettimanale, mediante scassetto dei parcometri e la relativa rendicontazione, con consegna delle copie delle ricevute rilasciate dal parcometro;
- l'attivazione di un servizio di centralizzazione dati e rendicontazione in tempo reale onde consentire al Comune di Montepulciano una verifica immediata dell'incasso dei proventi e degli altri dati relativi rilevanti alla gestione, anche per finalità di ordine statistico;
- l'apposizione tempestiva di appositi avvisi nell'eventualità di non funzionamento o disattivazione degli impianti;
- nell'espletare il Servizio in concessione dovranno essere osservate le disposizioni espressamente dettate dall'Amministrazione comunale. L'Amministrazione avrà la facoltà di disporre liberamente delle aree di parcheggio in occasione di pubbliche manifestazioni, eccezionali necessità o ricorrenze, previo preavviso almeno di 48 ore. Inoltre le aree di parcheggio potranno essere utilizzate liberamente dai veicoli targati forze dell'ordine, dagli automezzi di soccorso e dai mezzi di servizio dell'Amministrazione, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere. In caso di eventi straordinari l'Amministrazione Comunale si riserva l'uso dell'area in deroga all'obbligo del pagamento del parcometro,

dal punto di vista economico-finanziario il nuovo Concessionario di certo richiederebbe una remunerazione in linea con il mercato di riferimento, ben superiore alle attuali condizioni straordinariamente concesse oltre 10 anni or sono dalla Concessionaria, condizioni ora fuori mercato.

E sul mercato, a seguito di apposita indagine di mercato effettuata da parte di questi Uffici comunali, risulta un *range* di agg. ricompreso da un 20% ad un 40% (Comune di Verona 30% - Comune di Oria 31% - Comune Faenza 20,39%).



# POLIZIA MUNICIPALE

Corpo Associato Comuni di Montepulciano e Torrita di Siena

Provincia di Siena

Per di più, aspetto non secondario nella scelta della migliore modalità di gestione del “Servizio di gestione parcheggi a pagamento mediante parcometri - manutenzione e assistenza tecnica - gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento senza custodia e raccolta monete”, è che il modello concessorio non consentirebbe, rispetto alla formula dell'appalto “in house”, di conseguire vantaggi di posizionamento fiscale del Comune di Montepulciano.

In termini di convenienza economica e finanziaria della scelta gestoria, la Proposta avanzata dalla Società dimostra che la soluzione dell'affidamento diretto alla “in house” è maggiormente conveniente per il Comune di Montepulciano e per il “Gruppo Amministrazione pubblica” nel suo complesso, come di seguito si sintetizza:

	2023	2024	2025	2026	2027
Incaso entrata da parcheggi	600.000	615.000	630.000	630.000	650.000
Corrispettivo a favore della Società	17,5%	17,5%	17,5%	17,5%	17,5%
Corrispettivo in valore assoluto	105.000	107.625	110.250	110.250	113.750
Entrata residua a favore del Comune (82,5%)	495.000	507.375	519.750	519.750	536.250

Per inciso, la soluzione prospettata dalla Società comunale risulta migliorativa, sia considerando la remunerazione percentuale rispetto agli “aggi” richiesti ad oggi sul mercato, sia rispetto ai dati in possesso dei ns. Uffici per le annualità pregresse (2017-2019) condotte dal Concessionario privato. Infatti, se l'annualità 2023 chiudesse con incassi da sosta simili a quelli della previsione di chiusura del 2022 (tra l'altro coincidenti con i dati 2019 pre-Covid), sebbene con una percentuale di remunerazione per il gestore (in concessione per “S.I.S.” all'8% ed in appalto al 17,5% per la “in house”), la componente positiva di entrate che rimarrebbe al bilancio comunale sarebbe superiore a quanto risultava nella attuale condizione gestoria in concessione.

Pertanto, l'affidamento alla “Montepulciano Servizi S.r.l.” è sicuramente conveniente economicamente e finanziariamente, rispetto alla comparazione effettuata su dati di mercato e su quelli della gestione concessoria attuale.

## 5. CONCLUSIONI



# POLIZIA MUNICIPALE

**Corpo Associato Comuni di Montepulciano e Torrita di Siena**

**Provincia di Siena**

Per tutto quanto sopra esposto, la Proposta di affidamento *in house* alla "Montepulciano Servizi S.r.l." risulta legittima, ricorrendone tutti i requisiti di legge e preferibile sotto i profili di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, rispetto al ricorso al mercato, in quanto:

- risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra "Amministrazione" ed il soggetto affidatario, che consente al Comune di Montepulciano un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di appalto o concessione;
- consente la possibilità di adeguare il Servizio a mutamenti importanti di contesto urbanistico, territoriale o del modello di gestione con modifiche flessibili del rapporto contrattuale non altrettanto agevoli invece nel caso di affidamento ad un soggetto terzo;
- risulta essere economicamente e finanziariamente più vantaggiosa, rispetto all'affidamento a terzi, come desumibile dal quadro economico della presente Relazione;
- l'affidamento del servizio alla Società *in house providing* consentirà la salvaguardia dell'asset e del personale attuale;

In particolare, si ritiene che per quanto stringente possa essere il rapporto contrattuale con un oggetto terzo rispetto all'Amministrazione, l'assenza di terzietà insita nel rapporto *in house* consente di garantire al meglio i risultati che si intendono raggiungere.

In sostanza, gli strumenti che l'affidamento *in house providing* mette a disposizione consentono:

- un accesso ai dati aziendali finalizzati ad ottimizzare le risorse impiegate per il servizio;
- il controllo di tutte le fasi esecutive del servizio, della sua preparazione e rendicontazione;
- la modifica in tempo reale delle modalità di esecuzione del servizio a fronte di mutate esigenze e condizioni;
- la possibilità di condizionare l'attività programmatoria della Società mediante gli strumenti di indirizzo previsti dallo Statuto e dalla legge.

**IL COMANDANTE**

**Dott. Luca Batignani**



# POLIZIA MUNICIPALE

**Corpo Associato Comuni di Montepulciano e Torrita di Siena**

**Provincia di Siena**

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Montepulciano ai sensi dell'art. 3-bis l CAD.*



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Mario	NISPI LANDI	Presidente
Giampiero Maria	GALLO	Consigliere
Francesco	BELSANTI	Consigliere
Paolo	BERTOZZI	Consigliere
Rosaria	DI BLASI	Primo Referendario (relatore)
Anna	PETA	Primo Referendario
Lucia	MARRA	Referendario
Matteo	LARICCIA	Referendario

Nell'adunanza del 16 gennaio 2025,

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214 del 12/07/1934, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 20 del 14/1/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 131 del 5/6/2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle autonomie approvate nelle adunanze del 27/4/2004 e del 4/6/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 5/AUT/2006, che ha precisato i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione consultiva intestata alle Sezioni territoriali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;

VISTA la legge regionale n. 22/1998, poi sostituita dalla legge regionale n. 36/2000, istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali;

VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale di controllo, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “*ulteriori forme di collaborazione*” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003;

VISTA la richiesta di parere presentata dall’ente, come di seguito meglio specificata;

VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l’odierna adunanza;

UDITO il relatore, Primo Ref. Rosaria Di Blasi;

### **PREMESSO IN FATTO**

1. Con nota trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali ed acquisita al protocollo della Sezione in data 2 gennaio 2025, al n. 3, il Sindaco del Comune di Montepulciano (SI) ha formulato richiesta di parere ex art. 7, comma 8, l. 5 giugno 2003, n. 131.

2. La menzionata richiesta contiene un quesito concernente la possibilità di mantenere, ai sensi del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – d’ora in poi TUSP per brevità), la partecipazione in una società detenuta dal comune istante, pur ricorrendo il fattore di criticità di cui all’art. 20, co. 2, lett. d) del TUSP e tenuto conto del Piano Industriale 2025/2027 approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 294 del 9 dicembre 2024.

3. L’ente, in particolare, premette di essere il socio unico della società in house “Montepulciano Servizi S.r.l.” (c.f. 01260850522), costituita in data 18 marzo 2009, con sede in Montepulciano, in Piazza Grande n.1 e capitale sociale (i.v.) di euro 10.000,00 e che “*l’Amministrazione Comunale, in forza della partecipazione posseduta, esercita un’attività di controllo complessivo sulla società ed è in grado di assumere il ruolo di dominus nelle decisioni operative rilevanti ai fini di area vasta, come previsto espressamente dall’art. 9 dello Statuto stesso*”.

4. Il Comune di Montepulciano richiama preliminarmente l’art. 20, comma 2, lettera d) del TUSP, il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche adottino un piano di razionalizzazione, qualora rilevino “*partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro*”. L’ente, a tal proposito, allega alla richiesta di parere i bilanci di esercizio delle annualità dal 2019 al 2023 della società “Montepulciano Servizi S.r.l.” dai quali si evince che la stessa ha sempre conseguito un utile esiguo e un fatturato inferiore alla soglia di un milione di euro.

5. L’ente specifica, inoltre, che, sin dall’entrata in vigore del TUSP, l’Amministrazione comunale “*ha sempre ritenuto la società strategica e funzionale per il raggiungimento dei propri obiettivi*”, decidendo per il mantenimento della partecipazione societaria nell’ambito dei Piani di razionalizzazione periodica finora adottati. A tal riguardo, il Comune di Montepulciano evidenzia di non aver finora avuto alcun obbligo di dismissione della partecipazione in esame, avendo goduto, sino alla verifica relativa all’annualità 2022 (scadenza 31 dicembre 2023) “*della proroga prevista dai commi 5-bis e 5-ter, art. 24, del TUSP, in merito al requisito del fatturato medio relativo al triennio precedente*”.

6. L’ente, altresì, dà atto dell’adozione della Deliberazione di Giunta comunale n. 294 del 9 dicembre 2024, con la quale il Comune di Montepulciano ha approvato e fatto proprio il

Piano Industriale 2025-2027, predisposto dalla società "Montepulciano Servizi" S.r.l. (allegato D alla richiesta di parere in oggetto), nel quale si prevede che, mediante le azioni ivi indicate, entro l'annualità 2026 - e stabilmente per almeno il biennio 2026/2027- la società soddisferà anche il requisito di cui all'art. 20, co. 2, lett. d), del TUSP, incrementando il fatturato medio verso il raggiungimento della soglia minima di legge di un milione.

7. Nell'allegato D sopra indicato si legge, peraltro, che *"la consapevolezza della Società si estende al fatto che ad essere non in linea con il dettato normativo non è solo il parametro della lett. d) - "partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro" - bensì anche quello della lett. b) - "società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti" - atteso che gli operatori presenti in Azienda detengono il contratto di lavoro dipendente con il Comune di Montepulciano, che riaddebita alla Società i costi per gli stessi sostenuti in quanto assegnati ad operare proprio per la Società stessa"*.

8. Nella deliberazione di Giunta comunale n. 294 del 9 dicembre 2024 l'ente, inoltre, dispone: *"...2) di inviare il presente provvedimento, quale allegato parte integrante e sostanziale alla richiesta di parere, ai sensi dell'art. 7 Legge 5 giugno 2003 n. 131 e del Decreto Legislativo n. 175/2016, alla competente Corte dei Conti affinché la stessa si pronunci in merito alla sostenibilità finanziaria ed alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione intrapresa dal Comune di Montepulciano, dando atto sin da ora che del relativo esito dovrà obbligatoriamente tenersi conto per le azioni successive e che eventuali nuovi affidamenti alla partecipata potranno aver luogo solo nel caso in cui sia espresso dalla Corte dei Conti un parere positivo; 3) Dare mandato agli Uffici competenti che nella fase di predisposizione della Deliberazione del Consiglio Comunale, da approvarsi entro il 31 dicembre 2024, dell'atto di cui all'art. 20, comma 1, Decreto Legislativo n. 175/2016, dovrà esser dato atto della presente Deliberazione, evidenziando che la volontà dell'Amministrazione Comunale di Montepulciano è quella di mantenere la partecipazione, fermo restando quanto sopra detto al punto 2) in merito all'esito della richiesta di parere della competente Corte dei Conti;"*.

9. Tutto ciò richiamato, il Sindaco del Comune di Montepulciano interroga la Sezione in ordine alla *"possibilità di mantenere, al verificarsi delle condizioni di cui al Piano Industriale 2025/2027 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 294 del 9 dicembre 2024, la partecipazione societaria della "Montepulciano Servizi S.r.l.", considerando tale facoltà rientrante tra i provvedimenti di razionalizzazione di cui all'art. 20, comma 1, del Decreto Legislativo n. 175/2016, [...], fermo restando che l'obiettivo che il Comune si pone, com'è chiaro, oltre a garantire - come detto - maggiore efficienza, efficacia ed economicità nei confronti dell'utenza, è quello di consentire alla Società, nell'arco del triennio 2025/2027, di acquisire anche il requisito di cui art. 20, comma 2, lettera d) del Decreto Legislativo n. 175/2016, ribadendo che in caso di parere positivo sarà impegno del Comune di Montepulciano di rendicontare semestralmente l'andamento degli obiettivi perseguiti dal Piano Industriale suddetto"*.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il corretto esplicarsi della funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è subordinato all'esame, in via preliminare, delle condizioni di ammissibilità della richiesta, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003, così come interpretato e integrato dalla giurisprudenza di questa Corte. Secondo il consolidato

orientamento al riguardo, occorre valutare, infatti, l'ammissibilità dei quesiti, sia con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente (profilo soggettivo), sia con riferimento all'attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, così come nel tempo perimetrata dalle Sezioni riunite e dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti (profilo oggettivo).

Il legittimo esercizio della funzione consultiva presuppone, inoltre, che la richiesta di parere contenga quesiti di carattere generale e astratto, sì da escludere che la Sezione regionale di controllo possa ingerirsi nella concreta attività gestionale dell'ente ovvero esprimere valutazioni in merito a singoli procedimenti o comportamenti, con l'effetto di interferire con le attività di altri organi magistratuali.

### **1. Ammissibilità soggettiva**

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere può ritenersi ammissibile, in quanto formulata dall'amministrazione comunale del Comune di Montepulciano, rappresentata dal Sindaco, quale legale rappresentante dell'ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 2, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e sottoposta alla Corte per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, istituito, nella Regione Toscana, con L. R. 21 marzo 2000, n. 36.

### **2. Ammissibilità oggettiva**

**2.1.** Sotto il profilo oggettivo, l'art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, attribuisce agli enti locali la facoltà di rivolgere richieste di pareri "*in materia di contabilità pubblica*". A tal riguardo, le Sezioni riunite in sede di controllo hanno accolto una visione dinamica della nozione di contabilità pubblica, "*che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione di bilancio a quello inerente i relativi equilibri*" (Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 54/CONTR/10). Ciò può legittimare richieste di parere che sollecitino l'interpretazione di materie di per sé estranee, nel loro nucleo originario, alla nozione stretta di contabilità. Le Sezioni Riunite hanno tuttavia chiarito che l'ampliamento della nozione di contabilità pubblica non inerisce alle materie in sé considerate, quanto piuttosto alle specifiche questioni che, nell'ambito di tali materie, possono sorgere in relazione all'interpretazione (anzi, "limitatamente all'interpretazione") di quelle norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa (Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 54/CONTR/10; Sezione delle autonomie, deliberazione n. 5/SEZAUT/2022/QMIG).

**2.2.** La Sezione delle autonomie, peraltro, ha evidenziato la necessità di privilegiare una nozione di contabilità pubblica tale da non investire ogni attività che, direttamente o indirettamente, comporti una spesa e una conseguente fase contabile. La nozione di contabilità pubblica strumentale alla funzione consultiva deve essere pertanto limitata alla sola fase finanziaria degli interventi di settore non potendo estendersi a qualsivoglia attività amministrativa avente effetti finanziari. Ciò, infatti, determinerebbe una dilatazione dell'ambito oggettivo della funzione consultiva, tale da rendere le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti organi di consulenza generale dell'amministrazione pubblica (cfr. Sezione delle autonomie, deliberazioni n. 5/SEZAUT/2006 e n. 11/SEZAUT/2020/QMIG).

**2.3.** La Sezione delle Autonomie, inoltre, ha chiarito che *“la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini (...) può costituire un indicatore sintomatico dell’estraneità della questione alla “materia di contabilità pubblica”, in quanto “si tratta, evidentemente, di fattispecie in cui i profili contabili, se non marginali, non sono comunque preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente devono essere risolte in diversa sede”* (Deliberazioni n. 3/SEZAUT/2014/QMIG e 24/SEZAUT/2019). La funzione consultiva di questa Corte, infatti, non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria). Le pronunce in sede consultiva della Corte dei conti, dunque, non possono interferire né sovrapporsi in alcun modo a quelle degli organi giudiziari.

**2.4.** La richiesta di parere, infine, deve connotarsi dei requisiti di generalità ed astrattezza, non potendo spingersi fino a valutazioni inerenti all’azione amministrativa da porre in essere in concreto (cfr. Sezione delle autonomie, deliberazioni n. 5/SEZAUT/2006, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG e n. 11/SEZAUT/2020/QMIG). In tal senso, la richiesta deve attenere all’interpretazione di una disposizione di significato controverso, inerente alla materia contabile e non deve tradursi nella verifica di conformità a un parametro normativo di provvedimenti in corso di adozione ovvero già adottati. La Sezione di controllo non può, infatti, con la propria pronuncia, ingerirsi nella concreta attività gestionale dell’ente, ovvero esprimere valutazioni in merito a singoli procedimenti o comportamenti dell’amministrazione.

**2.5.** Tutto ciò premesso, si ritiene che la richiesta di parere avanzata dal Comune di Montepulciano non soddisfi tutte le suesposte condizioni di ammissibilità oggettiva, per le ragioni di seguito esplicitate.

**2.6.** In primo luogo, il quesito appare privo dei requisiti di generalità ed astrattezza in quanto connesso all’adozione, da parte dell’amministrazione, di specifici atti di programmazione e di gestione relativi, in particolare, al mantenimento o meno della partecipazione societaria nella Montepulciano Servizi S.r.l., da assumere nell’ambito del Piano di razionalizzazione delle società partecipate, ad esito della ricognizione annuale da effettuarsi, da parte dell’ente, entro il 31.12.2024, ai sensi dell’art. 20 TUSP. La resa del parere, in questa circostanza, si risolverebbe in un’inammissibile intromissione della Sezione regionale di controllo nell’esercizio di un’attività gestionale e di una scelta discrezionale di stretta competenza dell’amministrazione richiedente. Si osserva, peraltro, che l’ente ha già adottato provvedimenti (in particolare la Delibera di Giunta Comunale n. 294 del 9 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Industriale della società “Montepulciano Servizi S.r.l.”) dai quali, si evince l’intendimento dell’amministrazione. L’espressione di un parere implicherebbe, quindi, anche un giudizio della Sezione su valutazioni già compiute dal Comune, con l’effetto di trasformare, di fatto, la funzione consultiva in una sorta di funzione di controllo di legittimità e congruità dei criteri e procedimenti posti in essere dall’Ente.

**2.7.** In secondo luogo, ogni valutazione da parte di questa Sezione sul quesito proposto dal Comune di Montepulciano, nei termini sopra riportati, interferirebbe con la funzione di controllo attribuita a questa stessa Sezione dall’art. 20, commi 3 e 4, del TUSP, il quale dispone

la trasmissione delle risultanze della revisione periodica, anche in caso di assenza di partecipazioni, alle competenti Sezioni di controllo della Corte dei conti (nonché alla struttura di monitoraggio del MEF ex art. 15 del TUSP) per le verifiche di rispettiva competenza. Si ritiene, pertanto, che *“ogni valutazione da parte di questa Sezione circa l’adeguatezza della motivazione adottata dall’ente potrà essere svolta soltanto in via successiva, una volta che l’Ente stesso abbia assunto le proprie determinazioni discrezionali, illustrando analiticamente le ragioni della determinazione adottata”* (in tal senso, v. anche Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, deliberazione n. 135/2021/PAR e Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 155/2018/PAR).

**2.8** Conclusivamente, la richiesta di parere formulata dal Comune di Montepulciano è da ritenersi oggettivamente inammissibile, in quanto, da un lato, sottende valutazioni attinenti alla concreta attività gestionale ed amministrativa, impedendo alla Sezione di pronunciarsi nel rispetto dei canoni della generalità e dell’astrattezza; dall’altro, interferisce con altre funzioni di controllo sulle società partecipate intestate alla Sezione dal TUSP.

#### **P.Q.M.**

Nelle suesposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Comune di Montepulciano, con la nota in epigrafe indicata.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa a cura della Segreteria al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco dell’ente richiedente.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2025.

Il Relatore  
Rosaria Di Blasi  
(firmato digitalmente)

Il Presidente  
Mario Nispi Landi  
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 22 gennaio 2025.

Il funzionario preposto al Servizio di supporto  
Cristina Baldini  
(firmato digitalmente)

OF COUNSEL

Giovanni Boldrini

Marco Boldrini  
Roberto Camporesi  
Jan Czml  
Fabio Pesaresi  
Moreno Pesaresi  
Fabio Andreoli  
Gilberto Grana

Giusy Angelini  
Andrea Arduini  
Nicolò Bilancioni  
Federico Bollini Trombetti  
Gabriella Brighi  
Gloria Gaiba  
Marco Gasperoni  
Beatrice Monterumisi  
Francesca Moraldo  
Mariangela Rossetti  
Marco Selleri  
Riccardo Venturi  
Giada Venturini  
Chiara Vincenzi  
Claudia Wyden

Rimini, il 28 marzo 2025

**Spett.le**

**Montepulciano Servizi S.r.l.**

c.a. Amministratore Unico  
**Dott. Alessandro Fracassi**

**Oggetto: relazione/ parere su interpretazione art. 20 co. 2 del Tuspp**

Ci viene chiesto un parere circa la interpretazione dell'art. 20 co. 2 del Tuspp con specifico riferimento al tenore precettivo degli "indici"<sup>1</sup> ivi contenuti, uno dei quali riferito al caso della vs società.

In relazione al quesito postoci ci è stata trasmessa Verbale di deliberazione della Giunta dell'adunanza del 9/12/2024 n. 294 e del relativo Piano Industriale predisposto dalla società.

### **1. La società Montepulciano Servizi Srl.**

La Montepulciano Servizi s.r.l. è stata costituita il 18 marzo 2009 ed attualmente è una Società "in house provinding" a socio unico il Comune di Montepulciano, inserita nell'elenco tenuto presso ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" in house.

La Montepulciano Servizi s.r.l. attualmente svolge i seguenti servizi:

- Gestione, accertamento e riscossione, anche coattiva delle entrate comunali, e gestione del relativo contenzioso per i seguenti tributi:

---

<sup>1</sup> Indici comunemente ricondotti *al Prof. Cottarelli* che li ha evidenziati in una sua relazione al Governo del 2015

- o Ici/Imu/Tasi;
  - o Tarsu/Tia/Tares/Tari;
  - o Imposta di soggiorno;
  - o COSAP;
  - o Lampade votive;
  - o Entrate patrimoniali di diritto pubblico e relative sanzioni ed interessi:
  - o Rette scolastiche riguardanti la ristorazione e il trasporto.
- Servizio di sosta a pagamento;
  - Servizi strumentali all'ente:
    - o Implementazione e gestione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) anche al fine della lotta all'evasione e all'elusione;
    - o Valorizzazione del patrimonio immobiliare nella disponibilità del comune di Montepulciano, compresi progetti strumentali di efficientamento energetico;
    - o Altri servizi strumenti all'ente.

La società è inoltre proprietaria e gestore di due impianti fotovoltaici a Gracciano di Montepulciano ed Acquaviva di Montepulciano.

Si presenta come società multiutilities che gestisce una platea di servizi pubblici e servizi strumentali, tutti nell'interesse del socio comune, sfruttando il principio delle economie di scala nell'assorbimento dei costi di struttura su più servizi: principio economico che ha favorito nel tempo tali tipologie di società pubbliche sostituendo le società con unico servizio.<sup>2</sup>

Dall'esame di alcune relazioni pericose sulle partecipate ex art. 20 del Tuspp degli ultimi anni, pubblicate sul sito dell'amministrazione comunale, si rileva che il Consiglio comunale di Montepulciano ha sempre deliberato il mantenimento della partecipazione e si può affermare che, per quanto concerne i risultati gestionali, la Società ha sostanzialmente sempre mantenuto l'equilibrio economico-finanziario e non ha generato tensioni economiche e/o finanziaria, né per se stessa e neppure per il Comune socio unico.

La questione da cui sorge la richiesta di chiarimento è riferita alla circostanza che nell'esercizio 2023 la società non raggiunse il limite del fatturato del milione di euro come richiede l'art. 20 comma 2 lett. e) del Tuspp (circostanza quest'ultima verificatosi anche negli anni precedenti) da cui l'avvio dell'azione di "razionalizzazione" - nei termini che verranno meglio definiti *infra* - consistente nella presentazione alla Giunta del piano industriale<sup>3</sup> prospettico attraverso il

---

<sup>2</sup> In questo senso favorite dall'art. 4 comma 4 del Tuspp che recita: 4. *Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.*

<sup>3</sup> "Piano industriale 2025-2027" contenente il "piano di sviluppo pluriennale" della società "montepulciano servizi srl" elaborato per l'amministrazione comunale di montepulciano in attuazione delle specifiche linee di

quale affidare alla società stessa ulteriori servizi comunali, potendo sfruttare le capacità della società multitilities e con l'occasione raggiungere, nell'arco di tempo considerato, il superamento del milione di Euro.

La Giunta Comunale esaminato il piano industriale e riconoscendo la strategicità della società (come peraltro risultava dalle ultime relazioni periodiche sulle società partecipate ex art. 20 del Tuspp), approvava il piano riconoscendo che è previsto che entro l'annualità 2026 e stabilmente per almeno il biennio 2026/2007 sarà soddisfatto anche il requisito di cui all'art. 20 comma 2 del Tuspp.

La deliberazione della Giunta conteneva due subordinate:

- *Inviare il presente provvedimento, quale allegato parte integrante e sostanziale alla richiesta di parere, ai sensi dell'art. 7 Legge 5 giugno 2003 n. 131 e del Decreto Legislativo n. 175/2016, alla competente Corte dei Conti affinché la stessa si pronunci in merito alla sostenibilità finanziaria ed alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione intrapresa dal Comune di Montepulciano, dando atto sin da ora che del relativo esito dovrà obbligatoriamente tenersi conto per le azioni successive e che eventuali nuovi affidamenti alla partecipata potranno aver luogo solo nel caso in cui sia espresso dalla Corte dei Conti un parere positivo;*

- *Dare mandato agli Uffici competenti che nella fase di predisposizione della Deliberazione del Consiglio Comunale, da approvarsi entro il 31 dicembre 2024, dell'atto di cui all'art. 20, comma 1, Decreto Legislativo n. 175/2016, dovrà esser dato atto della presente Deliberazione, evidenziando che la volontà dell'Amministrazione Comunale di Montepulciano è quella di mantenere la partecipazione, fermo restando quanto sopra detto al punto 2) in merito all'esito della richiesta di parere della competente Corte dei Conti;*

\*\*\*

ooo

### **3) La considerazione sulla presentazione del Piano da parte della Società e la posizione assunta dal Comune**

La soluzione del quesito impone di mettere debitamente a fuoco qual è la questione che rileva nel caso di specie.

Essa consiste nel fatto che la Società, nell'ultimo triennio, ha conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Per tale motivo, al fine di raggiungere il *target* sopra indicato, la Società ha presentato al Comune un Piano di riassetto-razionalizzazione, "*Piano di sviluppo pluriennale*", come richiesto nelle "linee di indirizzo" contenute in tutte le deliberazioni di approvazione della "*Revisione periodica delle partecipazioni*" ai sensi dell'art. 20 del Tuspp, ivi compresa anche la *Revisione periodica delle partecipate* approvata al 31/12/2024 nella quale veniva riportate anche le due subordinate, sopra citate, deliberate dalla Giunta comunale dell'adunanza del 9/12/2024 n. 294.<sup>4</sup>

ooo

---

indirizzo e del "controllo analogo"

<sup>4</sup> Si veda ultimo nell'ultimo paragrafo considerazioni sull'inammissibilità della richiesta alla Corte dei Conti che evidenzia come non sia competente su quanto deliberato dalla Giunta.

#### **4) L'art. 20, comma 2 del TUSPP**

Risulta necessario definire preliminarmente se che il mancato raggiungimento del *target* di fatturato imponga *ex se*, in via automatica, la liquidazione e il conseguente scioglimento della Società

Per rispondere al quesito è necessario, dapprima, individuare la disposizione di riferimento in materia.

Essa è costituita dall'**art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, Testo Unico delle Società a partecipazione pubblica, in breve TUSPP**, rubricato "**Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche**", che, ai cc. 1 e 2, per quanto di interesse, dispone:

***1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. (...).***

***2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:***

(...);

***d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro:***

(...)."

Dalla lettura piana della disposizione si deduce, pertanto, chiaramente, che, laddove sussistano i presupposti elencati al c. 2 (nel caso di specie, segnatamente, quello indicato alla lett. d) relativo al non raggiungimento del limite di fatturato), le Società devono presentare un "*Piano di riassetto*" alle Pubbliche Amministrazioni che ne sono socie (nel caso di specie al Comune di Montepulciano, quale Socio unico), affinché queste ultime ne valutino i contenuti e decidano o meno, se adottare, eventualmente con modifiche, i Piani presentati. In tal caso il Piano, una volta adottato dalle PP.AA. socie, sarà attuato dalla Società e, di poi, seguirà l'iter di controllo da parte delle PP.AA. socie (secondo l'ordinario schema indirizzo politico → traduzione amministrativa → controllo politico).

Tali "*Piani di riassetto*", per quanto maggiormente rileva, possono prevedere, **alternativamente**, previa debita motivazione, la "*razionalizzazione*", la "*fusione*", la "*soppressione*", la "*messa in liquidazione*" delle Società o la "*cessione*" delle relative partecipazioni sociali.

**Quindi, la disposizione, laddove ricorrono i suddetti presupposti di cui al c. 2 (compreso quello di cui alla lett. d), impone l'adozione di un "Piano di riassetto" delle Società, ma non ne impone in alcun modo l'automatica liquidazione.**

D'altronde, tale interpretazione letterale è conforme anche allo scopo<sup>5</sup> della disposizione e, quindi, alla relativa interpretazione teleologica che è chiaramente quella di far sì che, ove una Società pubblica presenta delle criticità, venga adottato un Piano di riassetto finalizzato a superarle.

E, aggiungasi, che tale interpretazione è verosimilmente anche l'unica ad essere costituzionalmente legittima. Infatti, ove ipotizzassimo, come fa il Comune di Montepulciano, che il mancato rispetto dei presupposti di cui al comma 2 imponga necessariamente e automaticamente la liquidazione della Società, la disposizione sarebbe verosimilmente contraria al dettato dell'art. 42 delle Costituzioni che impone la libertà di iniziativa economica. Quindi, la liquidazione-scioglimento, è giustamente individuata dalla disposizione in commento (solo) come una delle possibili soluzioni da adottare. Sostanzialmente, si potrebbe a buon diritto affermare che, laddove sussistono le criticità di cui al c. 2, ove queste possono essere superate, la regola è la continuità aziendale. Conseguentemente, la liquidazione-scioglimento è, per così dire, l'extrema ratio che è legittimo adottare solo ove le ridette criticità non possono essere superate o ove il relativo superamento comporti un eccessivo esborso per la finanza pubblica rispetto a soluzioni alternative parimenti in grado di soddisfare l'interesse pubblico della collettività di riferimento.

#### **4.1) Segue: la Corte dei Conti sull'art. 20 del TUSPP**

Quanto esposto al paragrafo che precede trova conferma nelle Decisioni della **Corte dei Conti**.

In particolare, al riguardo, si richiama **Corte dei Conti, Regione Lombardia, Sez. reg. contr., 6/12/2017, n. 348** che ha espressamente e chiaramente affermato che:

**"La disciplina introdotta dal D. lgs. n. 175/2016 in tema di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, che prevede che i piani di razionalizzazioni siano adottati, tra gli altri casi, qualora la P.A. rilevi partecipazioni in Società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro<sup>6</sup>, non impone necessariamente l'alienazione o lo scioglimento di tali società, consentendo altresì l'adozione di provvedimenti di fusione o di differente razionalizzazione, in rapporto alla concreta situazione in cui versa l'ente socio."**

---

<sup>5</sup> In particolare, in merito, la giurisprudenza contabile, anche recentemente (Cfr. Corte dei Conti, Regione Val D'Aosta, Sez. reg. contr., n. 23/2023) ha chiarito che il rispetto dei parametri di cui all'art. 20 del Tuspp sia sì importante e significativo, ma comunque da leggere sempre nell'ambito della *ratio* della norma, che è quella di contrastare soluzioni gestionali non convenienti per la collettività di riferimento, senza dover per forza intervenire su realtà consolidate che, all'esito di monitoraggi periodici, si confermino come le scelte più efficienti ed efficaci per fornire servizi nel contesto di riferimento. L'applicazione delle condizioni previste dal Legislatore per valutare l'introduzione di misure di razionalizzazione deve pertanto essere condotta con ragionevolezza, basando gli esiti della ricognizione sulla combinazione tra la verifica dei parametri normativi e l'assunzione di responsabilità degli Amministratori locali circa l'attivazione o meno di misure di razionalizzazione sulle partecipate.

<sup>6</sup> A decorrere dal 1° gennaio 2023, elevato da 500.000 a 1Mln di Euro.

E ancora, in termini, si richiama la recentissima **Corte dei Conti, Regione Lombardia, Sez. reg. contr., 5/8/2024, n. 181** che ha confermato il precedente orientamento, espressamente e chiaramente affermando che:

*“la medesima Deliberazione n. 348/2017/Par (sopra richiamata), più nel dettaglio, svolge le seguenti conclusioni **“circa la valenza precettiva” dei parametri legali dell’art. 20, comma 2, del Decreto legislativo n. 175/2016, anche richiamando il precedente specifico della Deliberazione n. 140/2016/Vsg: si può ritenere che la ricorrenza di uno solo di essi non obblighi, necessariamente, l’Amministrazione pubblica socia all’adozione di provvedimenti di alienazione o di scioglimento, ma imponga l’esplicitazione formale delle alternative azioni di razionalizzazione prescritte dalla legge, soggette a verifica entro l’anno successivo (cfr. art. 20, comma 4, nonché, sia pure, indirettamente, l’art. 24, comma 4, de Testa unico). [...] Nel quadro di riferimento così delineato, l’opzione dell’Amministrazione per un modello organizzativo non conforme allo schema tipico proposto dalla legge, pur senza condurre di per sé ad una censura, implica un adeguato supporto in termini di motivazione nella consapevolezza della maggiore assunzione di responsabilità che detta scelta comporta rispetto all’ordinario paradigma normativo”.***

\*\*\*

Ora gli arresti delle deliberazioni delle Corti dei conti citate, che confermano inequivocabilmente la mancanza di contenuto precettivo della disposizione di cui all’art. 20 comma 2 lett. d) e da cui discende la insussistenza di un obbligo ex lege alla liquidazione - come unica forma di supposta corretta “razionalizzazione”- e neppure sono rinvenibili termini perentori di attuazione dei provvedimenti di razionalizzazione<sup>7</sup>, trovano conferma nella più autorevole dottrina di qualche anno precedente.

Le conclusioni della dottrina appaiono oltremodo decisive in relazione all’applicazione a plurimi fattispecie concrete:

- *“Codice delle società a partecipazione pubblica”* a cura di Giuseppe Morbidelli Commento all’art. 20 di Evaristo Fabrizio Giuffrè pag. 439 (sottolineature nostre)

*Circa le misure lato sensu di razionalizzazione da adottare, il testo unico, non offre indicazioni dettagliate, limitandosi a stabilire che esse possano consistere “anche nella dismissione o l’assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa” (art. 20, comma 5) e che, più in generale, gli enti partecipanti possano procedere al riordino tramite “razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione” (art. 20, comma 1).*

*Dal tenore letterale della disposizione risulta, ictu oculi, che le misure non debbano necessariamente essere indirizzate all’alienazione della partecipazione*

<sup>7</sup> Le azioni di razionalizzazione portate dai provvedimenti deliberati nella revisione periodica hanno i tempi di attuazione che debbono essere consoni con la tipologia di razionalizzazione adottata onde evitare rovinosi processi i cui risultati in termini economici si sono poi rivelati del tutto nefasti (i casi riscontrati sono riferite a vendite di beni e/o partecipazioni a prezzi del tutto antieconomici ovvero processi di liquidazione al termine dei quali l’attivo non copre il passivo per carenza di un adeguata programmazione dei modi e dei tempi di realizzazione)

individuata, ben potendo l'amministrazione procedente risolversi per differenti operazioni societarie: a seconda dei casi, dalla fusione alla liquidazione della società, ma anche diverse misure di razionalizzazione, come la riduzione degli emolumenti degli organi amministrativi, la razionalizzazione del personale, la riorganizzazione delle strutture aziendali e tutte quelle misure in grado di generare risparmi di spesa.

*Così, ad esempio, l'individuazione di una società non riconducibile alle tipologie ammesse implicherà o la trasformazione della stessa in uno dei tipi societari ammessi o lo scioglimento (qualora la prima operazione non sia possibile o qualora comunque la partecipazione non sia ammissibile per il prima menzionato limite dell'oggetto sociale); l'individuazione di società svolgenti attività analoghe o similari potrà condurre alla fusione delle stesse (anche per incorporazione) ovvero allo scioglimento di una delle due, o anche alla cessione delle quote; qualora, invece, la criticità attenga ai costi di funzionamento saranno senz'altro adottate, prioritariamente, misure idonee al contenimento dei costi; lo stesso può dirsi anche quando siano riscontrate partecipazioni in società in cui gli amministratori siano in numero maggiore rispetto ai dipendenti: vista la ratio di contenimento dei costi sottesa a questo criterio di individuazione delle partecipazioni da razionalizzare, l'azzeramento degli emolumenti degli amministratori sarà sufficiente a ricondurre nel paradigma normativo la partecipazione, evitando così l'alienazione della partecipazione o lo scioglimento della società (sempre che la società non si riveli una c.d. scatola vuota con conseguente inutilità del suo mantenimento anche a fronte della riduzione die costi gestionali).*

- *"I controlli della corte dei conti sugli enti territoriali e gli altri enti pubblici", a cura di Adriano Gribaudo e Riccardo Patumi - capitolo 9 I Controlli sulle partecipate" di Donato Centrone, pag. 518 - Maggioli Editore 2018 - (sottolineature nostre)*

Circa la portata precettiva degli esposti parametri, in aderenza agli orientamenti giurisprudenziali maturati in sede di esame di quelli analoghi posti dall'art. 1, comma 611, legge 190/2014<sup>8</sup>, si può ritenere che la ricorrenza di uno solo di essi non obblighi, necessariamente, l'amministrazione pubblica socia all'adozione di provvedimenti di alienazione o scioglimento, ma imponga l'esplicitazione formale di azioni di razionalizzazione (sia in sede di revisione straordinaria che di razionalizzazione periodica) anche differenti, soggette a verifica entro l'anno successivo (cfr. art. 20, co. 4, nonché, sia pure, indirettamente, l'art. 24, co. 4, testo unico). Tale interpretazione era corroborata dalla presenza nel comma 611 della legge di stabilità per il 2015 dell'inciso *"anche tenendo conto dei seguenti criteri"*, che palesava la non esaustività dei parametri elencati dal legislatore né la

---

<sup>8</sup> Può farsi rinvio, per esempio, alle deliberazioni C. conti, sez. reg. contr. Lombardia, 19 gennaio 2016, n. 2; id., 20 gennaio 2016, n. 7; id. 27 gennaio 2016 n. 18; id. 3 febbraio 2016 nn. 24 e 25; C. conti, sez. reg. contr. Piemonte, 2 dicembre 2015, n. 170/2015; id. 28 gennaio 2016, n. 5/2016; C. conti, sez. reg. contr. Emilia-Romagna, 12 gennaio 2016, n. 4/2016; C. conti, sez. reg. contr. Puglia, 23 giugno 2015, n. 132/2015.

necessaria correlazione fra la sussistenza di uno di essi e l'adozione di misure dismissive o liquidatorie. Tale inciso viene meno nell'art. 20, comma 2, del nuovo testo unico. Tuttavia, anche nella nuova norma i parametri legislativi impongono all'ente pubblico ("I piani di razionalizzazione ... sono adottati ove...") la necessaria adozione di un programma di razionalizzazione, il cui contenuto può consistere, come esplicitato dal precedente comma 1 del medesimo articolo, in un "piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione". Di conseguenza, la ricorrenza dei parametri elencati nell'art. 20, comma 2, impone, in rapporto alla concreta situazione in cui versa l'ente pubblico socio (nonché delle relazioni con la società e con gli altri soci, pubblici o privati), l'adozione, alternativa, di provvedimenti di fusione (coerenti, per esempio, al caso in cui siano rilevate, ai sensi delle lett. c) e g), "partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali"), di soppressione (coerenti al difetto di inclusione, ai sensi della lett. a), nel novero delle attività legittimamente espletabili da società pubbliche), di liquidazione o di cessione (in caso di partecipazioni non strettamente inerenti alle finalità istituzionali dell'ente, come imposto dall'art. 4, comma 1, del decreto, o di impraticabilità, in presenza di uno o più parametri, di provvedimenti diversi rispetto alla cessione o allo scioglimento della società) o, infine, di differente "razionalizzazione" (come potrebbe accadere nel caso in cui ricorrano uno o più parametri indicati alle lett. b), d), e) ed f).

Analogo ragionamento può farsi per la revisione straordinaria, posto che la stessa norma (art. 24, co. 1), in presenza dei presupposti di avvio del ridetto procedimento (fra cui annovera, come esposto, la ricorrenza dei parametri elencati dall'art. 20, co. 2), impone azioni di alienazione ovvero l'adozione delle altre misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2.

La ridetta interpretazione sembra trovare conforto nel modello standard di redazione del piano di razionalizzazione straordinaria, e dei relativi obiettivi, approvato dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti con deliberazione del 21 luglio 2017, n. 19/2017/INPR, con cui si è inteso dotare gli enti territoriali di linee di indirizzo, Si tratta di un'iniziativa che non trova fondamento in una disposizione di legge (e, di conseguenza, non può ritenersi vincolante per i destinatari), né il legislatore attribuisce alla Corte dei conti un potere di regolazione, simile a quello concesso ai ministeri e, in parte, alle autorità amministrative indipendenti (competenza che non sarebbe aderente alla natura di magistratura superiore di controllo). Tuttavia, le indicazioni contenute nella predetta deliberazione n. 19/2017/INPR, anche se non vincolanti neppure per le competenti sezioni della Corte dei conti (non essendo state adottate nell'esercizio dei poteri di orientamento generale attribuiti dall'art. 6, co. 4, d.l. 174/2012,

convertito con modificazioni dalla legge 213/2012), costituiscono comunque, per queste ultime, una direttiva interpretativa.

La dottrina citata aveva già da tempo chiarito che al verificarsi degli indici previsti dall'art. 20 comma 2 sussiste la possibilità di altre forme di razionalizzazione (diverse dalla liquidazione, cessione o fusione) proprio in relazione a quegli indici di cui alle lett. b), d), e) ed f): vale dire per il caso del mancato superamento del limite di fatturato.

o o o o

Dall'exkursus normativo, di prassi della corte dei conti, nonché della dottrina citata emerge in modo inequivocabile che al verificarsi dell'allerta sul requisito del mancato raggiungimento del fatturato la scelta cui deve tendere l'amministrazione è un piano di razionalizzazione che recuperi la continuità aziendale con incremento di fatturato per conferimento di ulteriori servizi comunali e ciò quando **razionalmente** e **ragionevolmente** sussistono queste condizioni di contesto, così come sussistevano e sussistono nel caso del piano presentato da Montepulciano:

- La società assolve positivamente il "vincolo di scopo" di cui all'art. 4 comma 1 del Tuspp in quanto ritenuta strategica (ed opportuna) la società Montepulciano Servizio - si vedano relazione periodiche delle partecipate e da ultimo anche la stessa delibera di Giunta citata;
- La società assolve positivamente al vincolo di attività di cui all'art. 4 comma 2 del Tuspp e quindi l'oggetto della società Montepulciano è riconducibile agli oggetti sociali indicati in detto articolo 4 comma 2 del Tuspp;
- Lo statuto della società conferma la presenza dei requisiti richiesti per la condizione di società in house quale preconditione per l'affidamento degli ulteriori servizi in house
- La società non ha registrato tre esercizi consecutivi in perdita: segno tangibile di gestione positiva ovvero non vi sono indici che possano fare prevedere un rischio di crisi aziendale da cui escludere a priori soluzioni di sistemazioni debitorie o concordatarie liquidatorie o in continuità.

Concludendo sul punto si deve fare presente come la razionalizzazione delle partecipate cui fa riferimento l'art. 20 del Tuspp, allorché si allertino gli indici di cui al comma 2, deve dare corso ad un processo istruttorio articolato e basato su valutazioni **razionali** e **ragionevoli** che debbono supportare la scelta dell'amministrazione nell'ambito della discrezionalità amministrativa che gli compete.

Il corollario di tale conclusione giunge fino al punto di valutare come nel caso di specie non soccorrano la discrezionalità amministrativa la scelta di liquidare o cessare l'attività sociale interrompendo l'erogazione dei servizi o causando perdite economiche per svendita di beni o attività. Al pari soluzioni fuori dal contesto del piano presentato dalla società potrebbero dare luogo a situazioni di perdite economiche non valutate.

Non sfugga al riguardo che la scelta estrema di fare cessare l'attività della società (ad esempio attraverso un processo di liquidazione) dovrà essere valutata anche in relazione alle seguenti circostanze:

- Costituire una nuova società, una volta liquidata Montepulciano Servizi, appare un processo molto più articolato rispetto al più recente passato, in quanto l'aggravio procedurale in termini di motivazione riferita alla presentazione della richiesta di parere ex art. 5 del Tuspp alla Corte dei Conti ha avuto riscontri, con maggior frequenza, sostanzialmente negativi da parte della Corte medesima;
- La necessità di evidenziare, da parte del Comune, la scelta delle alternative alla soppressione della società Montepulciano Servizi, con la dimostrazione delle correlate convenienze politico-strategiche ed economico-finanziarie.

Ciò non di meno sussiste comunque nella discrezionalità amministrativa che informa la razionalizzazione del caso di specie anche la possibilità diversa da quella proposta con il piano, andando a valutare ipotesi di trasformazioni in aziende speciali che rimane un modello di gestione dei servizi comunali ex art. 114 del Tuel, alternativo al modello societario, da ricondurre ad una forma di ripubblicizzazione dei servizi con un modello ritenuto l'archetipo della società in house, ultimamente molto utilizzato in situazioni analoghe da altri comuni, in ciò favoriti da una procedura semplificata che non presuppone alcuna richiesta preventiva alla Corte dei Conti o AGCM.

ooo

## **6) L'esclusiva competenza del Comune senza preventivo coinvolgimento della Corte dei Conti**

Inoltre, aggiungasi, con riferimento a quanto ci occupa che la decisione relativa all'adozione o meno, eventualmente con modifiche, del Piano proposto dalla Società e, quindi, la decisione in merito all'indirizzo da assumere con il "Piano di riassetto-razionalizzazione" è di **esclusiva competenza del Comune** e non della Magistratura contabile e/o di altre Autorità.

Spetta, infatti, al Comune esercitare il potere discrezionale attribuitogli in merito, in via esclusiva, dalla Legge e dalla Costituzione e, quindi, in ultima analisi, decidere scientemente tra le soluzioni che consentono la continuità aziendale, previa individuazione e assunzione delle debite misure di razionalizzazione (nel caso di specie finalizzate a raggiungere il limite di fatturato) e quelle che, al contrario, portano alla liquidazione-scioglimento della Società.

In tal senso, sono pacifiche le Decisioni della Corte dei Conti anche con riferimento al caso oggetto di indagine.

Al riguardo, infatti, la Corte dei Conti nell'adunanza del 16/01/2025 n. 4/2025/PAR, erroneamente chiamata dal Comune ad effettuare una preventiva valutazione/validazione del "Piano di sviluppo triennale" presentatogli dalla Società per superare strutturalmente il limite di fatturato di cui al c. 2, lett. d) cit., confermando il proprio orientamento, ha correttamente affermato che:

*"la richiesta di parere formulata dal Comune è da ritenersi oggettivamente inammissibile, in quanto, da un lato, sottende valutazioni attinenti alla concreta attività gestionale e amministrativa, impedendo alla Sezione di pronunciarsi nel rispetto dei canoni della generalità e dell'astrattezza; dall'altro, interferisce con altre funzioni di controllo sulle Società partecipate intestate alla Sezione dal Tuspp".*

Resta inteso che, una volta che il “Piano di riassetto-razionalizzazione” sarà adottato dal Comune, seguirà, entro l’anno successivo, la “fisiologica” verifica da parte del Comune stesso e, se del caso, della Corte dei Conti sulla corretta attuazione delle misure di attuazione del Piano.

ooo

Rimanendo a disposizione si porgono cordiali saluti

Dott. Roberto Camporesi

Avv. Andrea Arduini



COMUNE DI MONTEPULCIANO  
Provincia di Siena  
Segreteria Generale

All'Amministratore Unico della  
Montepulciano Servizi S.r.l.  
Alessandro Fracassi

E, p.c. all'Organo di Revisione della Montepulciano Servizi S.r.l.  
Ulderico Izzo

Segretario Generale del Comune di Montepulciano  
Alessandro Caferrì

Alla Responsabile del Servizio Finanziario  
Simonetta Gambini

Oggetto: Amministratore Unico della Società in house "Montepulciano Sevizi" S.r.l. – Proroga ex articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444.

In riferimento a quanto riportato in oggetto:

- in considerazione del fatto che il Suo incarico andrà in scadenza il prossimo 24 marzo 2025, giusto Decreto Sindacale n. 8/2022
- tenuto conto di quanto previsto dal comma 15, art. 11, del Decreto Legislativo n. 175/2016, il quale prevede che *"Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444."*
- Ai sensi dell'art. 3, Decreto Legge n. 293/1994, sopra richiamato:
  - o 1. *Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.*
  - o 2. *Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.*

- 3. *Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.*

Le comunico che il Suo incarico è da intendersi prorogato per il periodo massimo previsto dal sopra citato comma 1, art. 3, D.L. 293/1994, ferme restando eventuali decisioni in merito al futuro della società che dovessero intercorrere nel suddetto periodo.

Cordiali saluti

Montepulciano, 20/03/2025

Il Sindaco  
Michele Angiolini



ANGIOLINI  
MICHELE  
20.03.2025  
12:02:23  
GMT+01:00